

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 novembre 2000

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 433. Sentenza 12-24 ottobre 2000.**
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di motivazione da parte del giudice a quo - Rigetto.
Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale - Poteri di controllo della Commissione tributaria provinciale - Preclusione per il giudice tributario della possibilità di controllare la congruità delle imposte concordate tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente - Lamentata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva e di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione.
 - D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art. 48.
 - Costituzione, artt. 53, 97, 104, 101, secondo comma, e 108 Pag. 15
- N. 434. Sentenza 12-24 ottobre 2000.**
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Veneto - Dipendenti regionali - Prosecuzione del rapporto di impiego oltre i limiti di età - Esclusione di una proroga biennale del servizio (già prevista dalla legge statale per i dipendenti degli enti pubblici non economici), fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - Lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e con i principi di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato o di altre Regioni, di ragionevolezza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
 - Legge Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, art. 1, comma 3.
 - Costituzione, artt. 117 (in relazione all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503), 3 e 97 » 19
- N. 435. Ordinanza 12-24 ottobre 2000.**
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
 - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48.
 - Costituzione, artt. 2, 23 e 53
Contenzioso tributario - Conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie - Verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, nonché proponibilità delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
 - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 5.
 - Costituzione artt. 23, 97 e 101
Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Competenza del dirigente dell'ufficio a determinare le condizioni della proposta e dell'accettazione - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
 - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 37, comma 4-bis.
 - Costituzione, artt. 23 e 97 » 23

N. 436. Ordinanza 12-24 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Proclamazione - Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali per inosservanza dell'obbligo di preavviso - Ritenuta, implicita, previsione della determinazione e applicazione delle sanzioni da parte del datore di lavoro - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di libertà sindacale nonché del diritto di sciopero - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 39 e 40

Pag. 26

N. 437. Sentenza 12-25 ottobre 2000.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso della Valle d'Aosta - Ammissibilità del conflitto limitatamente ai profili della lesione di competenze costituzionalmente garantite alla ricorrente.

Tutela del paesaggio - Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione regionale per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'alpeggio sito in località «Rondere» nel Comune di Lillianes - Annullamento da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ricorso della Regione per conflitto di attribuzione - Assenza di previa comunicazione alla Regione Valle d'Aosta dell'avvio del procedimento di annullamento - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione - Accoglimento del ricorso regionale - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.

- Decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali 29 ottobre 1996.
- Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 4, in relazione all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Costituzione, artt. 9, 97 e 116

» 28

N. 438. Ordinanza 12-25 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale non di ruolo - Equo indennizzo - Concessione ai docenti con incarico inferiore ad un anno nelle scuole statali - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra gli stessi insegnanti non di ruolo, con violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di motivi nuovi o diversi - Non pertinenza dell'ulteriore parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 6 dicembre 1966, n. 1077, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 32

» 32

N. 439. Ordinanza 12-25 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in un procedimento connesso che si avvale della facoltà di non rispondere - Acquisizione, mediante il meccanismo delle contestazioni, e utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Asserita lesione del principio del giusto processo e in particolare del contraddittorio nella formazione della prova - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1992, n. 2

» 35

N. 440. Sentenza 12-25 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 cod. proc. pen.) - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, conformemente alla interpretazione data dalla sentenza n. 179 del 1994 - Asserita violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Cod. proc. pen., art. 512.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio da parte di costoro della facoltà di astenersi dal deporre - Acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2-bis e 4.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

Pag. 38

N. 441. Sentenza 12-26 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Albo professionale degli agrotecnici - Compiti dei professionisti nel settore catastale - Omessa previsione - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altri professionisti (periti agrari) ammessi, invece, all'espletamento di tali compiti, nonché violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela dell'attività lavorativa - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza della questione.

- Legge 6 giugno 1986, n. 251, art. 11, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 35, primo comma

» 42

N. 442. Ordinanza 12-26 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Inapplicabilità al reato di inquinamento delle acque (previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319) - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghi o più gravi reati in materia di tutela ambientale - Questione già decisa - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma.
- Costituzione, art. 3

» 47

N. 443. Ordinanza 12-26 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area - *Ius superveniens* - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Legge Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42

» 48

N. 444. Ordinanza 12-26 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole o non edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcuna considerazione del valore venale del fondo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione, in contrasto con i principi della legislazione statale - Interpretazione conforme ai principi fondamentali delle leggi dello Stato - Possibilità - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma

Pag. 51

N. 445. Ordinanza 12-26 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata - Mancata valutazione, da parte del giudice *a quo*, dei risultati derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle vigenti normative - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma

» 54

N. 446. Ordinanza 23-27 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Comuni - Sfiducia consiliare - Cessazione dalla carica di sindaco, direttamente eletto dal corpo elettorale - Lamentata violazione dei principi della sovranità popolare e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomenti ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97

» 56

N. 447. Ordinanza 23-27 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento possessorio - Azioni possessorie tra coniugi relative all'abitazione familiare - Competenza del giudice unico ovvero esclusione delle specifiche competenze funzionali del tribunale dei minori - Lamentata lesione degli interessi familiari e, in particolare, degli interessi dei minori, con pregiudizio del diritto di difesa del coniuge - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 244, in relazione al soppresso art. 8, numero 1) cod. proc. civ.
- Costituzione, artt. 24 e 31

» 58

N. 448. Ordinanza 23 - 27 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidità civile - Assegni e indennità - Ripetizione di indebito - Mancata estensione del regime dell'indebito previdenziale alle prestazioni assistenziali indebitamente percepite (per mancanza del requisito dell'inabilità del percettore) - Asserita disparità di trattamento priva di giustificazione - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260-265; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma

Pag. 60

N. 449. Ordinanza 23-27 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Canoni - Criteri di determinazione - Riferimento al reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 - Lamentata irrisorietà del canone - Difetto di indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44

» 63

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 621. Ordinanza dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 3 giugno 1999.

Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Previsione del divieto di corrispondere le relative somme - Incidenza diretta ed esplicita della norma censurata sul giudicato - Conseguente lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e di tutela giurisdizionale dei diritti.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 64.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113

» 65

N. 622. Ordinanza del tribunale di Torino del 27 marzo 2000.

Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiorenni - Condizioni - Differenza di età di almeno diciotto anni tra adottanti e adottando - Possibilità di riduzione da parte del giudice quando sussistano validi motivi e/o circostanze eccezionali (nella specie: adottando già affiliato agli adottanti e fratello di sangue della loro figlia adottiva) - Contrasto con i diritti inviolabili della persona umana attinenti all'identità personale ed al riconoscimento dei legami familiari di sangue esistenti nella realtà.

- Cod. civ., art. 291.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31

» 67

N. 623. Ordinanza del tribunale di Torino del 25 maggio 2000.

Processo penale - Modifiche normative - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (con emissione prima del 2 gennaio 2000, e notificazione dopo tale data, del decreto che dispone il giudizio) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa.

– Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.....

Pag. 70

N. 624. Ordinanza del tribunale di Camerino dell'8 maggio 2000.

Sanità pubblica - Indennizzo per danni da trattamenti sanitari obbligatori - Diplegia grave ed irreversibile causata da vaccinazione antipolio obbligatoria - Diritto alla corresponsione dell'assegno di superinvalidità, di cui alla tab. E) allegata al d.P.R. n. 834/1981, previsto per chi abbia contratto la stessa patologia per causa di servizio od evento bellico - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale n. 307/1990, 118/1996 e 27/1998.

– Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 2, comma 7, e 4, comma 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238.

– Costituzione, art. 2, 3 e 32

» 71

N. 625. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.

– Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 75

N. 626. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.

– Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 78

N. 627. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 10 maggio 2000.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Rendita per inabilità permanente - Previsione, con decorrenza 1° giugno 1993, del computo su base retributiva imponibile pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, anziché sulla base della retribuzione convenzionale annua come stabilito in precedenza - Disparità di trattamento dei lavoratori agricoli, a parità di data di infortunio, a seconda della cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta (sorgendo il diritto alla rendita il giorno successivo) prima o dopo la predetta data del 1° giugno 1993.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Rendita per inabilità permanente - Previsione, con decorrenza 1° giugno 1993, del computo su base retributiva imponibile pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria - Mancata previsione del computo, se più favorevole, sulla base della retribuzione convenzionale annua fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (D.M. 7/198/1999) - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma

Pag. 79

N. 628. Ordinanza del tribunale di Cuneo dell'8 maggio 2000.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Esclusione dell'estinzione per i reati ambientali, conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici anche di minima entità - Irragionevole deterioro trattamento sanzionatorio di reati meno gravi - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 149/1999, di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta dal giudice rimettente non estensibile alla fattispecie.

- Legge 27 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22.
- Costituzione, art. 3, primo comma

» 82

N. 629. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 84

N. 630. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 85

N. 631. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.

- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

Pag. 86

N. 632. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Trapani del 20 luglio 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega (in rapporto agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25 legge n. 142/1992).

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.

- Costituzione, artt. 76 e 77

» 87

N. 633. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 21 gennaio 2000.

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Facoltà del pubblico ministero di disporre il compimento delle operazioni presso impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Condizioni - Insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica e sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - Contrasto con la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - Irragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 76 e 112

» 89

N. 634. Ordinanza del tribunale di Roma del 4 maggio 2000.

Elezioni - Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Decadenza dalla carica in caso di condanna irrevocabile per determinati delitti ovvero sospensione, in caso di condanna non definitiva - Applicabilità della norma, anche nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale - Ritenuta non estensibilità alla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 295/1994 di non fondatezza di analoga questione, escludendo la sussistenza della circostanza attenuante in questione il giudizio di indegnità a ricoprire cariche pubbliche posto a fondamento della menzionata pronuncia della Corte - Irragionevolezza e incidenza sul diritto di elettorato passivo.

- Legge 19 marzo 1990, n. 55, combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. a), comma 4-bis, lett. a), e comma 4-ter, modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475.

- Costituzione, artt. 3 e 51

» 92

N. 635. Ordinanza del giudice di pace di Bologna dell'8 agosto 2000.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prevista durata fissa di due mesi - Impossibilità di adeguamento alla condotta ed alla situazione soggettiva del trasgressore - Possibilità che il fermo si protragga oltre la data di pagamento della sanzione pecuniaria - Eccesso di delega, in relazione all'art. 5, lett. d), legge n. 205/1999 - Lesione, sotto più profili, del canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Contrasto con il principio secondo cui il pagamento della sanzione estingue la violazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 76

Pag. 96

N. 636. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 27 aprile 2000.

Impiego pubblico - Personale comandato alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'Ambiente - Inquadramento nei ruoli con la conservazione, ai soli fini economici, dell'anzianità di qualifica posseduta e in posizione successiva rispetto al personale già inquadrato nei ruoli del Ministero - Violazione del principio generale, di cui all'art. 199 del T.U. n. 3/1957, relativo alla salvaguardia della anzianità, sia giuridica che economica, per il personale statale comandato, successivamente immesso in ruolo - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 97

» 100

N. 637. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Genova del 3 luglio 2000.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Determinazione della base imponibile - Prevista applicazione dell'imposta sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata - Non deducibilità degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente - Indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi - Violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza dei contribuenti.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, comma 2, 8 e 11, comma 1, lett. c), nn. da 1 a 4.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 104

N. 638. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Venezia del 20 luglio 2000.

Straniero - Cittadino extracomunitario - Mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o di altro documento di identificazione - Inadeguatezza del trattamento sanzionatorio previsto - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto agli stranieri clandestini fermati subito dopo il passaggio della frontiera.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 97

» 108

- N. 639. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- L. Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

Pag. 113

- N. 640. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- L. Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 117

- N. 641. Ordinanza dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 120

- N. 642. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Lecco del 27 marzo 2000.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Ingiustificata assimilazione dei redditi di lavoro autonomo ai redditi di impresa - Non deducibilità dalla base imponibile delle spese per il personale dipendente - Indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi - Contrasto con i principi di razionalità e di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dai d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e 19 novembre 1998, n. 442.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 76

» 121

N. 643. Ordinanza del tribunale di Terni del 14 luglio 2000.

Processo penale - Sentenza di assoluzione (per essere l'imputato già stato giudicato per lo stesso fatto) - Condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (riferite queste a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese) - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza per la prevista condanna al pagamento delle spese in caso di sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 530.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma Pag. 124

N. 644. Ordinanza del tribunale amministrativo di Vicenza dell'11 maggio 2000.

Ambiente (Tutela dell') - Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - Analisi delle acque, eseguite dalla Pubblica Amministrazione, dirette ad accertare il superamento tabellare dei parametri relativi a sostanze non degradabili immesse nelle acque stesse - Facoltà di richiedere la revisione delle analisi stesse - Mancata previsione - Ingiustificata deroga alla disciplina generale, di cui alla legge n. 689/1981 (art. 15), che consente la revisione delle analisi di campioni non deteriorabili, e disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita in materia di inquinamento atmosferico, ed alimentare, che preveda la possibilità di revisione delle analisi - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 9, tabella A; d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 28, comma 3, e 50.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma » 127

N. 645. Ordinanza dal g.u.p. del tribunale di Alba del 5 luglio 2000.

Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive e videoregistrazioni effettuate nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Irragionevolezza per la possibile effettuazione di videoregistrazioni in forza del solo provvedimento motivato del pubblico ministero, a fronte della prevista necessità del provvedimento del giudice per le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Lesione del principio di inviolabilità del domicilio.

- Cod. proc. pen., artt. 189, da 266 a 271 e segnatamente 266, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 14 » 128

N. 646. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 20 luglio 2000.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per determinati delitti, con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992 - Divieto di concessione di benefici (nella specie: permessi-premio), in assenza dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione - Violazione del principio di irretroattività della legge penale - Riproposizione, sul presupposto della persistente rilevanza, di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 180/2000, di restituzione atti alla stregua di successiva pronuncia della Corte stessa (sent. n. 137/1999).

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis.
- Costituzione, art. 25, secondo comma » 132

N. 647. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.

- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

Pag. 134

N. 648. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 6 aprile 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.

- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117

» 138

N. 649. Ordinanza del tribunale di Foggia del 23 giugno 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persone imputate in procedimento connesso nei confronti delle quali si è proceduto o si procede separatamente Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 210, quarto comma.

- Costituzione, artt. 3, 111 e 112

» 141

N. 650. Ordinanza del tribunale di Catanzaro del 28 giugno 2000.

Fallimento - Società di persone e loro soci illimitatamente responsabili - Assoggettabilità a fallimento anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese - Inapplicabilità del termine di preclusione annuale, previsto per l'imprenditore individuale ed estensibile (in base alla sent. n. 66/1999 della Corte costituzionale) al socio receduto - Disparità di trattamento.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 10 e 147.

- Costituzione, artt. 3 e 24

» 146

N. 651. Ordinanza del tribunale di Torino del 6 giugno 2000.

Processo penale - Modifiche normative - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (con emissione prima del 2 gennaio 2000, e notificazione dopo tale data, del decreto che dispone il giudizio) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma

Pag. 148

N. 652. Ordinanza del tribunale di Milano del 5 luglio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Regime generale di impignorabilità, salvo che per crediti alimentari (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1041/1988) - Pignorabilità nella misura di un quinto, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nei quali il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto al lavoro, nonché dei principi di tutela del lavoro e di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128.

- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 36

» 150

N. 653. Ordinanza del tribunale di Roma del 13 giugno 2000.

Processo penale - Valutazione della prova - Prevista possibilità di desumere l'esistenza di un fatto da indizi gravi, precisi e concordanti - Lesione del principio del giusto processo (dal quale deriva, asseritamente, la necessità di un sistema basato solamente su prove e non su indizi) - Violazione del principio di eguaglianza, con incidenza sulla libertà personale dei cittadini.

- Cod. proc. pen., art. 192, comma 2.

- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 111

» 151

N. 654. Ordinanza del tribunale di Milano del 15 marzo 2000.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa del contribuente - Opposizione da parte di terzo convivente con il debitore - Improprietà, qualora i beni siano stati acquistati in una precedente vendita esattoriale - Violazione del diritto di difesa - Limitazione irragionevole e ingiustificata del diritto di proprietà del terzo convivente.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a) (ora riprodotto nell'art. 58 dello stesso d.P.R., a seguito del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

- Costituzione, artt. 24 e 42

» 153

N. 655. Ordinanza del giudice di pace di Palermo del 12 maggio 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle inerenti al servizio farmaceutico e al servizio sanitario nazionale - Mancata esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi - Eccesso di delega.

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1, 2, lett. f), e 3.

- Costituzione, art. 76

» 155

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 433

Sentenza 12-24 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di motivazione da parte del giudice *a quo* - Rigetto.

Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale - Poteri di controllo della Commissione tributaria provinciale - Preclusione per il giudice tributario della possibilità di controllare la congruità delle imposte concordate tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente - Lamentata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva e di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art. 48.
- Costituzione, artt. 53, 97, 104, 101, secondo comma, e 108.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sui ricorsi riuniti proposti da Maestrini Iolanda ed altri contro l'Ufficio del Registro di Firenze, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con ordinanza del 28 giugno 1999 — emessa in un giudizio promosso da taluni contribuenti avverso avvisi di accertamento di maggior valore di immobili caduti in successione — ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 53 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non consente alla Commissione tributaria provinciale alcun giudizio sulla congruità delle imposte da versare su cui l'Ufficio e il contribuente si sono accordati».

Il giudice *a quo*, premesso che la sollevata questione appare rilevante ai fini del decidere, giacché, nel corso del processo, dopo che era stato «chiesto ed ottenuto un rinvio per conciliazione alla prima udienza», era pervenuta dall'Amministrazione una proposta di definizione prontamente accolta dalle controparti, osserva che la disposizione censurata consente agli uffici tributari, «a loro insindacabile giudizio e senza neppure motivazione alcuna», di operare «sconti senza limiti rispetto ai valori accertati e sostenuti con la costituzione in giudizio», in assenza di «qualunque parametro di riferimento».

Ad avviso del rimettente, tale «assoluta discrezionalità, esente da motivazione», colliderebbe non solo con il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, ma anche con il disposto dell'art. 53, considerato che, a fronte di «conciliazioni prive di controlli, si realizzano discriminazioni inevitabili, anche senza ipotizzare comportamenti illeciti».

Secondo il giudice *a quo* sarebbe leso, altresì, il principio di «indipendenza» della magistratura da ogni altro potere, consacrato nell'art. 104 della Costituzione; e ciò a motivo della soggezione del giudice tributario — il cui ruolo è delegittimato e ridotto a quello di «notaro» di «un avvenuto accordo su cui non può interferire» — «alle decisioni della Amministrazione», atteso che «il controllo sulla conciliazione proposta è meramente formale e non sulla congruità degli imponibili e, dunque, delle imposte concordate».

Escluso, altresì, che la conciliazione prevista dalla censurata disposizione possa essere equiparata a «quelle che si verificano nell'ambito del giudizio civile», in quanto, nella prima, una delle parti è pubblica «e rappresenta uno degli interessi vitali dello Stato», l'ordinanza rileva che il «paragone» può proporsi, invece, con la materia penale, e, segnatamente, con la «dichiarata incostituzionalità dell'art. 444, comma 2, del codice processuale penale», nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di valutare la congruità della pena proposta in sede di «patteggiamento» dall'imputato e accettata dal pubblico ministero (sentenza n. 313 del 1990).

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare inammissibile o, comunque, infondata la sollevata questione.

Preliminarmente, la difesa erariale, nel rilevare che l'ordinanza di rimessione non indica, in relazione ai commi 1, 4 e 5 del denunciato art. 48, «la sequenza procedimentale in base alla quale in ordine alla proposta di conciliazione si trovi ad esprimersi la Commissione (in udienza) anziché il Presidente della Commissione», osserva che la stessa risulta carente di motivazione «circa la verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della conciliazione, il cui esito negativo soltanto avrebbe potuto rendere rilevante» la sollevata questione.

Nel merito, si sostiene, anzitutto, l'inconferenza dell'invocato parametro di cui all'art. 97 della Costituzione, che sarebbe, infatti, estraneo «all'area della funzione giurisdizionale». Nel rilevare, altresì, che non possono essere confusi tra loro «disciplina dell'azione dell'Amministrazione e poteri che, per ipotetico vincolo costituzionale, dovrebbero» competere al giudice, si nega, al tempo stesso, che il ruolo di quest'ultimo possa considerarsi ridotto a quello di un notaio, essendo, infatti, il medesimo chiamato a verificare il rispetto delle regole temporali e formali dell'accordo stragiudiziale. Il comportamento dell'ufficio finanziario che avanza o accetta la proposta di conciliazione non sarebbe, del resto, svincolato da qualsiasi parametro normativo, valendo in proposito le previsioni del comma 4-bis dell'art. 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (introdotto con l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997), circa l'attività di indirizzo degli uffici finanziari periferici.

«Frutto di erronea sovrapposizione del piano processuale a quello sostanziale» viene ritenuta dall'Avvocatura la denunciata violazione dell'art. 53 della Costituzione, precetto che vincola, infatti, il legislatore «sul piano sostanziale delle regole inerenti alla configurazione delle fattispecie impositive», ma «non in ordine alla configurazione del processo tributario e dei poteri del giudice».

Escluso, altresì, che le valutazioni espresse dall'Amministrazione finanziaria nella procedura conciliativa siano «susceptibili di essere sindacate nel merito dal giudice tributario in un'ottica di tutela delle ragioni del fisco che contrasterebbe con la sua posizione di terzietà», l'Avvocatura ritiene non pertinente l'evocazione dell'art. 104 della Costituzione, riferibile al solo complesso dei giudici ordinari (a differenza di quanto prevede l'art. 108), sostenendo, al tempo stesso, la legittimità dei giudizi ad istanza di parte, retti dal principio dispositivo.

Del pari, non pertinente sarebbe, ad avviso della parte pubblica, il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto tale norma non consentiva al giudice di valutare la rispondenza della pena alla sua finalità rieducativa, così traducendosi in un *vulnus* della stessa funzione costituzionale del titolare del potere di sanzione penale.

Diversa sarebbe, invece, la situazione nel caso della conciliazione giudiziale nel processo tributario, nel quale «l'accordo delle parti supera la necessità della pronuncia giurisdizionale» ed i poteri del giudice sono definiti dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe riguarda l'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non consente alla Commissione tributaria provinciale alcun giudizio sulla congruità delle imposte da versare su cui l'Ufficio e il contribuente si sono accordati».

Con tale disposizione il legislatore, al fine di snellire il contenzioso tributario e di rendere più rapide le relative procedure di accertamento, ha dettato una disciplina della conciliazione giudiziale che, nel testo riformato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevede un rito «ordinario» e un rito «semplificato»: il primo finalizzato ad una composizione della lite, da perfezionare nel corso dell'udienza, sulla base di una previa richiesta formulata da una delle due parti; il secondo ad una definizione della controversia che, giusta le modalità previste dal comma 5 del già menzionato art. 48, si concreta nella presentazione di una proposta dell'Ufficio alla quale il contribuente abbia già prestato adesione.

2. — In riferimento a questa seconda ipotesi, il giudice *a quo*, muovendo dalla premessa che la disposizione censurata consenta agli uffici tributari di addivenire alla conciliazione della lite «a loro insindacabile giudizio e senza neppure motivazione alcuna», in assenza oltretutto di «qualunque parametro di riferimento», ritiene violato, anzitutto, il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. A suo avviso, tale «assoluta discrezionalità, esente da motivazione», lederebbe anche l'art. 53 della Costituzione, considerato che, a fronte di «conciliazioni prive di controlli, si realizzano discriminazioni inevitabili, anche senza ipotizzare comportamenti illeciti».

Sarebbe inciso, al tempo stesso, il principio di «indipendenza» della magistratura da ogni altro potere, consacrato nell'art. 104 della Costituzione; e ciò a motivo della soggezione del giudice tributario — il cui ruolo è delegittimato e ridotto a quello di «notaro» di «un avvenuto accordo su cui non può interferire» — «alle decisioni della Amministrazione», atteso che «il controllo sulla conciliazione proposta è meramente formale e non sulla congruità degli imponibili e, dunque, delle imposte concordate».

3. — Va, anzitutto, respinta l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la questione sarebbe da reputare inammissibile per difetto di motivazione sotto il profilo della rilevanza.

Giova rammentare, al riguardo, che il menzionato art. 48, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel disciplinare il rito c.d. semplificato, dispone che l'Amministrazione può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito, disponendosi, altresì, che «se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione», spetta al presidente valutare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della conciliazione e, se del caso, dichiarare l'estinzione del giudizio.

Poiché, nella specie, la proposta di conciliazione risulta presentata, come si evince dal testo dell'ordinanza, dopo l'udienza di discussione, che era stata rinviata proprio in vista di un possibile accordo fra le parti, non può

dubitarsi che spettasse all'organo collegiale, presso il quale il giudizio risultava ormai incardinato, di provvedere in ordine all'intervenuta proposta conciliativa e, pregiudizialmente, anche di sollevare eventuali incidenti di costituzionalità.

Né può condividersi il rilievo che la questione, per poter essere considerata rilevante, avrebbe richiesto la previa verifica con esito negativo dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della conciliazione, posto che il dubbio sollevato dal giudice concerne proprio la disposizione attributiva della competenza in ordine a tale verifica.

4. — Nel merito la questione è infondata.

Va, in primo luogo, rilevata l'inconferenza del richiamo operato agli artt. 97 e 53 della Costituzione, dovuto, come osserva giustamente la parte pubblica, ad un'erronea sovrapposizione di piani, quello sostanziale e quello processuale. Come si evince dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione, la questione di costituzionalità che essa intende sollevare si incentra essenzialmente sulle funzioni del giudice tributario, assumendo al riguardo che, a fronte della discrezionalità che in *subjecta materia* sarebbe attribuita ai funzionari del fisco, la limitazione dei poteri del giudicante alla sola verifica delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità della conciliazione, senza la possibilità di controllare la congruità delle determinazioni raggiunte fra le parti in causa, porrebbe la norma denunciata in contrasto, tra l'altro, con i sopra richiamati precetti costituzionali.

Così posta la questione, il rimettente non considera che sia l'art. 97 che l'art. 53 esulano dalla tematica in sé della funzione giurisdizionale, attenendo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'uno all'organizzazione dell'amministrazione secondo principi di imparzialità e di buon andamento e, l'altro, alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta alla capacità del contribuente (ordinanze n. 30 del 2000 e n. 322 del 1992).

5. — Il giudice *a quo* ritiene, al tempo stesso, che i poteri spettanti in materia di conciliazione all'amministrazione finanziaria compromettano le sue funzioni anche sotto il profilo dell'indipendenza, così risultando violato l'art. 104 della Costituzione.

Nonostante l'improprio riferimento a quest'ultima disposizione, che ha per oggetto le garanzie di indipendenza istituzionale della magistratura ordinaria considerata nel suo complesso, il problema che l'ordinanza intende sollevare, con riguardo alle competenze del giudice tributario, attiene, come si evince dal contesto della stessa, all'indipendenza funzionale del singolo organo dotato di potere giurisdizionale; all'uopo evocando un principio, il cui fondamento va rinvenuto nell'enunciazione generale dell'art. 101, secondo comma (sentenza n. 440 del 1988), in connessione, quanto ai giudici speciali, come nel caso oggetto di rimessione alla Corte, con l'art. 108 della Costituzione. Orbene, è da escludere che il menzionato principio — il quale, mira ad assicurare, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (sentenze n. 40 del 1964, n. 234 del 1976 e n. 375 del 1996), che l'attività giurisdizionale si svolga sotto l'esclusivo imperio della legge, senza inammissibili influenze esterne — risulti compromesso dalla disposizione denunciata. Infatti, attraverso la medesima, è lo stesso legislatore a definire i limiti della cognizione riservata all'organo giudicante, affidando ad esso, in vista di una più rapida definizione delle controversie tributarie, il compito di accertare se la conciliazione era ammissibile, se rientrava nei casi consentiti e se la relativa procedura è stata correttamente espletata.

Come la Corte ha avuto occasione di rilevare proprio nella sentenza n. 313 del 1990, adottata dal rimettente a sostegno della sollevata questione, il fatto, poi, che al giudice sia attribuito un mero controllo di legittimità non pregiudica l'integrità della funzione, in ragione del ruolo che resta a lui affidato; ruolo che, essendo preordinato alla definizione del giudizio, alla quale le parti non potrebbero altrimenti pervenire, appare di decisivo rilievo e tale da riportarsi alla stessa essenza della funzione giurisdizionale.

Per il resto è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto opina il rimettente, la soluzione accolta in questa sentenza, a proposito dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, non può in alcun modo fungere qui da precedente in vista di un eventuale accoglimento, giacché, secondo quanto è dato evincere dalla motivazione, la declaratoria di incostituzionalità cui la Corte è pervenuta, in detta occasione, ha la sua specifica ragione d'essere nel fatto che la norma allora denunciata, nella sua formulazione originaria, non consentendo al giudice di valutare la rispondenza della pena alla sua finalità rieducativa, si risolveva in un *vulnus* della funzione affidata all'organo giudicante dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, quanto alla determinazione dell'entità della pena stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C1169

N. 434

Sentenza 12-24 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Dipendenti regionali - Prosecuzione del rapporto di impiego oltre i limiti di età - Esclusione di una proroga biennale del servizio (già prevista dalla legge statale per i dipendenti degli enti pubblici non economici), fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - Lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e con i principi di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato o di altre Regioni, di ragionevolezza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 (in relazione all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503), 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal Tribunale amministra-

tivo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Leone Antonio contro la Regione Veneto, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Alfredo Bianchini e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un dipendente della Regione Veneto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di permanenza in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»).

Il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, che, sostituendo l'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, ha statuito che «ai dipendenti regionali non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503», fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale.

Su tale rilievo, il giudice *a quo* fonda la rilevanza della questione, con la considerazione che soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata comporterebbe il buon esito della domanda di permanenza in servizio per un ulteriore biennio, con i conseguenti benefici giuridici ed economici e, quindi, previdenziali, in capo al ricorrente, quanto meno sotto il profilo della ricostruzione della carriera.

Ad avviso del giudice rimettente la norma in questione avrebbe sostanzialmente abrogato una disposizione, che la legge statale avrebbe espressamente dichiarato applicabile anche ai dipendenti «degli enti pubblici non economici», tra i quali dovrebbero essere ricompresi i dipendenti regionali.

Pertanto, la legge regionale in esame sarebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale si porrebbe come norma di principio, non derogabile ad opera di leggi regionali.

Essa determinerebbe, inoltre, in violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza ed imparzialità dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, una disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti della Regione Veneto, rispetto a quelli dello Stato e di altre regioni.

La norma anzidetta, infine, nel prevedere la sospensione temporanea dell'applicazione della norma statale senza, peraltro, ancorare tale sospensione ad un termine finale, concretizzerebbe, in sostanza, un'abrogazione della norma statale.

2. — Nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra ha spiegato intervento la Regione Veneto, sostenendo l'infondatezza della questione.

In data 22 giugno 2000 (fuori termine) è pervenuta memoria della Regione Veneto, che illustra ulteriormente l'infondatezza della anzidetta questione.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in via incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»), contenente

la disposizione che prescrive: «ai dipendenti regionali non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» (proroga del servizio per un biennio), fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale.

È denunciata la violazione dell'art. 117 della Costituzione per contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale, di cui sarebbe espressione l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti della Regione Veneto, rispetto a quelli dello Stato o di altre Regioni, in violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

2. — La questione sollevata è infondata sotto tutti i profili denunciati.

Innanzitutto deve essere rilevata la erroneità dei presupposti su cui si basa l'ordinanza di rimessione, in quanto l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 non contiene affatto una disposizione direttamente cogente per le regioni in ordine ai propri dipendenti, in modo da modificare (imponendo alle regioni di consentire la prosecuzione biennale del rapporto, oltre i limiti di età, con carattere di generalità) o da vincolare in ogni dettaglio l'ordinamento e lo *status* giuridico dello stesso personale regionale. Di conseguenza, completamente ingiustificato è il richiamo fatto nell'ordinanza di rimessione ad una abrogazione della norma statale da parte del legislatore regionale.

A prescindere da ciò, la norma delegata deve essere interpretata alla luce della delega legislativa (art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La *ratio* della delega è, invero, quella di riservare un ambito applicativo più ristretto alla speciale ed eccezionale previsione relativa ai «dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici», in quanto previsione di carattere eccezionale. La necessità di una interpretazione restrittiva è confortata, in particolare, dal confronto con il più ampio oggetto della delega, riferito alla «previdenza» ed al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici (art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché con l'oggetto della delega sul pubblico impiego con richiamo agli artt. 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 421 del 1992, citata).

3. — Inoltre non esiste un principio fondamentale della legislazione statale in base al quale vi sarebbe un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio (sentenze n. 113 del 1999; n. 162 del 1997).

Infatti, il principio fondamentale della legislazione statale, che si desume dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, «è quello secondo il quale il trattenimento in servizio oltre i limiti di età può avvenire solo su istanza dell'interessato». La prosecuzione del rapporto di impiego è configurata dal legislatore statale come eccezione alla regola dei limiti di età per il servizio (rimasti, si noti, immodificati) ed, anche se introdotta con finalità di contenimento della spesa pubblica previdenziale e di quiescenza (permanendo tuttavia il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi complessivamente maggiore rispetto a quello di nuove assunzioni meramente eventuali, anche in relazione a ricorrenti blocchi), non è incompatibile con le disposizioni normative che prevedono la sussistenza dei requisiti per la continuazione del rapporto di impiego con un soggetto pubblico (come l'idoneità fisica, l'assenza di incompatibilità, la persistenza del posto ecc.) (sentenza n. 162 del 1997). Né la suddetta norma può valere a comprimere le attribuzioni del legislatore regionale nella materia degli ordinamenti degli uffici e di provvista e *status* del relativo personale, compresi i limiti di età e il trattenimento in servizio. In detti ultimi specifici campi di regolamentazione non esiste un obbligo per la Regione di conformarsi pedissequamente alle singole disposizioni statali e tantomeno all'intero contenuto dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 (sentenza n. 162 del 1997), essendo vincolata dai principi fondamentali della legislazione dello Stato.

4. — La giurisprudenza della Corte ha sottolineato che in materia esiste un principio di divieto per il legislatore regionale di stabilire in via generale una disciplina che preveda una età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata per la corrispondente categoria dei dipendenti dello Stato (sentenze n. 162 del 1997; n. 186 del 1990 e n. 238 del 1988).

In ordine al limite di età e al prolungamento dell'età pensionabile per il settore pubblico non esistono norme uniformi, essendo diverse a seconda delle categorie di personale e delle esigenze dell'ente. Deve riconoscersi, infatti, al legislatore un'ampia discrezionalità con il limite della manifesta arbitrarietà (sentenze n. 162 del 1997; nn. 380 e 422 del 1994) con l'esclusione di un obbligo di estensione generalizzata al trattenimento in servizio. Di

contro, il bene protetto a garanzia dei diritti previdenziali, è rappresentato, in materia, dal conseguimento della pensione al «minimo», mentre non gode eguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo o il semplice prolungamento del servizio attivo (sentenze n. 195 del 2000; n. 227 del 1997).

5. — La anzidetta discrezionalità deve essere riconosciuta anche al legislatore della Regione Veneto, la cui scelta, per il momento negativa, non può ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria, in attesa della adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale. In altri termini, la Regione ha voluto, in relazione alla situazione del proprio personale, attendere una verifica delle esigenze organizzative e del nuovo assetto, prima di accogliere nel proprio ordinamento un prolungamento biennale a domanda dei limiti di età per tutte le categorie dei propri dipendenti.

Come ulteriore conseguenza deve escludersi che la suddetta scelta possa contrastare con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), essendo anzi confligente con detti principi la pretesa di un indiscriminato trattenimento in servizio, indipendente da una valutazione necessaria al fine di verificare l'esigenza di personale e la persistenza di posti di organico da parte della amministrazione.

6. — Infine, non può parlarsi di disuguaglianza e disparità di trattamento, poiché, in assenza di un principio di necessaria uniformità, lo stesso legislatore non ha sempre scelto l'applicabilità generale del prolungamento biennale a domanda del servizio oltre i limiti di età, avendolo, di contro, escluso per una serie di categorie di personale (sentenze nn. 422, 380 del 1994; n. 475 del 1993) o in relazione alla situazione finanziaria dell'ente (sentenza n. 113 del 1999), ovvero avendolo condizionato a valutazioni inerenti alle esigenze di servizio (cfr. sentenza n. 162 del 1997).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 435

Ordinanza 12-24 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48.
- Costituzione, artt. 2, 23 e 53.

Contenzioso tributario - Conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie - Verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, nonché proponibilità delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 5.
- Costituzione, artt. 23, 97 e 101.

Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Competenza del dirigente dell'ufficio a determinare le condizioni della proposta e dell'accettazione - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 37, comma 4-bis.
- Costituzione, artt. 23 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Como sul ricorso proposto da Peverelli Orlando contro l'Ufficio delle imposte dirette di Como, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto l'omessa indicazione per l'anno 1988 di redditi di lavoro autonomo occasionale, la Commissione tributaria provinciale di Como, con ordinanza del 5 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento» in tema di conciliazione delle controversie tributarie, per contrasto con gli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;

del comma 5 della citata disposizione, «nella parte in cui consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione extraprocessuale di dette controversie», lamentando la violazione dell'art. 23 della Costituzione;

dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui «demanda al dirigente dell'ufficio la determinazione delle condizioni della proposta e dell'accettazione», per contrasto con gli artt. 23 e 97 della Costituzione;

del medesimo comma 5 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, «nella parte in cui attribuisce al giudice la verifica dei presupposti e condizioni di ammissibilità della conciliazione», in violazione degli artt. «97 e 101 segg.» della Costituzione;

che il rimettente, nel rilevare che la carenza di «una corretta procedimentalizzazione di criteri legali ed amministrativi» di definizione della conciliazione delle controversie tributarie può dar luogo ad abusi non consentiti in uno Stato di diritto, lamenta che il legislatore, inserendo nell'esercizio di una funzione statale regole proprie dell'impresa, abbia introdotto «il principio dell'imposizione negoziata, anzi della determinazione concordata dell'obbligazione tributaria»;

che, ad avviso del giudice *a quo* ne risulterebbe sacrificata, per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, l'esigenza del concorso alle spese pubbliche in base alla capacità effettiva, in vista del solo scopo di conseguire un immediato incremento delle entrate, senza che i dubbi di costituzionalità possano ritenersi superati in forza dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, integrativo dell'art. 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992, il quale affida l'imparzialità dell'Amministrazione «alle diversificate iniziative dei dirigenti circa le condizioni della proposta e dell'accettazione, ... neppure portate a conoscenza del giudice tributario»;

che, al tempo stesso, il rimettente ritiene privo di giustificazione «un intervento del giudice circa i presupposti e le condizioni della conciliazione extraprocessuale», essendo demandata, nel vigente quadro normativo, la determinazione dell'obbligazione «al riservato ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione»;

che, a quest'ultimo riguardo, l'ordinanza, nel rilevare che i dubbi di incostituzionalità dell'istituto della conciliazione parrebbero destinati a permanere anche a fronte di una interpretazione estensiva o adeguatrice della norma sui poteri del giudice tributario, osserva che, attualmente, l'intervento di quest'ultimo «è palesemente ripetitivo dell'esame già compiuto in via preliminare» (art. 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992), «circa l'ammissibilità del ricorso e la capacità processuale del ricorrente», risultando, quindi, aggravato «inutilmente il procedimento della fattispecie conciliativa»;

che, in ogni caso, secondo il rimettente, «se (il sistema) è conforme ai valori costituzionali», si riverberano sul giudice «riserve e sospetti per eventuali violazioni e/o errori delle parti nell'accordo conciliativo», perché «d'apparente» ed inutile controllo a lui demandato lo rende formalmente partecipe dell'esercizio del potere di disposizione del credito d'imposta, mentre «il riparto delle competenze ed il principio della separazione dei poteri ... esigono che gli sia demandato solo il compito di dichiarare l'estinzione del giudizio»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che l'ordinanza, nel denunciare le varie disposizioni sulla conciliazione giudiziale delle controversie tributarie, prospetta in realtà due diverse e contrastanti questioni;

che la stessa, infatti, da un lato, deduce l'incostituzionalità dell'istituto della conciliazione giudiziale, chiedendone la caducazione, con l'effetto di un'espansione delle competenze del giudice verso una cognizione piena delle controversie suddette, e, dall'altro, assumendo, sia pure in via di mera ipotesi, la conformità a Costituzione dell'istituto di cui trattasi, chiede che venga dichiarato illegittimo l'art. 48, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con una pronuncia che, nel ridurre — in termini che, invero, non appaiono del tutto chiari e definiti — la funzione del giudice al «solo compito di dichiarare l'estinzione del giudizio», escluda così la verifica, da parte del medesimo, delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità della conciliazione raggiunta fuori di udienza;

che, pertanto, in ragione della rilevata contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza, le questioni sono da reputare manifestamente inammissibili (sentenza n. 286 del 1999 ed ordinanze n. 233 e n. 373 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;

dell'art. 48, comma 5, del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della Costituzione;

dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione;

Sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 436

Ordinanza 12-24 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Proclamazione - Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali per inosservanza dell'obbligo di preavviso - Ritenuta, implicita, previsione della determinazione e applicazione delle sanzioni da parte del datore di lavoro - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di libertà sindacale nonché del diritto di sciopero - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 39 e 40.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Federazione Nazionale Lavoratori Elettrici CGIL ed altro e l'ENEL, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di due giudizi riuniti, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che il primo giudizio concerne un procedimento di repressione della condotta antisindacale introdotto dalla Federazione Nazionale Lavoratori Elettrici (FNLE) aderente alla CGIL contro l'ENEL, avente ad oggetto la dichiarazione del carattere antisindacale del comportamento da questa tenuto in vista di uno sciopero regionale in data 23 settembre 1992 e concretatosi — sulla premessa del mancato rispetto del termine minimo di preavviso ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) nel testo all'epoca vigente — in una serie di comunicati di asserito contenuto intimidatorio nei confronti dei lavoratori e quindi nell'invio di comunicazioni con le quali si annunciava la sospensione dell'accredito dei contributi sindacali per il mese di settembre del 1992 e la loro rimessione all'INPS, nonché la sospensione del permesso sindacale per il dipendente Luigi Lucarini, segretario regionale della FNLE;

che il secondo giudizio ha ad oggetto un ricorso ex art. 700 c.p.c. da quest'ultimo introdotto per ottenere un ordine all'ENEL di non dar corso alla misura nei suoi riguardi;

che la questione di costituzionalità è stata sollevata con riferimento alla parte del suddetto art. 4 della legge n. 146 del 1990, che affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la violazione delle

regole circa la proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali», «sia pure nei termini e alle condizioni di cui alla sentenza di questa Corte 20 febbraio 1995, n. 57, in quanto vi sarebbe contrasto della norma denunciata con gli articoli 3, primo e secondo comma, 39 e 40 della Costituzione;

che il rimettente sostiene che nella citata sentenza questa Corte, avendo deciso nei limiti delle questioni che allora le erano state rimesse, non avrebbe esaminato la questione della contrarietà a Costituzione dell'attribuzione all'impresa datoriale del «diritto-potere di sanzionare il sindacato per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 della legge» n. 146 del 1990;

che l'ordinanza di rimessione argomenta, quindi, la non manifesta infondatezza della questione, non reputando sufficiente a garantire il rispetto degli invocati parametri costituzionali l'ampliamento delle funzioni della Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 146 del 1990, determinato dalla sentenza n. 57 del 1995;

che in punto di rilevanza il rimettente enuncia che, essendo emerso dall'espletata istruzione che effettivamente l'obbligo di preavviso non venne rispettato, l'applicazione delle minacciate sanzioni dovrebbe essere ritenuta giustificata e le domande oggetto dei giudizi riuniti dovrebbero essere, quindi, rigettate, mentre, ove la prospettata questione di costituzionalità fosse accolta, le controversie potrebbero avere esito diverso in conseguenza dell'esclusione del potere sanzionatorio del datore di lavoro;

che è intervenuto in giudizio tardivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite la difesa erariale.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), la quale, oltre ad introdurre modificazioni negli articoli 2 e 4 ed in altri della legge n. 146 del 1990, all'art. 16 ha disposto, al primo comma, che le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, ha sancito, nel secondo comma, che le sanzioni comminate anteriormente a tale data sono estinte, e stabilito, nel terzo comma, che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le suddette violazioni, pendenti in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese;

che tale *jus superveniens* essendo le sanzioni delle quali si discute nei giudizi a *quibus* anteriori alla data del 31 dicembre 1999, integra un obbiettivo mutamento del quadro normativo potenzialmente idoneo a disciplinare detti giudizi;

che, pertanto, essendo il *jus superveniens* atto ad incidere sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, si impone, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché riesamini la persistenza della rilevanza della questione stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 437

Sentenza 12-25 ottobre 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso della Valle d'Aosta - Ammissibilità del conflitto limitatamente ai profili della lesione di competenze costituzionalmente garantite alla ricorrente.

Tutela del paesaggio - Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione regionale per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'alpeggio sito in località «Rondere» nel Comune di Lillianes - Annullamento da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ricorso della Regione per conflitto di attribuzione - Assenza di previa comunicazione alla Regione Valle d'Aosta dell'avvio del procedimento di annullamento - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione - Accoglimento del ricorso regionale - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.

- Decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali 29 ottobre 1996.
- Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 4, in relazione all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Costituzione, artt. 9, 97 e 116.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali del 29 ottobre 1996, di annullamento, ai sensi della legge n. 431 del 1985, dell'autorizzazione n. 11184/1995 del 28 dicembre 1995 rilasciata dalla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della legge 1497 del 1939, al Signor Ennio Vallomy per la ristrutturazione e l'ampliamento di un alpeggio sito nel comune di Lillianes, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 20 dicembre 1996, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 20 dicembre 1996 e depositato il successivo 24 dicembre, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto emesso in data 29 ottobre 1996 dal Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali ed ambientali (oggi Ministero per i beni ed attività culturali), con cui è stata annullata l'autorizzazione rilasciata dalla predetta Regione, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un alpeggio sito nel comune di Lillianes.

Assume la Regione ricorrente che il decreto impugnato violerebbe le competenze spettanti alla medesima in base agli artt. 2 e 4 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), in relazione all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 ed all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed in relazione, altresì, ai principi desumibili dagli artt. 97 e 116 della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, l'atto *de quo* si porrebbe in contrasto anche con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione nell'esercizio delle rispettive competenze.

Infatti, pur nella consapevolezza dell'applicabilità alla Regione autonoma della Valle d'Aosta della disciplina posta dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per aver questa introdotto norme di grande riforma economico-sociale, tuttavia non si è tenuto conto della particolare posizione che, nella materia, spetta alla Regione medesima, giacché, per statuto, è ad essa attribuita una competenza legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio» (art. 2, lettera *q*), cui corrisponde anche la relativa competenza amministrativa (art. 4); inoltre, a mente dell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, alla Regione Valle d'Aosta sono state trasferite «le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali dello Stato esercitano per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio».

Nella specie, il procedimento, che ha caratterizzato l'emanazione dell'atto impugnato, si è distaccato dal modello ispirato al principio di leale cooperazione, in quanto l'organo statale non ha dato alcun riscontro alla comunicazione ricevuta, né ha chiesto dati o documenti o precisazioni; non ha espresso obiezioni o contestazioni, così come non ha ricercato una concertazione o anche solo una consultazione con la Regione, ma ha sovrapposto autoritativamente la propria valutazione a quella espressa dalla Regione stessa, travalicando i poteri di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Sotto altro profilo, la Regione deduce che le attribuzioni dello Stato in materia di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 è legato al rispetto di termini rigorosi, nel senso che il potere del Ministro deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione.

Nella specie, di contro, il decreto impugnato è stato emesso il 29 ottobre 1996, mentre la comunicazione effettuata dalla Regione, con allegato il provvedimento adottato, risalirebbe al 18 gennaio del 1996: ben oltre, quindi, il termine utile per esercitare il potere di annullamento.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione del conflitto. In particolare, rileva che il proposto conflitto è sostenuto da motivi che si fondano sulla deduzione di vizi di legittimità e, come tali, soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Inoltre, rileva l'Avvocatura, nel contesto della procedura di annullamento prevista dal nono comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, non può trovare applicazione il principio di leale cooperazione così come inteso, nella specie, dalla Regione ricorrente data la natura dell'intervento repressivo dello Stato e data la incompatibilità con l'osservanza del termine di 60 giorni assegnato dalla legge all'esercizio del potere di annullamento; quest'ultimo, peraltro, è stato svolto senza travalicare i limiti propri del potere di annullamento.

3. — Il ricorso era stato fissato per l'udienza pubblica del 25 novembre 1997 e successivamente del 6 luglio 1999 e rinviato a nuovo ruolo sempre su istanza della Regione ricorrente.

In prossimità della nuova data fissata per la pubblica udienza la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha fatto pervenire una memoria, con la quale, richiamandosi alle sue istanze di rinvio in occasione della fissazione delle precedenti udienze, precisa che la Commissione paritetica, investita della questione relativa ai rapporti tra l'Amministrazione regionale ed il Ministero in ordine all'esercizio dei poteri di cui trattasi, ha ritenuto di predisporre lo schema di due commi da aggiungere all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.

Tuttavia, lo schema di norme non risulta ancora sottoposto al Consiglio dei ministri.

In tale situazione la Regione ha rappresentato il proprio attuale interesse alla decisione del conflitto in questione.

Nel merito, ribadisce le proprie ragioni, sottolineando come la giurisprudenza costituzionale, pur dando atto che la disciplina di cui alla legge n. 431 del 1985 abbia introdotto norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, ha, tuttavia, affermato che la concorrenza di poteri che ne deriva deve essere caratterizzata, comunque, dalla rispondenza al principio della leale cooperazione.

Nella memoria, si segnala, altresì, che nel nostro ordinamento possono coesistere i presupposti per la proposizione del ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e del ricorso per conflitto di attribuzione, trattandosi di rimedi che operano su piani diversi.

In particolare, nella specie, la Regione ha lamentato la lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

Nella memoria, si aggiunge che con il provvedimento impugnato si è voluto sovrapporre la valutazione operata in sede ministeriale a quella operata in sede regionale. In realtà, quindi, si è trattato di un annullamento per motivi di merito, mentre è pacifico che la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 consente un potere di annullamento di ufficio solo per motivi di stretta legittimità.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione, proposto nei confronti dello Stato dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta con ricorso notificato il 20 dicembre 1996, riguarda il decreto ministeriale 29 ottobre 1996, emesso dal Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con cui è stata annullata, ai sensi dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) come integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) l'autorizzazione della Regione autonoma Valle d'Aosta 28 dicembre 1995, n. 11184/1995, rilasciata, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'alpeggio sito in località «Rondere» nel comune di Lillianes.

La Regione deduce la violazione degli artt. 2 e 4 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), in relazione all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 ed all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai principi desumibili dagli artt. 97 e 116 della Costituzione.

2. — Preliminarmente deve essere affrontato il problema dell'ambito di ammissibilità dei motivi dedotti dalla Regione in sede di conflitto, accennato dalla difesa di entrambe le parti.

Certamente devono restare al di fuori del presente conflitto i profili non aventi tono costituzionale e che non attengono alla sfera delle competenze costituzionalmente garantite alla Regione autonoma Valle d'Aosta, ma che riguardano semplicemente aspetti procedurali dell'atto oggetto del conflitto, senza alcun riflesso sui rapporti tra Regione e Stato in ordine alla ripartizione delle sfere di competenza e sugli effetti che un atto statale può produrre su funzioni già esercitate dalla Regione, nella specie, in base a previsione statutaria (artt. 2, lettera g) e 4 dello statuto regionale approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948).

Si tratta, invece, di verificare, in questa sede di conflitto, se lo Stato abbia esorbitato dalla propria sfera di attribuzioni in una materia, come quella della tutela del paesaggio, in cui la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha funzioni legislative primarie e amministrative proprie, e nello stesso tempo lo Stato deve conservare «indefettibili compiti di rilievo nazionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali, unitariamente intesi in base all'art. 9 della Costituzione» (v. sentenze n. 334 del 1998; n. 157 del 1998 a proposito di regioni a statuto ordinario; n. 341 del 1996, a proposito di regione ad autonomia speciale, e n. 151 del 1986) in parte surrogatori o supplementivi, in parte correttivi ad estrema difesa dei vincoli.

Così delimitati gli ambiti di ammissibilità del conflitto, deve essere affermato che il conflitto proposto dalla Regione Valle d'Aosta è ammissibile per la parte in cui prospetta una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente (sentenze n. 157 del 1998 e n. 473 del 1992).

3. — Ai fini della soluzione del conflitto occorre richiamare i seguenti principi in materia di paesaggio e di rapporti tra Stato e Regione:

a) il regime giuridico dei provvedimenti autorizzativi regionali in materia paesistica è definito esaustivamente dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il quale pone — a carico di tutte le Regioni, anche di quelle ad autonomia speciale — l'obbligo di comunicazione di tali provvedimenti — insieme alla relativa documentazione — al Ministero per i beni culturali ed ambientali, proprio ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e di estrema difesa del vincolo paesistico (sentenze n. 341 del 1996; n. 151 del 1986);

b) tali poteri statali di cui alla legge n. 431 del 1985 (che comprendono anche il potere di eventuale annullamento dell'autorizzazione concessa dalla regione), proprio per il fatto di essere posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come norme fondamentali di riforma economico-sociale, in conformità, del resto, alla esplicita ed, in questo caso, pertinente autoqualificazione contenuta nell'art. 2 della stessa legge (sentenze n. 341 del 1996; n. 151 del 1986);

c) la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali è affidata ad un sistema di intervento pubblico basato su competenze statali e regionali che concorrono o si intersecano, in una attuazione legislativa che impone il contenimento dei rispettivi interessi, con l'osservanza in ogni caso del principio di equilibrata concorrenza e cooperazione tra le due competenze, in relazione ai momenti fondamentali della disciplina stabilita a protezione del paesaggio (v. sentenze n. 157 del 1998; n. 170 del 1997);

d) non sussiste una incompatibilità tra la leale collaborazione tra Stato e Regione, da attuarsi concretamente attraverso la semplice informazione alla regione dell'avvio del procedimento di annullamento, e la previsione normativa del termine perentorio di sessanta giorni per l'esercizio di detto potere di annullamento, in quanto la semplice informativa alla regione può essere data con qualsiasi mezzo di comunicazione ed in maniera sintetica, senza la necessità di contestazione o di acquisizione del previo parere regionale.

4. — L'interferenza ed il particolare reciproco legame delle funzioni regionali e statali, nella specifica materia di tutela dei beni paesaggistici, con la previsione del potere dello Stato di annullamento di autorizzazioni rilasciate dalla regione, esigono la piena attuazione del principio di leale cooperazione, che deve caratterizzare le relazioni degli organi istituzionali, cui sono affidate le funzioni previste dall'art. 9 della Costituzione, «nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello ispirato» al detto «principio» (sentenza n. 151 del 1986).

Tale principio di leale cooperazione deve attuarsi in forme concrete ed effettive ed operare reciprocamente (non in modo unidirezionale: v. sentenza n. 341 del 1996 citata) tra Stato e Regione autonoma della Valle d'Aosta: di modo che, come questa Regione è soggetta all'obbligo di comunicare immediatamente le rilasciate autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di trasmettere la relativa documentazione (con decorrenza del termine per l'intervento statale), così lo Stato deve essere tenuto all'obbligo di dare, alla stessa Regione (avente specifica competenza nella materia in base a statuto), tempestiva notizia che il riesame-controllo di mera legittimità sta dando avvio ad una procedura (di secondo grado) per l'annullamento della autorizzazione.

5. — Non può ritenersi — come invece sostiene la difesa dello Stato — irrilevante, ai fini del procedimento (in corso) di annullamento, la comunicazione alla Regione Valle d'Aosta, in quanto anche essa è titolare (sia pure come espressione di concorrenza di poteri, secondo un modello ispirato alla leale cooperazione: sentenza n. 151 del 1986; v. anche sentenza n. 242 del 1997) della funzione di tutela del paesaggio, rientrando anche nella sfera degli interessi regionali per previsione statutaria e quindi esercitabile anche autonomamente secondo le previsioni di legge. La semplice comunicazione, infatti, può consentire alla Regione (così come tale possibilità non può essere esclusa per il soggetto titolare della autorizzazione) di fornire — se crede opportuno — eventuali ulteriori elementi, documenti o delucidazioni, tenuto conto dei termini perentori per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione da parte dello Stato e, a sua volta, di informare il soggetto titolare della stessa autorizzazione (rilasciata dalla medesima Regione, con conseguenti eventuali responsabilità) dei rischi di iniziare o proseguire i lavori oggetto di autorizzazione regionale, efficace ed operante pure in pendenza del termine per l'annullamento.

Infine deve essere sottolineato che l'anzidetto esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche come espressione di sistema di concorrenza di poteri, realizzato non attraverso un atto complesso o una intesa, costituisce sempre una fase di secondo grado (rispetto ad una autorizzazione regionale perfetta ed efficace), nella quale vi è possibilità di introdurre — d'ufficio o su iniziativa dei soggetti portatori di interessi qualificati — documentazione ed elementi di fatto ulteriori rispetto all'istruttoria regionale. Questa speciale fase di secondo grado si caratterizza per l'autorità (statale) diversa da quella di primo grado (regionale), con un diverso responsabile del procedimento (argomentando anche da d.m. 13 giugno 1994, n. 495, art. 9 e tabella a) con poteri anche istruttori. Soprattutto la differenziazione si rileva nella discrezionalità propria di tale potere di annullamento statale, il cui esercizio e messa in moto d'ufficio (anche se ha per presupposto necessario, per la decorrenza del termine, la trasmissione di copia della autorizzazione regionale con la relativa documentazione) non è mai assolutamente dovuto o vincolato, ma è sempre eventuale e collegato alla valutazione discrezionale di esigenze «di estrema difesa del vincolo paesistico».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, senza previa comunicazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta dell'avvio del procedimento, annullare, ai sensi dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, una autorizzazione rilasciata, in base all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla medesima Regione; conseguentemente annulla il decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali ed ambientali 29 ottobre 1996, impugnato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1171

N. 438

Ordinanza 12-25 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale non di ruolo - Equo indennizzo - Concessione ai docenti con incarico inferiore ad un anno nelle scuole statali - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra gli stessi insegnanti non di ruolo, con violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di motivi nuovi o diversi - Non pertinenza dell'ulteriore parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 6 dicembre 1966, n. 1077, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale amministra-

tivo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Lagotti Ambretta contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — con ordinanza del 21 dicembre 1998, emessa nel corso del giudizio promosso da una docente non di ruolo di una scuola media statale, con incarico infrannuale, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i quali le veniva negato, rispettivamente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta a seguito di infortunio *in itinere* e la concessione dell'equo indennizzo — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), «nella parte in cui non prevede la concessione dell'equo indennizzo nei confronti dei docenti precari delle scuole statali con incarico inferiore ad un anno o che avrebbero potuto ottenere un incarico annuale, ... qualora non avessero subito l'infortunio»;

che l'ordinanza rammenta, in punto di fatto, che la ricorrente nel giudizio principale, a seguito di sinistro automobilistico, patito «mentre si recava a prestare la propria attività lavorativa», è stata riconosciuta affetta da infermità — concretante «una menomazione dell'integrità fisica e, quindi, un danno alla salute, tutelata dall'art. 32 della Costituzione» — «ascrivibile alla sesta categoria della tabella A allegata alla legge n. 648 del 18 agosto 1950 e successive modificazioni», ma, nonostante ciò, l'istanza volta a conseguire l'equo indennizzo è stata respinta sulla base del menzionato art. 4 della legge n. 1077 del 1966, «perché titolare di un incarico precario di insegnamento di durata infrannuale anziché superiore ad un anno»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nel prevedere la concessione dell'equo indennizzo ed il rimborso delle spese connesse «solo per i docenti non di ruolo con incarico di durata non inferiore ad un anno e nell'escludere i docenti precari con incarico infrannuale in base al solo parametro temporale», si pone in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, «per violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute»;

che, in particolare, il giudice *a quo* nel rilevare che il censurato art. 4 trascura che le funzioni dei docenti sono identiche, potendo, oltretutto, il docente con incarico infrannuale «ottenere la proroga o il rinnovo dello stesso, od un nuovo incarico», osserva che, pertanto, possono «verificarsi situazioni incongruenti», come quella del docente precario con incarico non inferiore ad un anno, il quale può ottenere la concessione dell'equo indennizzo per infortunio subito il primo giorno di lavoro, laddove il docente con incarico infrannuale «può subire lo stesso incidente, dopo diversi mesi di servizio anche se di durata inferiore ad un anno, senza ottenere lo stesso beneficio»;

che, infine, il rimettente sostiene che «la ricorrente, qualora non avesse subito l'infortunio, avrebbe ottenuto un incarico considerato corrispondente ad un anno scolastico», circostanza, questa, comprovata «dalla durata dell'incarico conferito alla docente chiamata a sostituirla, a seguito dell'infortunio subito»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per sentir dichiarare inammissibile o, comunque, infondata o manifestamente infondata la sollevata questione, insistendo nelle medesime conclusioni anche con memoria illustrativa successivamente depositata.

Considerato che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 è stata già esaminata dalla Corte, che l'ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 710 del 1988;

che, in quell'occasione, si è avuto modo di affermare che la diversità di disciplina, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, posta dalla disposizione denunciata tra dipendenti statali non di ruolo in relazione

alla durata dell'incarico, trova «fondamento nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto e nella esigenza di attribuire tutela, agli effetti che qui rilevano, soltanto alle attività destinate a svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata, discrezionalmente stabilito dal legislatore»;

che, pertanto, a prescindere dal rilievo di mero fatto sull'incarico annuale che la ricorrente nel giudizio *a quo* avrebbe ottenuto «qualora non avesse subito l'infortunio», come tale insuscettibile di dar luogo ad un problema di costituzionalità (vedi, tra le molte, sentenze n. 417 del 1996 e n. 295 del 1995), non appaiono prospettati dal rimettente, sotto l'esaminato profilo di censura, motivi nuovi o diversi che possano indurre a mutar d'avviso rispetto al menzionato precedente orientamento;

che, peraltro, l'ordinanza, con motivazione assai scarna, muovendo dall'assunto che nella specie vi è stata una «menomazione dell'integrità fisica» e, quindi, un «danno alla salute», ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della Costituzione;

che, tuttavia, l'evocazione di tale ultimo parametro non appare pertinente, giacché l'istituto dell'equo indennizzo si inserisce nel sistema previdenziale per le invalidità subite dai pubblici dipendenti, distinguendosi così dall'ordinaria tutela risarcitoria per il pregiudizio all'integrità fisica, alla quale il rimettente, sia pure in estrema sintesi, sembra alludere nel richiamare la categoria del danno alla salute;

che, dunque, la questione va dichiarata, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 439

Ordinanza 12-25 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in un procedimento connesso che si avvale della facoltà di non rispondere - Acquisizione, mediante il meccanismo delle contestazioni, e utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Asserita lesione del principio del giusto processo e in particolare del contraddittorio nella formazione della prova - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1992, n. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dal Tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di Ielo Carmelo ed altri, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Locri, con ordinanza emessa il 23 marzo 2000, nel corso dell'udienza dibattimentale di un processo penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998, per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che, in sede di esame dibattimentale di persona imputata in un procedimento connesso *ex art.* 210 cod. proc. pen., questa aveva dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere;

che, in mancanza dell'accordo delle parti sulla lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva chiesto di contestare alla stessa il loro contenuto onde consentirne l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, secondo quanto stabilito dalla norma denunciata;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* ripercorre preliminarmente l'articolato iter storico della disciplina dettata dalla disposizione impugnata, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si avvalgano della facoltà di non rispondere;

che il rimettente ricorda, in particolare, come — dopo le sentenze di questa Corte n. 254 del 1992 e n. 60 del 1995 e l'intervento del legislatore ordinario con legge 7 agosto 1997, n. 267 — la Corte si fosse nuovamente pronunciata, dichiarando, con sentenza n. 361 del 1998, l'illegittimità costituzionale del novellato art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiutasse

o comunque omettesse in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, si applicasse l'art. 500, commi 2-*bis* e 4, cod. proc. pen., in tema di contestazioni nell'esame testimoniale;

che tale quadro normativo risulta, peraltro, profondamente inciso dalla recente legge costituzionale n. 2 del 1999, volta ad inserire nella Carta fondamentale i principi del «giusto processo», la quale, modificando l'art. 111 della Costituzione, ha in particolare stabilito, da un lato, che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova», e, dall'altro, che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» (nuovo quarto comma dell'art. 111 della Costituzione);

che, inoltre, il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35 — emanato in attuazione dell'art. 2 della citata legge costituzionale, che demandava alla legge ordinaria il compito di regolare l'applicazione dei nuovi principi nei procedimenti penali in corso alla sua entrata in vigore — ha sancito l'immediata operatività dei principi stessi in tali procedimenti, fatte salve alcune regole speciali, relative segnatamente alla valutazione a fini di prova delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento: ipotesi, questa, che peraltro non ricorre nel giudizio *a quo* pure già in corso alla data di entrata in vigore della legge di modifica costituzionale;

che, pertanto, la norma processuale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. — rimasta immutata e tuttora in vigore, in quanto non «compresa» nella ricordata disciplina transitoria — dovrebbe misurarsi, anche nel giudizio *a quo* con il nuovo parametro costituzionale, al quale non risulterebbe in effetti allineata;

che, infatti, il meccanismo delle contestazioni — introdotto dalla sentenza della Corte n. 361 del 1998, integrativa del testo della disposizione denunciata — consentendo l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da persone che abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, vulnererebbe tanto il principio del contraddittorio nella formazione della prova, quanto il divieto di fondare l'affermazione della colpevolezza dell'imputato su dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore;

che, peraltro, onde rimuovere la norma dall'ordinamento — sottolinea conclusivamente il giudice *a quo* — si renderebbe necessario sollevare l'incidente di costituzionalità, giacché, per principio generale, la legge costituzionale sopravvenuta non abrogherebbe, travolgendole automaticamente, le leggi ordinarie che risultino in contrasto con essa, potendo la loro ablazione aver luogo solo in esito allo scrutinio di costituzionalità davanti a questa Corte;

che il rimettente osserva, infine, in punto di rilevanza, come l'accoglimento della questione eviterebbe ad esso giudice *a quo* di «prendere in considerazione» la richiesta del pubblico ministero e di valutare, quindi, se le dichiarazioni di che trattasi, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni, siano utili ai fini della prova della responsabilità dell'imputato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998, per contrasto con il quarto comma dell'art. 111 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il quale, nella cornice del più generale inserimento nella Carta fondamentale dei principi compendati nella espressione del «giusto processo», li articola specificamente nell'ambito processuale penale, restando peraltro affidato al legislatore ordinario il compito — ad esso proprio — di definire l'architettura degli istituti processuali e di calibrarne dinamica e struttura;

che il rimettente, nel sollevare la questione, muove dalla premessa della perdurante vigenza della norma denunciata e della sua applicabilità nel giudizio *a quo*: assumendo, per un verso, che «la legge costituzionale sopravvenuta ... non abroga, facendole decadere automaticamente, le norme processuali ordinarie che le si pongono in contrasto», così da rendere necessario, quale unico rimedio, il sindacato di costituzionalità demandato a questa Corte; e ritenendo, sotto altro profilo, che l'impugnato art. 513, comma 2, cod. proc. pen. non sarebbe intaccato neppure dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35 — volto ad introdurre la disciplina intertemporale dei nuovi principi rispetto ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 2 della legge stessa — in quanto «non compreso» nella relativa disciplina;

che, proprio nella prospettazione del giudice rimettente, sotto questo secondo profilo, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare peraltro manchevole: il giudice *a quo* si è limitato, infatti, nella sostanza, ad escludere l'avvenuta caducazione espressa della norma censurata ad opera di altra fonte di omologo rango, prendendo in esame solo il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000; mentre ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibile abrogazione della norma stessa — almeno in riferimento ai procedimenti in corso, quale quello di cui è investito — per incompatibilità con il disposto del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge, come modificato in sede di conversione, che rende immediatamente applicabili in detti procedimenti «i principi di cui all'art. 111 della Costituzione», fatte salve le disposizioni dei successivi commi (disposizioni che non assumono rilievo nella specie, secondo quanto lo stesso rimettente puntualizza);

che, in tal modo, il problema della perdurante applicabilità della norma denunciata con riguardo ai processi in corso problema che nasce a seguito della successiva disciplina della stessa materia — viene a porsi non già sul piano dei rapporti tra legge ordinaria e legge costituzionale posteriore — aspetto, quest'ultimo, che è l'unico ad essere stato deliberato dal giudice *a quo* — bensì sul versante della successione fra norme dello stesso rango, fenomeno che resta senz'altro regolato dai principi generali stabiliti dall'art. 15 delle preleggi;

che l'esigenza di verifica, da parte del rimettente, circa l'effettiva applicabilità della norma impugnata nel giudizio *a quo* tanto più si impone, in quanto lo stesso rimettente ha posto a base del quesito di costituzionalità l'asserita incompatibilità tra tale norma ed il nuovo precetto costituzionale, poi «trasfuso», mediante espresso richiamo, in disposizione di legge ordinaria;

che, di conseguenza, risolvendosi l'omesso esame di tale aspetto in un difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 440

Sentenza 12-25 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 cod. proc. pen.) - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, conformemente alla interpretazione data dalla sentenza n. 179 del 1994 - Asserita violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Cod. proc. pen., art. 512.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio da parte di costoro della facoltà di astenersi dal deporre - Acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2-bis e 4.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, secondo comma-bis e quarto, e 512 del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte di assise di Nuoro, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di assise di Nuoro ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che sia data lettura, nel corso del dibattimento, dei verbali relativi alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero da persone informate sui fatti che non abbiano inteso avvalersi della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., esercitando invece tale loro diritto nel dibattimento, nonché dell'art. 500, secondo

comma-*bis* e quarto, dello stesso codice, nella parte in cui, «ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione», consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, dei verbali di informazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima indicate.

Osserva in fatto la Corte rimettente che nel corso del dibattimento la madre ed il fratello di due imputati, di cui era stata disposta l'assunzione come testimoni ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., avevano dichiarato di avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. Il pubblico ministero aveva quindi chiesto l'acquisizione e la lettura dei verbali delle informazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari, facendo rilevare che prima dell'assunzione di dette informazioni i predetti soggetti, avvisati della facoltà di astenersi, avevano dichiarato che non intendevano avvalersene.

Al riguardo, il giudice *a quo* rileva che con sentenza n. 179 del 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., ritenendo che tale norma consentisse la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non deporre.

Peraltro — prosegue il rimettente — successivamente a tale decisione la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha modificato l'art. 111 della Costituzione, introducendo nell'ordinamento il principio del contraddittorio nella formazione della prova, «con la ulteriore specificazione che “la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore”».

Il rimettente ritiene pertanto che l'art. 512 cod. proc. pen., nella parte in cui consente — secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale — la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persone che, in dibattimento, si avvalgono della facoltà di non testimoniare, benché in precedenza avessero rinunciato a tale facoltà, sia in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, perché «non consentirebbe alle parti diverse dal p.m. di procedere al controesame dei testi».

D'altro canto, «ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione», ad avviso del giudice rimettente la disposizione dell'art. 500, secondo comma-*bis* e quarto, cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto tale disciplina verrebbe applicata a soggetti «che, nell'esercizio di una loro legittima facoltà, rifiutano di rendere testimonianza» e non già a «testi che nel corso dell'esame dibattimentale rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza rese nel corso delle indagini preliminari».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. A parere dell'Avvocatura la giurisprudenza di legittimità non ha accolto l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen. data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1994, ma ha ribadito anche di recente che l'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte del prossimo congiunto impedisce la lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini preliminari: da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 500, secondo comma, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se il soggetto deponga come teste sui fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione; dall'altro, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.

L'Avvocatura ritiene quindi che le censure di costituzionalità prospettate dal rimettente si fondano su un erroneo presupposto interpretativo e conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte ha per oggetto l'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata dalla sentenza n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico

ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.; nonché, «ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione», l'art. 500, secondo comma-bis e quarto, dello stesso codice, nella parte in cui consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima indicate.

Ad avviso del rimettente, da un lato la lettura dei verbali di tali dichiarazioni in forza dell'art. 512 cod. proc. pen. contrasterebbe con il quarto comma dell'art. 111 Cost., inserito dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999, ove è stabilito che il «processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» e che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», in quanto la lettura impedisce alle parti di procedere all'esame e al controesame del testimone; dall'altro, ove si ritenesse che le dichiarazioni rese in precedenza possano essere acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen., risulterebbe parimenti violato il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto la disciplina censurata verrebbe applicata a soggetti che rifiutano di rendere testimonianza esercitando una loro legittima facoltà, e non a testimoni che abbiano reso in dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in precedenza.

2. — I rilievi di illegittimità costituzionale sono prospettati dal rimettente con riferimento all'interpretazione che questa Corte ha dato all'art. 512 cod. proc. pen. con la sentenza n. 179 del 1994.

La questione era stata allora sollevata in base al presupposto che gli artt. 500, secondo comma-bis e 512 cod. proc. pen. non consentissero, rispettivamente, di contestare e di leggere le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che al dibattimento si fossero avvalsi della facoltà di non deporre, e che pertanto non potesse essere evitata la perdita di tali dichiarazioni ai fini della decisione.

Con la menzionata sentenza la Corte ha ritenuto, da un lato, che al caso in esame non è applicabile l'art. 500, secondo comma-bis cod. proc. pen., in quanto norma «che è chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione dell'obbligo di rendere testimonianza, assumono nel giudizio la qualità formale di testi, ma non può certo essere estesa a chi tale qualità non assume nemmeno ove eserciti il proprio diritto di astensione»; dall'altro ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 512 cod. proc. pen., affermando in via interpretativa che, una volta che il prossimo congiunto, ritualmente avvisato della facoltà di astenersi dal deporre, abbia rinunciato a tale facoltà e reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, le dichiarazioni stesse risultano legittimamente assunte e, ove il dichiarante decida di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, «pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento». La soluzione — rileva la sentenza n. 179 del 1994 — si pone «in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Il giudice che ha sollevato la questione oggetto del presente giudizio di costituzionalità richiama appunto tale interpretazione per sostenere la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. a seguito dell'introduzione nella Costituzione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

3. — La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

4. — Il quadro normativo in base al quale questa Corte aveva pronunciato la sentenza interpretativa n. 179 del 1994 è in effetti radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.

Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella

formazione della prova», ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata «la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico». Il principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda parte del quarto comma, secondo cui la «colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Contestualmente, l'art. 111 della Costituzione prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, «la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

I contenuti della disciplina costituzionale del principio del contraddittorio e delle relative deroghe sono sufficienti a dimostrare che l'interpretazione riservata all'art. 512 cod. proc. pen. dalla sentenza n. 179 del 1994 non è più compatibile con il nuovo quadro normativo.

La Corte aveva allora ritenuto costituzionalmente imposta, anche alla luce delle sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e del principio di non dispersione dei mezzi di prova in esse affermato, una interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen., tale da qualificare l'esercizio della facoltà del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre come una causa di «oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo», che consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento. Per la sua generica formulazione, l'art. 512 cod. proc. pen. fu così ritenuto idoneo a comprendere tra i fatti (o le circostanze) imprevedibili che rendono impossibile la ripetizione dell'atto anche quelli che, pur se dipendenti dalla volontà del dichiarante (come nel caso disciplinato dall'art. 199 cod. proc. pen.), di fatto determinano comunque l'impossibilità di procedere all'esame dibattimentale.

Tale conclusione non è peraltro più consentita dal tenore del quarto e del quinto comma dell'art. 111 Cost.: i precetti costituzionali si pongono infatti rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità.

In particolare, l'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. è chiaramente incompatibile con la sfera di applicazione della specifica ipotesi di deroga al contraddittorio «per accertata impossibilità di natura oggettiva» prevista dal quinto comma dell'art. 111 della Costituzione. Ove si consideri anche il testuale riferimento, contenuto nell'art. 111, quarto comma, Cost., alle «dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio», il richiamo alla «impossibilità di natura oggettiva» non può che riferirsi a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo, così come d'altronde emerge dagli stessi lavori parlamentari (vedi Senato, sedute del 18 febbraio 1999, e Camera, Commissione Affari costituzionali, seduta del 28 aprile 1999 e Relazione presentata il 16 luglio 1999). Ne deriva che tra le cause di impossibilità di «natura oggettiva» previste dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione non può essere compreso l'esercizio della facoltà legittima di astenersi dal deporre, che è appunto riconosciuta al prossimo congiunto dell'imputato, attribuendosi rilievo ad una sua manifestazione di volontà.

5. — Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. va quindi interpretato nel senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio. La relativa questione di costituzionalità va pertanto dichiarata non fondata, essendo basata su un presupposto interpretativo superato dal mutato quadro normativo.

6. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen. è introdotta dall'inciso, ipotetico e dubitativo, «ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione». L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, secondo comma-bis e quarto, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1174

N. 441

Sentenza 12-26 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Albo professionale degli agrotecnici - Compiti dei professionisti nel settore catastale - Omessa previsione - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altri professionisti (periti agrari) ammessi, invece, all'espletamento di tali compiti, nonché violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela dell'attività lavorativa - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza della questione.

- Legge 6 giugno 1986, n. 251, art. 11, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 35, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), promosso con ordinanza emessa il

3 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto dal Collegio nazionale degli agratecnici ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione del Collegio nazionale degli agratecnici ed altri e del Collegio nazionale periti agrari, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Claudio Rossano e Stefano Mastino del Rio per il Collegio nazionale degli agratecnici ed altri, Mario Contaldi e Santina Bernardi per il Collegio nazionale periti agrari e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 3 febbraio 1999, emessa nel corso del giudizio congiuntamente promosso dal Collegio nazionale degli agratecnici, dal Collegio provinciale degli agratecnici di Roma e da Marco Gianni, contro il Ministero delle Finanze e nei confronti del controinteressato Collegio nazionale periti agrari, al fine di ottenere l'annullamento dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agratecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agratecnici), «nella parte in cui non prevede l'esercizio da parte degli agratecnici di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni».

Il rimettente esclude, anzitutto, che la disposizione censurata, segnatamente nella sua lettera *n*), si presti ad una interpretazione estensiva, che consenta in combinato disposto con gli artt. 1, comma 7, della legge 26 giugno 1990, n. 165, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 di riconoscere agli agratecnici l'abilitazione a svolgere «ogni e qualsiasi incombenza relativa alla formazione, variazione ed aggiornamento del catasto».

Al tempo stesso, l'ordinanza rileva «che non sussiste, allo stato, una disposizione di legge che dichiari equivalenti a tutti gli effetti i diplomi di agratecnico e perito agrario», giacché la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, parifica i predetti diplomi «all'esclusivo fine dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto per le quali è riconosciuto idoneo il titolo di studio indicato come termine di comparazione».

Tanto premesso, il giudice *a quo* è dell'avviso che la denunciata disposizione si ponga in contrasto, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione, perché — in presenza di una evoluzione normativa volta a riconoscere ai soggetti qui considerati «la possibilità di espletare specifici compiti nel settore catastale», come pure «dell'inclusione nei programmi didattici» per il conseguimento del relativo diploma «di materie inerenti alla stima, tariffe d'estimo, vulture e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione del catasto» (decreto del Ministro della pubblica istruzione del 15 aprile 1994) — risulta «irragionevole e discriminatorio il difetto nella legge professionale di una specifica previsione che abiliti gli agratecnici allo svolgimento dei compiti predetti, segnatamente per ciò che attiene al catasto dei terreni, al cui esercizio sono ammessi altri professionisti con analoga formazione culturale».

Il rimettente ritiene che la disposizione censurata contrasti anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, dovendosi riconoscere a tali articoli «una valenza propulsiva nei confronti del legislatore affinché rimuova quelle situazioni che sul piano sostanziale si risolvono in un'ingiustificata ed indebita preclusione all'esercizio del diritto» al lavoro.

2. — Si sono costituiti in giudizio il Collegio nazionale degli agratecnici, il Collegio interprovinciale degli agratecnici di Roma, Rieti e Viterbo (già Collegio provinciale degli agratecnici di Roma) e Marco Gianni, ricorrenti nel giudizio *a quo* per sentir dichiarare l'incostituzionalità della denunciata disposizione.

La memoria, nell'aderire alle argomentazioni e alle prospettazioni del rimettente, rammenta che, per l'iscrizione all'albo professionale di agratecnico, occorre superare un esame di Stato, all'esito di un biennio di pratica professionale (in alternativa alla frequenza biennale di una scuola diretta a fini speciali), presso lo studio di «un

agrotecnico o un perito agrario o un dottore in Scienze agrarie o forestali iscritto nel rispettivo albo da almeno un triennio» (art. 1, comma 2, lettera a), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91).

Nel rilevare che la materia del catasto è normalmente studiata nel *curriculum* formativo di ogni agrotecnico e che inoltre a tale categoria è stata riconosciuta la possibilità di espletare anche la redazione di tipi di frazionamento e delle pratiche catastali, vengono ricordate altresì le funzioni di assistenza tecnica affidate alla categoria stessa innanzi alle Commissioni tributarie. Si osserva, inoltre, che la vigente normativa (art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650) fa riferimento, per l'espletamento degli atti catastali di aggiornamento geometrico riguardanti la redazione del tipo mappale, nonché il frazionamento di particelle, alla categoria professionale, «non più esistente», dei periti agrimensori, «escludendo, invece, quella degli agrotecnici a quel tempo non ancora istituita». Ciò posto, è da ritenere che la legge istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, e segnatamente l'art. 10 della legge n. 91 del 1991, non abbia operato quelle modifiche che erano da reputare connesse alla normale evoluzione sociale ed allo sviluppo tecnico-scientifico, non riconoscendo alla figura professionale qui considerata quelle prerogative che erano e sono ancora attribuite a categorie oramai inesistenti.

3. — Si è costituito anche il Collegio nazionale periti agrari, controinteressato nel giudizio *a quo* il quale, riservandosi di argomentare in successiva memoria, ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

4. — È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della proposta questione.

L'Avvocatura osserva, anzitutto, che l'ordinamento didattico degli agrotecnici non prevede alcun insegnamento di topografia e di estimo, «studi essenziali per una qualificazione generale in materia catastale», sì da doversi reputare «la inidoneità del corso di studi a formare un professionista in materia catastale»; tanto più se si raffrontano «le materie di studio degli agrotecnici con quelle dei periti agrari».

Si giustificerebbe così l'attribuzione agli agrotecnici di limitate competenze in materia, nell'esercizio di una discrezionalità legislativa che non può essere invocata al fine di configurare una competenza generale, esclusa proprio dalla specialità delle singole norme attributive di particolari compiti.

5. — In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie illustrative sia il Collegio nazionale degli agrotecnici, che il Collegio nazionale periti agrari.

5.1. — Il Collegio nazionale degli agrotecnici, nell'insistere per la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, osserva, tra l'altro, che il legislatore, all'art. 197, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha ormai sancito, in via generale e senza alcuna limitazione, la piena equipollenza fra il diploma di maturità professionale di agrotecnico e quello di perito agrario.

La parte costituita ribadisce, altresì, le argomentazioni già svolte quanto alla «ingiustificata e irragionevole» limitazione del diritto al lavoro introdotta dalla denunciata disposizione, a danno di una categoria che ha una specifica competenza in materia catastale, acquisita non soltanto «negli studi abilitanti e di tirocinio, ma anche nell'attività pratica professionale».

5.2. — Il Collegio nazionale periti agrari, insistendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione, sostiene, in primo luogo, che compete al legislatore «la determinazione delle professioni intellettuali, tutelate attraverso l'istituzione di un albo» (art. 2229, primo comma, cod. civ.).

Nell'osservare, inoltre, che, nella materia catastale, sussistono fondamentali differenze relativamente ai corsi di studio che adducono ai titoli professionali di agrotecnico e di perito agrario, la parte costituita sostiene che si riscontrano diversità anche nella disciplina delle due professioni, proprio nell'affidamento delle funzioni catastali o paracatastali, largamente presenti in quella dei periti agrari e «totalmente assenti in quella degli agrotecnici». Sicché, posto l'impianto delle due professioni — «che fonda le differenze specifiche sull'attività catastale, da una parte, e sull'attività economica, dall'altra» — l'attribuzione di competenze in materia catastale agli agrotecnici verrebbe ad incidere sulla «autonomia e separazione» delle professioni stesse.

La memoria nega, infine, che sussista la violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché soltanto la effettiva professionalità caratteristica acquisita attraverso un corso di studi può dar fondamento ad una aspettativa a conseguenziali prestazioni di lavoro.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici).

Ad avviso del giudice *a quo* la menzionata disposizione, «nella parte in cui non prevede l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni», arrecherebbe, anzitutto, un *vulnus* all'art. 3 della Costituzione, giacché sarebbe irragionevole e discriminatorio non aver contemplato i predetti compiti, «al cui esercizio sono ammessi altri professionisti con analoga formazione culturale». È ciò tenuto conto, segnatamente, sia della evoluzione normativa che riconosce agli agrotecnici medesimi, in diverse ipotesi (artt. 1, comma 7, del d.l. n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 165 del 1990, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992), «la possibilità di espletare specifici compiti nel settore catastale», sia «dell'inclusione nei programmi didattici», per il conseguimento del relativo diploma, «di materie inerenti alla stima, tariffe d'estimo, volture e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione del catasto».

Il rimettente ritiene, inoltre, che la medesima disposizione violi gli artt. 4 e 35, primo comma, della Costituzione, a motivo del fatto che gli agrotecnici, «malgrado il riconoscimento per fini ed oggetti individuati di competenze professionali nella materia catastale ed il possesso di titolo di studio il cui ordinamento didattico prevede l'acquisizione di specifiche cognizioni al riguardo, vedono in concreto precluso lo svolgimento a regime dell'attività lavorativa nel settore in argomento».

2. — La questione non è fondata.

Come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedi, tra le molte, sentenze n. 5 del 1999, n. 456 del 1993 e n. 29 del 1990).

Nel caso qui all'esame, va considerato che la preparazione dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto *curriculum* scolastico (decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per l'esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176, avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di detti esami di Stato), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, sì da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed essenziale.

In siffatto contesto, non appare irragionevole la delimitazione delle competenze professionali degli agrotecnici, così come operata dal legislatore, nel senso di non prevedere compiti inerenti all'attività catastale di frazionamento dei terreni, senza che a ciò contraddica la devoluzione di talune limitate competenze in materia catastale, riconducibili a singole disposizioni legislative, quali quelle richiamate dal rimettente.

3. — Ove si abbia riguardo alla *ratio* ispiratrice della disciplina, non sussiste, nemmeno, il lamentato trattamento discriminatorio rispetto ad altre categorie professionali dotate, ad avviso del giudice *a quo* «di analoga formazione culturale»; e, in particolare, a quella dei periti agrari, che l'ordinanza mostra chiaramente di assumere a *tertium comparationis*.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra le altre, sentenze n. 89 del 1996 e n. 5 del 2000), al fine di stabilire se una disposizione sia tale da determinare una irragionevole differenziazione di situazioni meritevoli di eguale tutela, il relativo giudizio va incentrato sul «perché» la legge operi, all'interno dell'ordinamento, quella specifica distinzione (ovvero, a seconda dei casi, quella specifica equiparazione), sì da trarne le dovute conclusioni circa il corretto uso del potere normativo.

Ed invero, considerato il rilievo che in argomento assume il principio di professionalità specifica, non sono senza importanza, al fine di intendere le ragioni della differenza di disciplina di cui si duole il giudice *a quo* le peculiari connotazioni della preparazione dei periti agrari, che si fonda (si veda il d.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222; nonché il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, recante norme per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) su insegnamenti comprendenti, oltre all'estimo rurale, anche materie come la topografia, a quest'ultima correlandosi, altresì, il disegno tecnico, quale strumento necessario della rappresentazione grafica, tramite mappe planimetriche, della proprietà, secondo il criterio geometrico cui è informato il catasto.

4. — Per ragioni in buona parte coincidenti con quelle sopra evidenziate è infondata anche l'ulteriore censura, prospettata dal rimettente sotto il profilo di una presunta violazione del diritto al lavoro, contemplato dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Secondo quanto è dato desumere dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* si vedano sentenze n. 330 del 1999, n. 328 del 1998 e n. 412 del 1995), la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, come per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 442

Ordinanza 12-26 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Inapplicabilità al reato di inquinamento delle acque (previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319) - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghi o più gravi reati in materia di tutela ambientale - Questione già decisa - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con due ordinanze emesse il 7 aprile 1994 dal pretore di Reggio Emilia, iscritte ai nn. 296 e 363 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con due ordinanze del medesimo tenore emesse il 7 aprile 1994 e pervenute l'8 maggio (r.o. n. 296 del 2000) e il 29 maggio 2000 (r.o. n. 363 del 2000), nel corso di procedimenti penali per reati di inquinamento delle acque, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

che l'autorità remittente denuncia la disposizione per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie in materia di tutela ambientale, ritenute di analoga o maggiore gravità.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con successiva ordinanza n. 213 del 1995 ha dichiarato la medesima questione manifestamente inammissibile;

che, a prescindere dalle modifiche recate all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ultimo, ordinanze n. 46 e n. 366 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1176

N. 443

Ordinanza 12-26 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area - *Ius superveniens* - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Legge Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con due ordinanze emesse il 29 giugno 1999 dalla Corte d'appello di Trento nei provvedimenti civili vertenti tra Dalcolmo Ezio ed altri e da Fambri Camillo S.p.a. e il comune di Pergine Valsugana, iscritte ai nn. 535 e 536 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione alla stima dell'indennità relativa ad un esproprio di area edificabile, l'adita Corte d'appello di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata, ciò che, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad una ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del «serio ristoro»;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 402 del 1998, restituiva gli atti al giudice *a quo* per la valutazione della persistenza del requisito della rilevanza della questione sollevata, alla luce della considerazione che, successivamente alla rimessione della stessa, il legislatore provinciale era nuovamente intervenuto nella materia *de qua* con la legge 11 settembre 1998, n. 10, che con l'art. 41, comma 6, aveva sostituito l'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, stabilendo che per le aree edificabili la indennità di espropriazione fosse determinata dalla media aritmetica fra il valore che le stesse avrebbero avuto in una contrattazione sul libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi dell'art. 13 della citata legge provinciale n. 6;

che lo stesso art. 41 della legge sopravvenuta, al comma 16, disponeva, poi, che per le indennità notificate anteriormente alla data della sua entrata in vigore, qualora, a tale data, fosse stata proposta opposizione alla stima, i promotori della espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità, entro trenta giorni dalla medesima data, potessero chiederne la rideterminazione secondo la nuova disciplina;

che, riassunta la causa da parte degli opposenti, nel corso dell'udienza del 7 maggio 1999, il procuratore degli stessi dichiarava che i propri assistiti non avevano esercitato l'opzione di cui all'art. 41, comma 16, della legge provinciale n. 10 del 1998;

che la Corte d'appello di Trento, rilevato che, in tale situazione, non possono che applicarsi, per la determinazione della indennità, i criteri di cui alla legge provinciale n. 6 del 1993, con ordinanza emessa il 29 giugno 1999 (r.o. n. 535 del 1999), ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 3 e 42 della Costituzione, degli artt. 17, 18 e 19 di detta legge, che disegnano un sistema indennitario incentrato su parametri esclusivamente tabellari, senza la possibilità di mediazione con elementi di valore reale, coinvolgendo nella censura anche gli artt. da 11 a 16 e l'art. 20 della stessa legge, in quanto, in caso di caducazione dei soli artt. 17, 18 e 19, e di automatica sostituzione di essi con l'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sarebbe impossibile, a meno di non voler determinare un inammissibile scoordinamento amministrativo, la contemporanea applicazione del citato art. 5-bis e delle norme di cui agli artt. da 11 a 16 e 20 della legge provinciale dettate sul presupposto della operatività delle disposizioni fondamentali degli artt. 17, 18 e 19;

che, ad avviso del collegio rimettente, una normativa, come quella in esame, che consente all'esproprio, e anche all'espropriante, difese solo all'interno di tabelle, limita i diritti processuali, garantiti dall'art. 24 della Costituzione, esponendo, inoltre, gli interessati a liquidazioni indennitarie prive dei requisiti di cui agli artt. 3 e 42 della Costituzione, a fronte dei criteri, già restrittivi, introdotti dal citato art. 5-bis che è norma rientrante nel novero di quelle di grande riforma economico-sociale, e, come tale, destinata ad imporsi anche agli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, con conseguente obbligo della Provincia di Trento di adeguarvi la propria legislazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»; obbligo che sarebbe inadempito;

che la medesima questione, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 29 giugno 1999 (r.o. n. 536 del 1999), in un giudizio nel quale, come nel caso precedente, gli opposenti non si erano avvalsi della opzione per l'applicazione della nuova disciplina dell'indennità di espropriazione *ex art.* 41 citato della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 1998;

che, in particolare, si rileva nella ordinanza che il meccanismo tabellare di cui alle norme impugnate vincolerebbe il giudice, restringendo la sua cognizione all'interno di predeterminate classi legali;

che le classificazioni legali porterebbero necessariamente, ad avviso del collegio rimettente, a giudizi di uguaglianza nelle disuguaglianze, ciò che sarebbe inammissibile in una materia tanto incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle espropriazioni: si profilerebbe, così, il contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che nel dettaglio, la legge provinciale impugnata accrediterebbe, con l'effetto di drastiche diversificazioni indennitarie, alcune «perimetrazioni» cartografiche che, dal punto di vista economico, nella realtà si configurerebbero in forme meno rigide e più variegate;

che, in ogni caso, il legislatore provinciale non si sarebbe adeguato, come sarebbe stato suo obbligo, alla legislazione statale in materia entro il termine di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n.535 del 1999, ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha preliminarmente segnalato che nella materia in questione il legislatore provinciale è nuovamente intervenuto con la legge 27 agosto 1999, n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la presentazione della domanda per la rideterminazione della indennità di espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino al 30 giugno 2000;

che pertanto, a prescindere dal fatto che le parti non si sono avvalse in precedenza della opzione loro consentita dalla legge n. 10 (e, aggiunge la Provincia, persino nella ipotesi in cui esse avessero dichiarato di non volerla esercitare), detta riapertura dei termini imporrebbe di attendere la nuova scadenza, al fine di valutare la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che in ogni caso, sempre secondo la difesa della Provincia autonoma, l'introduzione, ad opera della legge n. 10, della possibilità di scelta del criterio indennitario, renderebbe inammissibile la questione prospettata, in quanto concernente solo una delle discipline applicabili;

che la Provincia autonoma osserva, nel merito delle questioni, che la legge impugnata non sarebbe nata come deviazione rispetto ai principi della legislazione statale, ma proprio dalla ricerca di una soluzione convergente con quella statale, nel momento in cui questa andava modificata per adeguare la disciplina vigente alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5 del 1980 e 223 del 1983, che avevano dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio di valutazione ai fini dell'indennità stabilito dalla legge n. 865 del 1971 per i terreni edificabili. A tal fine, il 10 novembre 1989 era stato presentato un disegno di legge al Senato, del quale la legge provinciale censurata aveva ripreso i contenuti;

che, sempre secondo la Provincia, mentre in ambito statale l'*iter* parlamentare non poté giungere a conclusione per lo scioglimento anticipato delle Camere, sicché si provvide con una disciplina che doveva essere provvisoria, quella di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, nella Provincia autonoma di Trento il procedimento legislativo iniziato fu portato a termine, e diede luogo alla legge n. 6 del 1993;

che, infine, la Provincia esclude che possa profilarsi un contrasto con la legislazione statale, in quanto la legislazione provinciale condurrebbe ad un risultato equivalente, in termini di onere per la finanza pubblica, a quello comportato dalla legislazione statale.

Considerato che, preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi stante la connessione oggettiva per identità delle questioni, relative ad indennità di espropriazione per aree edificabili nella Provincia di Trento;

che, successivamente alle ordinanze di remissione, è stata emanata la legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la presentazione della domanda per la rideterminazione della indennità di espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino al 30 giugno 2000;

che dal mancato esercizio della precedente opzione — prevista dall'art. 41, comma 16, della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10 — non può direttamente trarsi alcuna preclusione in questa sede, a seguito della riapertura dei termini, trattandosi di diritto attribuito a ciascuno dei soggetti, sia espropriato, sia espropriante, ed esercitabile al di fuori della sede giurisdizionale fino al 30 giugno 2000, e la cui valutazione spetta al giudice ordinario;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, al quale spetta di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di remissione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi *a quibus*;

che, in occasione di tale verifica, lo stesso giudice potrà valutare, complessivamente, anche il criterio alternativo (combinato disposto degli artt. 14 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; art. 28 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3), indipendentemente dalla scelta dei soggetti interessati; dovendo il sistema essere esaminato unitariamente sotto il profilo della legittimità costituzionale delle alternative offerte dal legislatore provinciale per risolvere talune situazioni transitorie;

che inoltre lo stesso giudice potrà preliminarmente verificare i risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe adottando, oltre i criteri di valutazione rispettivamente previsti dall'originario art. 14 della legge della

Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 e dal nuovo testo dello stesso art. 14, introdotto dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, anche quelli del testo vigente dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1177

N. 444

Ordinanza 12-26 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole o non edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcuna considerazione del valore venale del fondo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione, in contrasto con i principi della legislazione statale - Interpretazione conforme ai principi fondamentali delle leggi dello Stato - Possibilità - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con ordinanze emesse il 5 ottobre (n. due

ordinanze), il 23 novembre 1999 e il 21 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 662 e 663 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 3 e 303 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 5 e 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 5 ottobre 1999 (r.o. n. 662 del 1999), nel corso di un procedimento di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa relativa a fondo agricolo, la Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione e all'art. 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui prevede, per il calcolo di detta indennità, un meccanismo tabellare;

che tale sistema, ad avviso del collegio *a quo* nel restringere la cognizione del giudice all'interno di pre-determinate classi legali, ed, in particolare, nel basare il calcolo della indennità di cui si tratta su «perimetrazioni» cartografiche in realtà non esistenti sul terreno, ovvero esistenti in forme meno rigide e più variegate, porterebbe a «giudizi di uguaglianza pur nelle disuguaglianze», in una materia, per di più, tanto incisiva sui diritti del cittadino, quale quella afferente alle espropriazioni, in violazione, altresì, dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione;

che, si rileva nell'ordinanza, secondo i criteri di cui all'impugnato art. 13 della predetta legge provinciale, le categorie tengono conto esclusivamente della vocazione colturale dei fondi della zona nella quale si inserisce quello espropriato, secondo parametri medi, che non hanno alcun riguardo alle peculiarità delle singole realtà;

che oggetto della censura, secondo quanto espressamente affermato nella stessa ordinanza, è la utilizzazione dei valori medi calcolati secondo i criteri sopra descritti quale unico parametro nella determinazione dell'indennità, senza alcuna considerazione del valore venale del fondo;

che la lamentata incongruità di tale sistema, ad avviso del collegio rimettente sarebbe tanto più evidente ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma attuata con la legge provinciale n. 10 del 1998 abbandonerebbe il rigido sistema tabellare per i fondi aventi destinazione edificatoria, mediandolo proprio con il valore venale del bene, mentre per i fondi agricoli la legge rimane ancorata al sistema tabellare;

che, pertanto, soltanto un sistema che consenta di tenere in considerazione il valore venale del fondo, ancorché unitamente ad altri parametri, pure, in ipotesi, tabellari, potrebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, sottrarsi al dubbio di illegittimità costituzionale, avuto anche riguardo alla circostanza che, dal calcolo effettuato secondo la normativa impugnata, potrebbe risultare una misura dell'indennità in questione addirittura inferiore a quella che si otterrebbe seguendo i criteri, già restrittivi, introdotti dall'art. 5-bis del d.-l. n. 333 del 1992, rientrante nel novero delle norme di grande riforma economico-sociale e ispirata a principi che prevalgono anche sugli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome;

che la medesima questione, in riferimento agli stessi parametri, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Trento con altre tre ordinanze di contenuto identico alla prima, una delle quali emessa nella stessa data del 5 ottobre 1999 (r.o. n. 663 del 1999), un'altra in data 23 novembre 1999 (r.o. n. 3 del 2000), ed infine un'altra in data 21 marzo 2000 (r.o. n. 303 del 2000), le due ultime relative a procedimenti di opposizione alla stima della indennità espropriativa relativa a terreni un tempo utilizzati come cava, e poi trasformati per diverse utilizzazioni, comunque non aventi vocazione edificatoria;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n. 662 del 1999, ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, concludendo per l'inammissibilità della questione, in quanto non sarebbero articolati in modo adeguato i motivi di diritto che fonderebbero il contrasto, affermato apoditticamente; nel merito, sarebbe infondata la censura di mancato rispetto dell'art. 8 dello statuto speciale, in quanto la disposizione impugnata rispetterebbe le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica — che, nella materia di cui si tratta, sono rappresentate dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale, per le aree agricole, prevede l'applicazione del sistema indennitario stabilito dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — cui la legislazione provinciale di Trento si sarebbe adeguata, differenziandosi dalla legislazione statale, se mai, solo nel tentativo di ottenere una maggiore aderenza alle specifiche realtà proprietarie; l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili viene, infatti, commisurata, alla stregua della normativa statale, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

che l'anzidetto criterio, secondo la tesi della Provincia autonoma, sarebbe fatto proprio dalla disposizione impugnata, il cui primo comma stabilisce che l'indennità corrisponde al valore, che deve essere attribuito all'area, secondo lo specifico tipo di coltura in atto, mentre il secondo comma conferisce alla commissione il compito di determinare i valori agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati;

che, sempre secondo la difesa della Provincia, insussistente sarebbe, altresì, il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto tale diritto non sarebbe affatto in giuoco, e, comunque, sarebbe pienamente garantito;

che, infine, nella memoria che si richiama, in proposito, alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, si sostiene la infondatezza delle altre censure, frutto del tentativo di introdurre nel procedimento di quantificazione della indennità espropriativa la considerazione di una serie di elementi, ulteriori rispetto alle potenzialità agricole.

Considerato che, preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione oggettiva delle questioni;

che l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, nella parte contestata, stabilisce come criterio per il calcolo della indennità di esproprio per i fondi agricoli un sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori venali medi, fissati dall'autorità amministrativa per classi secondo il tipo di coltura, sono utilizzati come unico parametro nella determinazione della indennità;

che detto criterio corrisponde sostanzialmente al metodo seguito dal legislatore nazionale per le aree agricole con l'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che il legislatore nazionale, con l'art. 5-bis citato, norma fondamentale di riforma economico-sociale (sentenze n. 147 del 1999; n. 80 del 1996; n. 153 del 1995), ha previsto per la determinazione dell'indennità di espropriazione per i fondi agricoli (differenziata da quella relativa alle aree edificabili) l'applicazione del sistema stabilito dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che in particolare l'art. 16, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 prevede un sistema tabellare (aggiornato annualmente) con valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;

che, alla stregua di tale norma, la disposizione di legge provinciale può essere interpretata in maniera del tutto adeguata e conforme ai principi fondamentali surrichiamati della legislazione statale, tenuto conto anche della discrezionalità di valutazione, della quale anche il legislatore della Provincia autonoma gode nella materia (espropriazione) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione (su questo ultimo profilo, v. sentenza n. 231 del 1984);

che il predetto sistema statale di determinazione della indennità di esproprio per le aree agricole (prive di attitudine edificatoria) è stato oggetto di ripetuto esame, con riferimento agli stessi parametri invocati nella attuale sede, da parte di questa Corte (da ultimo, in ordine alla scelta del legislatore di una dicotomia, con separato meccanismo di indennità per le aree edificabili, rispetto a tutte le altre aree, comprese quelle agricole: v. sentenza n. 261 del 1997, preceduta da sentenze n. 1022 del 1988; n. 530 del 1988; n. 355 del 1985; n. 231 del 1984);

che, in realtà, per le aree agricole (prive dell'attitudine edificatoria) la liquidazione dell'indennità in base al valore agricolo medio, con specifico riferimento alle colture effettivamente praticate nel fondo, comporta un criterio che si basa sul valore effettivo del bene espropriato in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione economica, sia pure temperato a meccanismo correttivo (media);

che infine giova rilevare, ancora una volta, che le tabelle formate dalle commissioni amministrative e le relative applicazioni non restano sottratte al sindacato giurisdizionale sugli atti dell'amministrazione e al potere di disapplicazione del giudice ordinario (sentenza n. 261 del 1997), per cui resta esclusa in radice anche la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1178

N. 445

Ordinanza 12-26 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata - Mancata valutazione, da parte del giudice *a quo*, dei risultati derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle vigenti normative - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1999 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Dalcolmo Ezio e il comune di Pergine Valsugana, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 16 novembre 1999 (r.o. n. 739 del 1999), emessa nel corso di un procedimento di opposizione alla stima della indennità di esproprio di area edificabile, in cui, all'udienza del 16 luglio 1999 (e, quindi, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3), il difensore dell'opponente aveva dichiarato che la parte espropriata non intendeva avvalersi della facoltà di opzione di cui all'art. 41 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata;

che ciò, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad un'ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del «serio ristoro», e ad una violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione non contiene alcun cenno all'art. 28 della legge della Provincia di Trento 27 agosto 1999, n. 3, che ha riaperto — con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 30 giugno 2000 — i termini per l'esercizio, ex art. 41, comma 16, della legge provinciale n. 10 del 1998, della facoltà di opzione per la rideterminazione della indennità di espropriazione delle aree edificabili, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, come modificato dall'art. 41, comma 6, della predetta legge n. 10 del 1998; con la conseguenza che, fino alla citata data del 30 giugno 2000, ciascuno dei soggetti della procedura espropriativa poteva ancora esercitare l'anzidetta facoltà al di fuori della sede giurisdizionale;

che, comunque, dovendo il sistema provinciale della determinazione della indennità di esproprio per le aree edificabili essere esaminato unitariamente, in presenza di criteri alternativamente previsti — e ciò anche indipendentemente dalla concreta scelta dei soggetti interessati —, manca nella ordinanza del giudice *a quo* qualsiasi valutazione se l'applicazione dell'altro criterio avrebbe portato ad una compressione del diritto ad una giusta indennità in violazione dei parametri denunciati, anche con riferimento al sistema di calcolo per le aree fabbricabili adottato dal legislatore nazionale ed invocato nel corso del giudizio;

che, di conseguenza, manca una completa verifica dei risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe adottando, oltre i criteri di valutazione rispettivamente previsti dall'originario art. 14 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, e dal nuovo testo dello stesso art. 14, introdotto dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, anche quelli del testo vigente dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 446

Ordinanza 23-27 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Comuni - Sfiducia consiliare - Cessazione dalla carica di sindaco, direttamente eletto dal corpo elettorale - Lamentata violazione dei principi della sovranità popolare e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomenti ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da S.O. contro il comune di Patti ed altri, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione del consiglio comunale di Patti recante approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, con ordinanza del 15 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione;

che la norma impugnata, ad avviso del giudice rimettente, stabilendo che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale determina la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il principio della sovranità popolare, poiché, all'interno del sistema elettorale vigente nella Regione Siciliana, nel quale l'elettore — secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto — ha facoltà di attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la mozione di sfiducia altererebbe ingiustificatamente;

che la disposizione impugnata, secondo il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, consentendo che la mozione di sfiducia venga utilizzata quale strumento di condizionamento nei confronti dell'esecutivo, con ripercussioni negative sul «valore della stabilità delle istituzioni pubbliche», secondo il quale «il patto tra corpo elettorale ed organi eletti» deve esplicarsi nei tempi prefissati, «senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche»;

che, sempre secondo il giudice *a quo* la disciplina contestata neanche potrebbe trovare fondamento nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dato che, in quest'ultima, a differenza che in quella impugnata, l'istituto della sfiducia consiliare al Presidente della Regione sarebbe connesso ad un sistema elettorale nel quale l'elettore «opera una scelta nella lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista», creandosi così un «necessario collegamento» fra i due organi, che «deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia».

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 35 del 1997, perché ritiene contrastante con il principio della sovranità popolare e del buon andamento della pubblica amministrazione la previsione che la approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale;

che questa Corte, con ordinanza n. 305 del 2000, ha dichiarato manifestamente infondata una identica questione di costituzionalità, sollevata dal medesimo giudice rimettente, sul presupposto che la scelta del legislatore regionale rientra nell'ambito della discrezionalità attribuitagli dalla Costituzione nella disciplina della forma di governo dell'ente locale;

che non sono stati prospettati, a conforto delle censure, argomenti ulteriori, rispetto a quelli esaminati dalla Corte con l'ordinanza n. 305 del 2000, i quali possano indurre ad una modifica del giudizio formulato con la predetta decisione;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 447

Ordinanza 23-27 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento possessorio - Azioni possessorie tra coniugi relative all'abitazione familiare - Competenza del giudice unico ovvero esclusione delle specifiche competenze funzionali del tribunale dei minori - Lamentata lesione degli interessi familiari e, in particolare, degli interessi dei minori, con pregiudizio del diritto di difesa del coniuge - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 244, in relazione al soppresso art. 8, numero 1) cod. proc. civ.
- Costituzione, artt. 24 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in riferimento all'art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra Coppola Maurizio e Quarta Loredana, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi — innanzi al quale è stata proposta domanda di reintegrazione nel compossesso dell'abitazione familiare — con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 24 e 31 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le norme che impongono al giudice del procedimento possessorio di statuire solo in ordine alla situazione possessoria, senza alcuna valutazione degli interessi della famiglia, sarebbero incongrue e lesive proprio degli interessi familiari, poiché, in situazioni conflittuali, l'interdetto possessorio, con il quale si ripristinasse coattivamente la convivenza, potrebbe essere di pregiudizio alla serenità familiare e particolarmente agli interessi dei minori;

che l'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, in combinato disposto con il soppresso art. 8, numero 1) codice procedura civile, «nella parte in cui prevede la competenza del giudice unico anche per le azioni possessorie proposte relativamente all'abitazione familiare tra coniugi, prima che i coniugi arrivino alla fase presidenziale di cui all'art. 708 codice procedura civile, ovvero, alternativamente, in elusione delle specifiche competenze funzionali che sulla tutela della prole ha il tribunale dei minori», si porrebbe in contrasto sia con l'art. 31 che con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il coniuge più idoneo a salvaguardare le esigenze della prole non potrebbe far valere tale idoneità nel giudizio relativo a diritti reali o di godimento dell'immobile, instaurato dall'altro coniuge;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata confligga con i principi posti dagli artt. 24 e 31 della Costituzione, in quanto, a suo avviso, il diritto di difesa del coniuge e i superiori interessi della famiglia potrebbero essere pregiudicati da una pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento possessorio, nel quale non è consentita alcuna valutazione della situazione familiare da parte del giudice, che deve limitarsi ad apprezzare la situazione possessoria dedotta;

che la questione risulta sotto più profili manifestamente infondata;

che la disposizione censurata è del tutto priva della capacità lesiva attribuitale dal rimettente, in quanto essa costituisce una norma di chiusura del nuovo sistema processuale — inserita infatti tra le norme di coordinamento e finali del Titolo VII del decreto legislativo n. 51 del 1998 — che si limita ad attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità, anche se relative a procedimenti camerati o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;

che tale norma non ha determinato perciò alcuna modifica nella struttura originaria del procedimento possessorio, il quale continua a svolgersi secondo le modalità stabilite dagli artt. 703-705 cod. proc. civ. dinanzi al tribunale in composizione monocratica anziché dinanzi al pretore;

che la situazione conflittuale rappresentata dal giudice *a quo* ben poteva configurarsi anche nella vigenza delle precedenti disposizioni processuali che attribuivano al pretore la competenza relativa ai procedimenti possessori, onde risulta evidente come gli effetti pregiudizievoli lamentati dal rimettente non derivino dalla norma impugnata;

che deve comunque ritenersi insussistente la lesione degli invocati precetti costituzionali, in quanto al coniuge convenuto in possessorio non è inibita la proposizione di istanze al tribunale per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di separazione personale, nel quale possono essere richiesti e sollecitamente emanati i provvedimenti del caso relativi all'abitazione familiare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 448

Ordinanza 23 - 27 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidità civile - Assegni e indennità - Ripetizione di indebito - Mancata estensione del regime dell'indebito previdenziale alle prestazioni assistenziali indebitamente percepite (per mancanza del requisito dell'inabilità del percettore) - Asserita disparità di trattamento priva di giustificazione - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260-265; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), promossi con ordinanze emesse il 5 luglio 1999 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Anna Maria Baria e la Prefettura di La Spezia, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 1999 e il 5 aprile 2000 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Filomena Benevento, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 5 luglio 1999 il tribunale di La Spezia — in un giudizio tra un soggetto titolare di assegno di invalidità civile ed il Ministero dell'interno avente ad oggetto l'accertamento della non ripetibilità della restituzione delle somme pretese dal Ministero in quanto dal ricorrente indebitamente percepite dal 14 marzo 1994 al 31 ottobre 1995, quali mensilità dell'assegno predetto — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato — in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione — il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dei quali il comma 263 è stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui — ponendo limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale — non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile;

che — a giudizio del tribunale rimettente — la disposizione invocata dal Ministero a fondamento della pretesa alla restituzione di quanto indebitamente percepito dall'assistito nell'anno precedente la visita di revisione, ossia l'art.11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è stata abrogata dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, onde l'unica norma applicabile è l'art. 2033 del codice civile e

non già — come invocato dalla difesa del ricorrente — l'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 citata, che riguarda la fattispecie contigua, ma diversa, degli indebiti per prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia e rendite a carico di enti pubblici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria;

che in tal modo però, risultando differenziate la disciplina dell'indebito assistenziale (che il tribunale rimettente ritiene essere quella comune dell'art. 2033 cod. civ.) e la disciplina dell'indebito previdenziale (quella speciale, oltre che transitoria, dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662), si sarebbe determinata un'ingiustificata disparità di trattamento;

che, secondo il tribunale rimettente, la normativa censurata — predisponendo una disciplina speciale e di miglior favore per gli indebiti previdenziali, senza estenderla agli indebiti assistenziali — violerebbe anche il principio di razionalità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione di costituzionalità;

che con ordinanza del 5 aprile 2000 il tribunale di Potenza — in un giudizio tra un invalido civile, titolare di indennità di accompagnamento, ed il Ministero dell'interno, avente ad oggetto la restituzione delle somme dal ricorrente indebitamente percepite fino al dicembre 1997 quali mensilità dell'indennità predetta — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., il dubbio di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), «nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento»;

che — secondo il tribunale — la stessa *ratio* sottesa alla disciplina dell'indebito previdenziale sussiste per l'indebito assistenziale e segnatamente per l'indebito avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi, talché la disciplina ingiustificatamente differenziata ridonda in violazione del principio di eguaglianza, oltre che del diritto alla tutela previdenziale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha parimenti concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità.

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti riguardando entrambi la legittimità costituzionale del regime della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite per mancanza del requisito dell'invalidità del percettore;

che la specifica disciplina dettata (nel più ampio quadro del riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo) dal quarto comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537 — secondo cui l'accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento di pensioni, assegni ed indennità in favore delle menzionate categorie protette, comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito nell'anno precedente la visita di revisione — è stata abrogata dall'art. 4, comma 3-*nonies* del d.l. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425;

che, contestualmente, il precedente comma 3-*ter* del medesimo art. 4 citato, dettando un nuovo criterio regolatore della ripetibilità dell'indebito, ha previsto che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari le prestazioni assistenziali in godimento sono revocate a decorrere dalla data della visita di verifica;

che successivamente il legislatore, nel fissare un piano straordinario di verifica delle invalidità civili, ha confermato e meglio definito questo nuovo criterio, da ultimo prescrivendo, in caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448);

che pertanto si è transitati dalla più restrittiva disciplina di cui all'art. 11, comma 4, della citata legge n.537 del 1993, che prevedeva la possibilità della ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate nell'anno precedente la data dell'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, alla regolamentazione più favorevole per l'assistito posta dall'art.37, comma 8, della legge n. 448 del 1998, che fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche, della cui erogazione è comunque prevista la sospensione, solo alla data della visita di verifica, sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva percezione indebita,

che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;

che tale disciplina (di cui la giurisprudenza di legittimità, con riferimento già alla prima citata modifica normativa del 1996, ha ritenuto l'applicabilità retroattiva anche alle situazioni non ancora definite di indebita erogazione di prestazioni assistenziali) si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, sia transitoria che a regime, censurata dai giudici rimettenti nella parte in cui non si applica anche alle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, ed è parimenti diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, senza che sussista la necessità di un'assoluta identità di regolamentazione, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario che giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, una normativa specifica (cfr. sentenza n.382 del 1996);

che in particolare poi le previsioni dell'art. 1, commi 260 - 265 della legge 23 dicembre 1996, n.662, che hanno tra l'altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle fattispecie per le quali sono previste;

che pertanto le sollevate questioni di legittimità costituzionale risultano essere manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 — 265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal tribunale di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 449

Ordinanza 23-27 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Canoni - Criteri di determinazione - Riferimento al reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 - Lamentata irrisorietà del canone - Difetto di indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Mari Rossana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 il tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate, imponendo di prendere a base, per la determinazione del canone, il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976, pur con i previsti coefficienti di rivalutazione, non consentirebbero di determinare un canone che non sia irrisorio, con conseguente violazione degli indicati parametri costituzionali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione per la mancanza nell'ordinanza di rimessione di qualsiasi indicazione concernente il giudizio *a quo* e di una pur sintetica motivazione in ordine al requisito della rilevanza;

che si è costituita la parte privata Mari Rossana in Tonini, attrice nel giudizio *a quo* — la quale — premessa la descrizione dei termini essenziali della controversia — ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, la parte privata osserva che questa Corte, nella sentenza n. 139 del 1984, pur dichiarando infondata analoga questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 203 del 1982, ha tuttavia affermato che l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di oltre un cinquantennio non avrebbe potuto più ritenersi razionalmente giustificabile dopo l'entrata in vigore (all'epoca ritenuta imminente) del nuovo catasto;

che non essendo intervenuta, sino ad oggi, nessuna nuova disciplina della materia, ancorata a più attendibili dati catastali, sarebbero perciò rimasti immutati, e non più giustificabili, in considerazione del tempo ulteriormente trascorso, gli elementi di ingiustizia di un sistema che comporta la determinazione del canone in termini quasi simbolici;

che in una successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza in camera di consiglio, la parte privata ha insistito sulla fondatezza e sulla rilevanza della questione osservando in particolare, quanto al secondo di tali profili, come possa desumersi dall'intero contesto dell'ordinanza che «l'esistenza o l'inesistenza della norma di cui all'art. 62 della legge 203/1982 era ed è essenziale per la definizione della controversia instaurata dalla Sig.ra Mari Rossana».

Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica quali siano i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale;

che l'accennata lacuna espositiva non consente a questa Corte di valutare la rilevanza della questione sollevata;

che, pertanto, la questione va dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1220

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 621

Ordinanza emessa il 3 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Corsini Edoardo ed altri contro direzione provinciale del tesoro di Palermo ed altro

Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Previsione del divieto di corrispondere le relative somme - Incidenza diretta ed esplicita della norma censurata sul giudicato - Conseguente lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e di tutela giurisdizionale dei diritti.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 64.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2015/95, proposto da Corsini Edoardo, Aliquò Vittorio, Scaduti Salvatore, Rizzo Biagi Giuseppe, Spallitta Elio, rappresentati e difesi dal prof. avv. Sergio Agrifoglio, presso il cui studio in Palermo, via B. Latini n. 34, sano elettivamente domiciliati:

contro, la direzione provinciale del tesoro di Palermo ed il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica; il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale sono per legge domiciliati, per l'annullamento «dei provvedimenti n. 567758 del 23 febbraio 1995, n. 567754 del 28 febbraio 1995, n. 567883 del 23 febbraio 1995, n. 1557 del 28 febbraio 1995 e n. 567885 del 6 marzo 1995, con i quali la direzione provinciale del tesoro di Palermo ha richiesto ai ricorrenti la restituzione di somme corrisposte nel 1993 in ottemperanza alla sentenza del t.a.r. della Sicilia n. 2363/1984, oltre ad interessi e svalutazione monetaria».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimatè;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il presidente f.f. consigliere Calogero Adamo;

Uditi alla pubblica udienza del 3 giugno 1999, l'avv. Sergio Agrifoglio per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato:

F A T T O

I ricorrenti, magistrati dell'Ordine giudiziario, impugnano le note della direzione provinciale del tesoro di Palermo in epigrafe indicate, del seguente tenore: «...Applicazione decreto ministeriale del 16 settembre 1992... Si comunica che a carico della s.v., a seguito applicazione del decreto ministeriale di cui all'oggetto, è stato accertato un debito imponibile così costituito: per conguaglio stipendio 1° gennaio 1979/30 giugno 1983 corrisposto nel mese di dicembre 1993... totale debito L. (...). Pertanto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984, la progressione di carriera viene congelata alla data del (...) e sino al totale recupero di L. (...)».

In concreto, il «debito imponibile» accertato a carico dei ricorrenti va da un minimo di L. 25.019.797 ad un massimo di L. 83.094.732, e il termine finale per il relativo recupero (fino al quale «viene congelata» la progressione di carriera degli interessati) varia dal maggio 2000 al febbraio 2004.

Espongono i ricorrenti che le somme, oggetto del recupero in questione, sono state loro corrisposte in esecuzione della sentenza di questo t.a.r. n. 2363 del 24 ottobre 1984, passata in giudicato successivamente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425, e deducono tre motivi di censura.

Con il primo, in particolare, deducono l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), volto ad estendere l'applicazione dell'art. 10 legge n. 425/1984 nei confronti dei soggetti nella specifica posizione dei ricorrenti, al fine di rendere inefficaci retroattivamente i giudicati formatosi in favore degli stessi, e relativi al loro trattamento economico. In relazione a che hanno chiesto, subordinatamente all'annullamento dei provvedimenti impugnati, che venga sollevata questione della norma predetta in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Costituitasi in giudizio per le amministrazioni intimate, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto con memoria il rigetto del ricorso, oltre ad eccepirne l'inammissibilità.

Acquisizioni istruttorie sono state disposte con sentenza n. 2645 del 28 novembre 1998, eseguita dall'amministrazione.

Alla pubblica udienza del 3 giugno 1999, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti sono magistrati dell'ordine giudiziario ai quali, con sentenza del t.a.r. della Sicilia n. 2363 del 24 ottobre 1984, è stato riconosciuto il diritto a sei scatti figurativi sullo stipendio base della qualifica posseduta al 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Alla data di pubblicazione della predetta sentenza, era entrata in vigore la legge 4 agosto 1984, n. 425, il cui art. 10, al primo comma, dichiarò estinti d'ufficio i giudizi pendenti e privi di effetti «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato», e al secondo comma dispose che «gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare... in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato... rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando, le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell' indennità di buonuscita».

Nella specie è accaduto che l'appello proposto dall'amministrazione avverso la citata sentenza del t.a.r. della Sicilia è stato dichiarato perento con decisione del consiglio di giustizia amministrativa n. 1161 del 2 giugno 1992, sicché la sentenza del t.a.r. è passata in giudicato, e in esecuzione della stessa è stato corrisposto agli odierni ricorrenti quanto loro dovuto in forza della stessa.

In prosieguo, peraltro, è intervenuto in materia l'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disponendo che: «l'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza».

Nell'ambito di applicazione di tale norma certamente rientrano i ricorrenti, dato che nei loro confronti il giudicato favorevole s'è formato, appunto, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 425/1984, e in esecuzione dello stesso hanno avuto corrisposte le somme cui hanno riguardo i provvedimenti impugnati.

Data la specificità della previsione normativa, è evidente che, allo stato, non possa trovare ingresso la domanda di una pronuncia di annullamento di detti provvedimenti.

Ne consegue la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prospettata dai ricorrenti, in relazione agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione.

Tale questione appare, altresì, non manifestamente infondata, sotto il profilo della lesione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonché del principio della divisione dei poteri, considerato che la norma in questione non si limita a dettare una regola astratta cui debba attenersi anche l'esercizio della potestà giurisdizionale, ma esercita in sostanza una funzione provvedimentale concreta, volta com'è ad incidere sugli effetti già prodotti dall'esercizio della funzione giurisdizionale stessa, e questo, non già limitando gli effetti del giudicato al fine di evitare possibili sperequazioni fra soggetti in posizioni corrispondenti, bensì in modo da neutralizzare del tutto — e sostanzialmente vanificare — gli effetti di giudicati già formati e addirittura anche già eseguiti.

Si ritiene, quindi, di dover sospendere il giudizio, per rimettere alla Corte costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale della norma in esame sotto il profilo predetto.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica »);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 giugno 1999.

Il Presidente f.f., estensore: ADAMO

00C1090

N. 622

*Ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dal tribunale di Torino
sul ricorso proposto da Grimaldi Vittorio ed altre*

Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiorenni - Condizioni - Differenza di età di almeno diciotto anni tra adottanti e adottando - Possibilità di riduzione da parte del giudice quando sussistano validi motivi e/o circostanze eccezionali (nella specie: adottando già affiliato agli adottanti e fratello di sangue della loro figlia adottiva) - Contrasto con i diritti inviolabili della persona umana attinenti all'identità personale ed al riconoscimento dei legami familiari di sangue esistenti nella realtà.

- Cod. civ., art. 291.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 3888/99 promossa da Grimaldi Vittorio nato a Cormons il 19 aprile 1948 e Gallina Grimaldi Anna Bruna nata a Beinasco il 15 aprile 1947, residenti ad Alpignano e Grimaldi Gerusalem, nata a Bahar Dar (Etiopia) il 30 settembre 1967, residente a Pianezza, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Re e presso il di lui studio in Torino, via Cernaia n. 31, elettivamente domiciliati per delega 8 giugno 1999, parti ricorrenti, e con l'intervento del p.m. avente ad oggetto: adozione ordinaria di Grimaldi Giuseppe nato ad Abbi Addi (Etiopia) il 12 giugno 1962.

Premesso in fatto

I signori Grimaldi Vittorio e Gallina Grimaldi Anna Bruna unitamente alla figlia adottiva Grimaldi Gerusalem con ricorso depositato il 29 giugno 1999 si sono rivolti al tribunale di Torino al fine di ottenere pronuncia di adozione da parte dei coniugi ricorrenti di Grimaldi Giuseppe del quale i coniugi stessi avevano ottenuto l'affiliazione con decreto del giudice tutelare di Torino in data 3 aprile 1980.

Secondo quanto esposto nel ricorso e meglio chiarito con successiva memoria integrativa, Grimaldi Giuseppe nacque il 12 giugno 1962 in Abbi Addi da una donna che non consentì di essere nominata e da un cittadino italiano, tale Lanatà Saverio, che risiedendo per molti anni in Etiopia generò unendosi a donne etiopi, numerosi figli senza poterli riconoscere a causa del suo stato di coniugato e del divieto secondo l'ordinamento italiano allora vigente di riconoscere figli naturali avuti fuori dal matrimonio.

Il bambino venne dichiarato cittadino italiano e gli venne assegnato il cognome Lani ed il nome Giuseppe. Giuseppe visse in Etiopia fino all'ottobre 1975 allorché a seguito dello stato di guerra, venne espulso ed inviato in Italia quale profugo.

Unitamente agli altri fratelli trovò ospitalità presso il Convitto Fabio Filzi di Gorizia dove venne a contatto con i coniugi Grimaldi. Questi dopo un periodo di reciproca conoscenza lo fecero andare a vivere stabilmente con loro unitamente alla sorella Gerusalem; quindi non avendo figli e non potendo peraltro procedere alla adozione del ragazzo per mancanza della differenza di età richiesta dall'art. 291 c.c. tra adottanti e adottando provvidero a chiedere e ottennero l'affiliazione di Giuseppe e successivamente ai sensi della legge 184/1983 l'adozione della sorella Gerusalem ancora minorenne. Giuseppe visse con i coniugi Grimaldi e con la sorella Gerusalem sino al 20 marzo 1988 data in cui si sposò con la signora Tiozza Susanna, dalla quale successivamente ebbe un figlio, Grimaldi Alberto.

I coniugi Grimaldi hanno motivato la richiesta di adozione con l'esigenza di fornire piena legittimità all'attribuzione, avvenuta con l'affiliazione, al Grimaldi Giuseppe di tale cognome, e alla posizione filiale dallo stesso di fatto rivestita nella famiglia di essi coniugi che lo accolsero, unitamente alla sorella di sangue Gerusalem, minore, profugo rimpatriato, in stato di abbandono e provvidero alla sua educazione e formazione stabilizzando ad *imitationem naturae* quella famiglia degli affetti che l'evoluzione del diritto riconosce e tutela.

I ricorrenti hanno inoltre sottolineato come la richiesta adozione sia l'unico mezzo per un riconoscimento giuridico del legame non solo affettivo ma anche di sangue che unisce Giuseppe e Gerusalem. Hanno infine rilevato come pur avendo sempre mostrato di considerare a tutti gli effetti Giuseppe quale loro figlio adottivo al pari di Gerusalem e più volte affermato la volontà di adottarlo siano stati beffati dalla diversa data di nascita di Giuseppe rispetto a Gerusalem, donde la ingiustificata disparità di posizione giuridica dei due.

Hanno quindi invocato l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia per sostenere che il limite di differenza di età stabilito dall'art. 291 c.c. non deve essere inteso in modo rigido ma come espressione del principio dell'*imitatio naturae* sì da consentire in un caso eccezionale quale quello in esame la pronuncia di adozione. In via subordinata hanno chiesto rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi e/o circostanze eccezionali, l'intervallo di età di diciotto anni che deve intercorrere tra adottanti e adottando pur rimanendo detta differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli ritenendosi la questione ammissibile e rilevante con riguardo agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

Comparando all'udienza del 18 novembre 1999 all'uopo fissata i ricorrenti adottanti e adottando hanno espresso il consenso all'adozione e regolare assenso hanno prestato la figlia adottiva dei coniugi Grimaldi e la moglie dell'adottando.

Il pubblico ministero ha espresso parere che allo stato della legislazione il ricorso debba essere disatteso e peraltro che non sia manifestamente infondata e sicuramente rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

Sono stati prodotti in corso di causa vari documenti tra cui in particolare varie comunicazioni del Consolato generale d'Italia, sentenza del tribunale di Roma 21 maggio 1965 di formazione di atto di nascita di Giuseppe e sentenza del tribunale di Roma 7 agosto 1969 di formazione di atto di nascita di Gerusalem comprovanti la nascita di entrambi dall'unione di Lanatà Saverio con la stessa donna etiopica.

Ritenuto in diritto

L'art. 291 c.c. laddove stabilisce che l'adozione è permessa a coloro che hanno superato di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare ha un contenuto tassativo che non consente al giudice deroghe neppure in presenza di situazioni particolari.

La previsione di tale differenza minima di età tra adottante e adottando corrisponde alla persistente esigenza che il rapporto adottivo si formi ad imitazione della natura e sia il più possibile assimilabile alla funzione biologica.

La limitazione normativa, pur nella diversità di finalità che caratterizzano l'adozione di persona minore di età e l'adozione di maggiorenne, trova pertanto *ratio* identica, e cioè quella di far sì che il vincolo di filiazione giuridica creato con l'adozione sia apparentemente simile a quello di filiazione naturale.

L'assimilazione in questione ha un significato più pregnante in relazione all'adozione di minore che si propone di dare al minore in stato di abbandono una famiglia ed un ambiente familiare idoneo ad assicurargli adeguata crescita umana ed armonico sviluppo della personalità.

Purtuttavia, anche laddove l'*imitatio naturae* ha maggiore importanza, sia sotto il profilo della sorveglianza con la differenza biologica sia sotto quello dell'attitudine educativa dell'adottante, la Corte costituzionale attraverso successive pronunce ha censurato la legittimità del limite rigido della differenza di diciotto anni tra adottante e adottando stabilito dalla specifica normativa ogniqualvolta sussistano validi motivi per ritenere prememente l'interesse del minore (sentenze n. 183/1988, n. 44/1990, n.349/1998).

Anche se la diversità e specificità di disciplina dell'adozione legittimante rispetto alla adozione ordinaria non consente di desumere profili di illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. dalle menzionate pronunce (cfr. Cost. n. 89/1993) ciò non esclude che il limite rappresentato dal divario di 18 anni di età fra adottante ed adottando nell'adozione ordinaria in quanto dettato comunque dal principio dell'*imitatio naturae* assuma carattere di irragionevolezza ove in funzione di una rigida applicazione dello stesso vengano sacrificati in concreto diritti costituzionalmente garantiti.

Non può essere ignorato il fatto che l'istituto dell'adozione di persona maggiore di età oltre ed accanto alla funzione tradizionale di assicurare all'adottante la perpetuazione del nome, del patrimonio e della tradizione familiare e correlativamente di far godere all'adottando i diritti di ordine sociale e patrimoniale derivanti dal nuovo stato si è rivelato mezzo idoneo per soddisfare nuove esigenze socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, come quella di dare veste giuridica al rapporto personale ed affettivo costituitosi tra coniuge e figlio dell'altro coniuge, vedovo o divorziato ovvero al rapporto personale ed affettivo sorto in seguito ad una situazione di affidamento o come nella fattispecie di affiliazione. Significativa conferma di tale evoluzione dell'istituto è desumibile dalla pronuncia della Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni o consenzienti (n. 557/88).

Orbene se, anche alla luce dell'evoluzione dell'istituto, mantiene significato la disposizione che prevede una differenza di età tra adottante ed adottando sì che il vincolo di filiazione giuridica sia apparentemente simile a quello di filiazione naturale, proprio l'esigenza anzidetta sottolinea come tra le finalità proprie dell'istituto sia quella della costituzione di un legame giuridico familiare in funzione del quale il limite di differenza di 18 anni quando sia comunque rispettato nella sostanza il principio della *imitatio naturae* deve poter essere derogato in particolari contesti in cui diversamente verrebbero ad essere compromessi diritti attinenti alla famiglia naturale (di sangue) e soprattutto all'identità stessa delle persone.

L'irragionevolezza di una assoluta inderogabilità della differenza di 18 anni tra adottante ed adottando risulta con tutta evidenza nella fattispecie in esame (del tutto diversa da quella oggetto della sentenza di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. n. 89/1993) laddove l'adozione si riferisce a persona vissuta in un rapporto filiale con gli aspiranti adottanti, dei quali porta il cognome in forza di provvedimento di affiliazione e rispetto ai quali invece non può rivestire lo stato giuridico di figlio con netta disparità di posizione sociale e giuridica rispetto alla sorella di sangue vissuta presso gli stessi coniugi e da essi adottata non ostandovi limiti di età; la mancata adozione infine viene ad impedire la acquisizione tra i due dello stato giuridico di fratelli e quindi la tutela del legame di sangue tra fratelli ed il conseguimento dell'unità familiare. Tali diritti non sono prerogativa dei minori di età, ma spettano a tutti i cittadini, tutti avendo il bisogno e il diritto di vedere riconosciuti la propria identità, le proprie radici ed i propri legami familiari laddove ciò non vada a discapito di altre persone.

Ritiene pertanto il collegio che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice competente di ridurre quando sussistano validi motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al riconoscimento giuridico dei legami familiari naturali (di sangue) esistenti nella realtà l'intervallo di età di 18 anni che deve intercorrere tra adottanti e adottando, pur rimanendo detta differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. non sia manifestamente infondata oltreché sicuramente rilevante nel concreto.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante in concreto e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice competente di ridurre quando sussistano validi motivi e/o circostanze eccezionali l'intervallo di età di diciotto anni che deve intercorrere tra adottanti e adottando, pur rimanendo detta differenza di età ricompresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio fin visto l'esito della decisione della Corte.

Così deciso a Torino, addì 27 marzo 2000.

Il Presidente: PONZETTO

N. 623

*Ordinanza emessa il 25 maggio 2000 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Pedale Roberto*

Processo penale - Modifiche normative - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (con emissione prima del 2 gennaio 2000, e notificazione dopo tale data, del decreto che dispone il giudizio) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento sopra meglio specificato, a carico di Pedale Roberto, nato a Torino il 21 agosto 1979, elettivamente domiciliato in Torino, via Bertola n. 2, presso lo studio dell'avv.to Mauro Trevisson.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 555 comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. possa essere presentata in udienza dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche in quei processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589 c.p.) di competenza del tribunale in composizione monocratica divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del 2 gennaio 2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 e quindi senza previa udienza preliminare) e notificato dopo tale data. Cioè in relazione agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma della Costituzione.

Il problema sorge per l'assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999.

È di tutta evidenza che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione.

Il prevenuto (al quale il decreto di citazione a giudizio emesso il 27 dicembre 1999 è stato notificato il 25 gennaio 2000) ha infatti chiesto all'udienza dibattimentale del 5 aprile 2000 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p., nella base appunto dell'art. 555 comma secondo c.p.p., per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Essendovi stato consenso del p.m. (espresso all'udienza del 25 maggio 2000), il giudice si trova a dover decidere su una istanza basata proprio nella disposizione di legge attinta dalla questione.

La questione, poi, pare non manifestamente infondata, sia se riguardata alla luce dell'art. 3, primo comma della Costituzione, sia se riguardata alla luce dell'art. 24 secondo comma della Costituzione.

L'imputato, nel caso specifico, non ha avuto l'udienza preliminare (in quanto non prevista nel momento in cui il decreto di citazione è stato emesso), non ha potuto chiedere l'applicazione della pena entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (poiché, essendo tale notifica avvenuta il 25 gennaio 2000, non era già più in vigore l'art. 557 c.p.p. nella precedente formulazione) e non può chiedere l'applicazione della pena in udienza dibattimentale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (poiché da un lato non è più in vigore l'art. 446 comma primo c.p.p. nella precedente formulazione e dall'altro il vigente art. 555 secondo comma c.p.p. si riferisce ai soli reati a citazione diretta, tra i quali non rientra quello addebitato all'imputato).

È di tutta evidenza la disparità di trattamento rispetto a qualsiasi altro imputato che abbia avuto almeno una sede per formulare la richiesta di applicazione della pena nonché la menomazione del diritto alla difesa, che deve potersi dispiegare pienamente anche sotto il profilo della concreta ed effettiva possibilità di scelta fra il procedimento ordinario e i procedimenti speciali messi a disposizione dall'ordinamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Sollevata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Torino, addì 25 maggio 2000.

Il giudice: PIETRINI

00C1092

N. 624

*Ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Camerino
nel procedimento civile vertente tra Cesari Michele e Ministero della sanità*

Sanità pubblica - Indennizzo per danni da trattamenti sanitari obbligatori - Diplezia grave ed irreversibile causata da vaccinazione antipolio obbligatoria - Diritto alla corresponsione dell'assegno di superinvalidità, di cui alla tab. E) allegata al d.P.R. n. 834/1981, previsto per chi abbia contratto la stessa patologia per causa di servizio od evento bellico - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale n. 307/1990, 118/1996 e 27/1998.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 2, comma 7, e 4, comma 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238.
- Costituzione, art. 2, 3 e 32.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per assistenza obbligatoria iscritta al n. 1 del Ruolo generale del lavoro dell'anno 1999 e promossa da Cesari Michele, nato il 15 ottobre 1975 a San Severino Marche (Macerata), residente in Matelica (Macerata), viale Roma n. 55, codice fiscale n. CSRMHL75R15I156N, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Stanca e dall'avv. Francesco Achille Rossi, entrambi del Foro di Roma, insieme agli stessi elettivamente domiciliato in San Severino Marche (Macerata), via Eustachio, presso e nello studio legale dell'avv. Manlio Rossi, del Foro di Camerino, giusta delega a margine del ricorso introduttivo. Ricorrente.

Contro Ministero della sanità, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria *ex lege*. Resistente.

Conclusioni attori e convenuto

Le parti concludono come ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso all'ufficio del pretore di Camerino, quale giudice del lavoro, Cesari Michele, meglio qualificato in epigrafe, ha convenuto in giudizio il Ministero della sanità, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo «arretrato» di cui all'art. 1 della legge n. 283/1997, degli interessi maturati a far data dal giorno 1º maggio

1993 e sino al giorno 1° giugno 1995, dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, con riferimento alle lesioni asseritamente patite da esso ricorrente a seguito ed in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria antipolio, effettuata il 13 marzo 1976.

Asseriva, a tal proposito, il ricorrente che la commissione per l'accertamento delle invalidità civili di Fariano aveva accertato una invalidità al 100%: in seguito all'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992, n. 210, esso ricorrente aveva ottenuto la corresponsione di indennizzo bimestrale a regime. Aggiungeva, ancora, il ricorrente, di aver presentato istanza al Ministero della sanità, intesa all'ottenimento di assegno *una tantum*, per il passato, di cui all'art. 2 della legge n. 210/1992, così come novellato dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, e di indennizzo aggiuntivo, sempre liquidando in forza della surrichiamata novella legislativa: esso ricorrente, infatti, asseriva di aver contratto più di una malattia, fonte, ciascuna, di esiti invalidanti. La domanda non otteneva risposta alcuna da parte della adita autorità amministrativa, donde il ricorso a questa A.G., con il quale, inoltre, si richiedeva la condanna della convenuta amministrazione alla corresponsione di beneficio di cui alla tabella E), allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Il Ministro convenuto ha, dal suo canto, sostenuto la infondatezza della avversa pretesa.

Opina questo giudicante che, in via preliminare, si debba sollevare, sulla conforme istanza di parte ricorrente, la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come successivamente integrato dall'art. 1, comma 7, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che ai danneggiati in modo gravissimo da vaccinazione antipolio sia corrisposto anche l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui, nel caso di danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio, non consente alla competente C.M.O. di applicare al danneggiato la tabella E) allegata al summenzionato d.P.R. N. 834/1981.

La rilevanza della questione nel giudizio *a quo* risiede nel fatto che, indubbiamente, dall'accoglimento della rilevata questione di costituzionalità dipende l'accoglimento della domanda nel merito. Il Cesari, infatti, sottoposto a consulenza tecnica d'ufficio, è stato riscontrato affetto da diplegia causata da malattia paralitica da somministrazione di vaccino orale antipolio.

Il complesso patologico cagionato da detta affezione (grave ed irreversibile patologia consistente in una grave limitazione motoria degli arti superiori ed inferiori ed al tronco, con grave scoliosi dorso-lombare sinistro-convessa, difficoltà respiratorie), secondo il condivisibile giudizio, espresso dal C.T.U., può sicuramente essere sussunto tra le fattispecie di cui al punto b.1 della tabella E) allegata al d.P.R. n. 834/1981, che contempla: «lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti della vita organica e sociale».

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la questione è da valutarsi, a giudizio di questa a.g., in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Giova premettere un breve *excursus* della evoluzione della disciplina della materia in esame, nella quale ha già avuto modo di intervenire, reiteratamente, la Consulta.

Punto di partenza, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990, è la legge 25 febbraio 1992, n. 210, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo, in particolare, a favore di coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie abbiano riportato lesioni ovvero infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ed a favore di coloro che, a seguito di somministrazione di sangue o di emoderivati, siano risultati contagiati da infezioni da H.I.V. o presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Tale indennizzo, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge predetta, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; il successivo art. 3, al comma 7, precisa che, per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già subito le menomazioni sopra indicate, il termine di presentazione della domanda per ottenere l'indennizzo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Successivamente, con sentenza n. 118 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 7, della legge n. 210/1992, nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto di un equo indennizzo a carico dello Stato, per le menomazioni riportate, a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

A seguito di ciò il legislatore è intervenuto con la legge 25 luglio 1997, n. 238, che all'art. 1, comma secondo, prevede, a favore dei soli soggetti che abbiano contratto le menomazioni indicate dalla legge n. 210/1992 a seguito di vaccinazione obbligatoria, la corresponsione di un assegno *una tantum* pari al 30% dell'indennizzo di cui alla predetta legge, per ogni anno relativamente al periodo ricompreso tra il manifestarsi dall'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

Da ultimo, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta con la pronuncia n. 27 del 1998 ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, per coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.

Allo stato della legislazione, peraltro, i soggetti che abbiano riportato gravi ed irreversibili danni al bene dell'integrità psico-fisica in conseguenza di sottoposizione a vaccinazione obbligatoria antipolio non sono titolari del diritto a corresponsione all'assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E), allegata al d.P.R. n. 834/1981, posto che il vigente ordinamento giuridico prevede che tal beneficio possa essere corrisposto a soltanto a chi abbia contratto certe patologie, meglio descritte nella prefatta tabella, per causa di servizio ovvero a seguito di evento bellico.

Sembra a questo giudicante che tale regolamentazione ponga in essere una disparità trattamentale tra situazioni tutt'affatto consimili, la quale non trova giustificazione alcuna in superiori ragioni di tutela della collettività e che, pertanto, la stessa confligga in maniera aperta ed insanabile con un ben preciso plesso normativo, costituito dal disposto degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

L'art. 32 della Costituzione, infatti, tutela l'integrità fisica dell'individuo come bene individuale e non solo in vista dell'interesse collettivo.

Più precisamente secondo l'art. 32, la salute è un diritto dell'individuo e soltanto un interesse della collettività, per cui, come diritto, la salute deve essere tutelata primariamente nella sua dimensione individuale. Da ciò deriva ad esempio che ad una persona non può essere imposto un trattamento sanitario nell'interesse della collettività, quando tale trattamento non sia diretto anche alla tutela della salute del singolo che ad esso si sottopone.

Evidenziata la valenza precipuamente individuale del diritto alla salute, quale diritto assoluto e primario del singolo, l'accento posto dalla Corte costituzionale sulla salute come interesse della collettività non può non implicare una tutela della salute dell'individuo anche quando la collettività non ne tragga un immediato beneficio.

In questo senso va letto l'art. 32 della Costituzione, anche alla luce del principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, principio che impone una attenzione della collettività nei confronti dei primari interessi del singolo anche a prescindere dalla connessione con decisioni prese dalla collettività nel proprio interesse.

Diversamente opinando si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento non solo tra situazioni assimilabili.

E valga il vero: costituisce affermazione ormai pacifica, in quanto avallata dalla stessa Consulta, che non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.

Tanto è vero che il naturale postulato della precedente affermazione viene con sicurezza rintracciato nella considerazione che, se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.) giustifica l'imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla

salute di chi ad essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost., impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una «equa entità», fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno.

Se così è, proprio non si vede come l'entità della equa indennità di cui sopra non debba essere commisurata al danno effettivo, riportato dal soggetto che si sia sottoposto, nell'interesse della collettività, ad un trattamento sanitario obbligatorio, cui sia conseguito il danno suddetto, anziché al fattore di rischio (inteso nel senso più o meno rilevante possibilità di verificarsi di un evento dannoso), connaturato a certe situazioni.

Quel che si vuol dire è che la disparità trattamentale della quale si discute non sembra possa trovare giustificazione nella considerazione che determinate situazioni (ad esempio, un evento bellico) comportano, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un rischio (uguale elevata possibilità di verificarsi di evento pregiudizievole per l'integrità psico-fisica) maggiore di compromissione del bene salute rispetto ad altre situazioni, quale, ad esempio, quella in disamina.

Se così fosse, infatti, sarebbe *equo* e ragionevole che la collettività (e, per essa, lo Stato), nel cui vantaggio vengono intraprese determinate condotte, corrisponda un'equa indennità a tutti coloro che si assoggettino, volontariamente o meno, al fattore di rischio, indipendentemente dal verificarsi, in concreto, dell'evento pregiudizievole.

Così, invece, non è e, pertanto, non può che concludersi che la *ratio* sottesa alla disciplina in disamina è quella diretta a favorire il «risarcimento solidale», da parte della collettività, nel cui interesse il singolo si sottopone a determinare contingenze, nel momento in cui dalla situazione di rischio derivi un danno (grave ed irreversibile) alla salute del singolo.

Ciò posto, appare di tutta evidenza l'irragionevolezza della disparità trattamentale tra soggetti che abbiano patito le lesioni all'integrità psico-fisica, di cui alla tabella E) allegata al d.P.R. n. 834/1981, a seguito di eventi bellici ovvero per causa di servizio e coloro che, come l'odierno ricorrente, si trovino afflitti dalle medesime patologie in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria antipolio.

Infatti, tale diversità di trattamento si risolve in una vera e propria riduzione del danno indennizzabile e non in una semplice differenza della misura dell'indennità medesima, quest'ultima soltanto sicuramente rimessa alla discrezionalità del legislatore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale, degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Camerino, addì 18 maggio 2000.

Il giudice: SEMERARO

N. 625

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso da Società del Canale Rondello ed altro contro Regione Emilia-Romagna ed altro

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel giudizio promosso da: Società del canale Rondello e sig. Franco Boschi, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avv. Roberto Miniero;

Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonché contro Consorzio della bonifica parmense, non costituito; per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui è stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonché degli atti presupposti e conseguenti;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il Cons. Grazia Brini) gli avv.ti prof. F. Bassi e S. Baccolini;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della Giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. — Erronea applicazione dell'art. 4, l.r. n. 16/1987; eccesso di potere per falso supporto di fatto ed illogicità manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i Consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2. — Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4, l.r. 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 Costituzione.

Le Regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

DIRITTO

1. — In applicazione dell'art. 4 della legge n. 16/1987 il consiglio regionale, su conforme proposta della giunta, ha soppresso la società ricorrente assumendo, principalmente, a fondamento della decisione le seguenti circostanze: essa risulta strutturata come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con l'attività svolta di norma dai consorzi di bonifica; le suddette funzioni sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in cui opera il citato consorzio.

Con sentenza in data odierna è stato rigettato il primo motivo di ricorso; il giudizio è stato sospeso con riferimento al secondo motivo, in cui è stata prospettata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1987 n. 16.

2. — La questione è rilevante, posto che, nel disattendere i motivi di ricorso, la sezione ha ravvisato in tale norma il presupposto esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento di soppressione.

Con la legge n. 16/1987 infatti la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine «di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati», ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica l'intero territorio regionale (art. 3, primo comma, già ritenuto alla Corte costituzionale conforme agli artt. 117, 97, e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992); ha previsto l'istituzione per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio (art. 3 quarto comma); nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di gestione («Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3»). È evidente pertanto la volontà del legislatore regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni riconducibili alle funzioni indicate, ancorché di natura privata ed ancorché titolari di concessioni statale di grande derivazione.

La sezione ha altresì ritenuto che la società soppressa abbia natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non riconosciute.

Essa, costituita in epoca remota, non è mai stata oggetto di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste per le persone giuridiche private dal codice civile vigente, né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il finanziamento è interamente privato.

La stessa giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce che non ha natura di consorzio di bonifica (le deliberazioni impuginate parlano di enti che si configurano di fatto come consorzi irrigui; d'altra parte se il ricorrente avesse potuto essere configurato quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe stata disposta in applicazione dell'art. 3 comma 4 della legge n. 16/1987).

Infine il fatto che, come sottolinea la Regione, sia in dubbio anche la qualificazione della società ricorrente quale consorzio volontario ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la società ricorrente potrebbe essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico, ma conferma solo la difficoltà di classificarla in una delle figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità di inquadrare la stessa fra le associazioni non riconosciute.

3.— La sezione ritiene la questione non manifestamente infondata per le considerazioni di cui appresso.

I consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, sono «enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque enti amministrativi dipendenti dalla regione, della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa».

Si può ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui ha previsto (art. 3 l.r. n. 16/1987) la delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della l.r. n. 42/1984, l'istituzione su ciascuno di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio di nuova determinazione, abbia fatto corretto uso della propria potestà normativa: la Corte costituzionale, con la precitata sentenza n. 326/1998, ha ritenuto che la mate-

ria della bonifica integrale e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui all'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e che il trasferimento delle funzioni amministrative completato con detta norma ha anche l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale concorrente coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione è stato esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed è stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle gestioni sopresse e, quindi, in sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso.

4. — Il sospetto di incostituzionalità del suddetto articolo nasce in relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.

Tali principi sono stati di recente descritti con precisione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale di una legge della Regione Marche in materia di bonifica.

Per la parte che qui interessa la suesposta sentenza riconosce carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi di bonifica configurandoli come espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica.

Riconosce anche che la potestà regionale di programmazione ed organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle funzioni degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche alle funzioni pubblicistiche dei consorzi, con conseguente potere in capo alla regione di trasferire i compiti propri dei consorzi anche ad altri enti pubblici, in relazione alla connessione delle funzioni di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo, alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente. Non si può spingere però, alla stregua delle stesse norme di principio, all'eliminazione della figura giuridica del consorzio di bonifica, stante la combinazione che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione nazionale.

In relazione a tali principi e con riferimento alla fattispecie all'esame, si deve ritenere che la Regione possa si riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica (così come ha fatto la Regione Emilia-Romagna con l'art. 3 della legge regionale n. 16/1987), ma non sopprimere ogni organismo di gestione a questi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato.

Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa regionale non è manifestamente infondato ipotizzare che in materia di bonifica la facoltà di incidere obbligatoriamente sugli interessi privati debba seguire il procedimento previsto per la costituzione dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi, in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.

Al di fuori di tale previsione solo il legislatore statale potrebbe enunciare il principio secondo cui l'attività di bonifica, anche per gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni diversa gestione.

Da un altro punto di vista la violazione dell'art. 117 Costituzione può essere ipotizzata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazioni ivi previsto, posto che nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non esiste una potestà legislativa regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal codice civile (in particolare quella attinente alle modalità di estinzione delle associazioni) ha senza dubbio natura di principio fondamentale (Corte costituzionale n. 154/1972 e n. 108/1983).

Il sospetto di incostituzionalità sorge infine con riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 16 del 1987 in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Da atto che con sentenza in data odierna è stato sospeso il giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Bologna in data 6 aprile 2000.

Il Presidente: PAPIANO

Il consigliere relatore estensore: BRINI

00C1098

N. 626

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro contro la Regione Emilia Romagna ed altro

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legislazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato le seguente ordinanza nel giudizio promosso da:

Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre e dott. Rolando Fava, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avv. Roberto Miniero;

Contro Regione Emilia Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonché contro Consorzio della bonifica parmense, non costituito; per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui è stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonché degli atti presupposti e conseguenti;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il Cons. Grazia Brini gli avv.ti prof. F. Bassi e S. Baccolini);

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Consiglio regionale della Regione Emilia--Romagna, su conforme proposta della Giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dall'1 gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. — Erronea applicazione dell'art. 4, l.r. n. 16/1987; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i Consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2. — Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4, l.r. 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 Costituzione.

Le Regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/2000).

00C1099

N. 627

*Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e I.N.A.I.L.*

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Rendita per inabilità permanente - Previsione, con decorrenza 1° giugno 1993, del computo su base retributiva imponibile pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, anziché sulla base della retribuzione convenzionale annua come stabilito in precedenza - Disparità di trattamento dei lavoratori agricoli, a parità di data di infortunio, a seconda della cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta (sorgendo il diritto alla rendita il giorno successivo) prima o dopo la predetta data del 1° giugno 1993.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Rendita per inabilità permanente - Previsione, con decorrenza 1° giugno 1993, del computo su base retributiva imponibile pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria - Mancata previsione del computo, se più favorevole, sulla base della retribuzione convenzionale annua fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (D.M. 7/198/1999) - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti della causa distinta al n. 249/1998 R.G. Cont., vista l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata dall'appellante;

O S S E R V A

Va premesso che Silvana Moretti, coltivatrice diretta, ha subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale le è stata riconosciuta dall'I.N.A.I.L. una inabilità permanente parziale nella misura dell'11%, con la conseguente costituzione della relativa rendita a decorrere dal 13 giugno 1993, primo giorno successivo alla cessazione della inabilità temporanea assoluta.

Successivamente l'I.N.A.I.L. ha provveduto d'ufficio a ridurre l'importo mensile ricalcolando l'importo mensile della rendita con i nuovi criteri fissati dall'art. 14 della legge 19 luglio 1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155.

La signora Moretti ha così adito il pretore di Pesaro al fine di sentir dichiarare illegittimo il provvedimento di rettifica della rendita e per veder ricostituita la rendita di cui è titolare sulla base delle retribuzione convenzionale del settore agricolo per l'anno 1993.

Il giudice di *prime cure* ha respinto la domanda sostenendo, da una parte, che il diritto alla rendita è maturato dopo il 1° giugno 1993, dall'altra che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe infondata, essendo ben possibile per il legislatore modificare la disciplina dei rapporti di durata, pur se costituiti da diritti soggettivi perfetti, e tenuto conto del fatto che, alla data di entrata in vigore della norma modificatrice, la Moretti non era titolare di alcun diritto soggettivo perfetto.

L'assicurata ha proposto appello insistendo sulle tesi — interpretative e, eventualmente, di illegittimità costituzionale — già illustrate nel giudizio pretorile.

È bene ricordare inoltre che se in precedenza per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura la rendita era determinata sulla base delle retribuzione annua convenzionale stabilita dall'art. 215 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, a norma del menzionato art. 14 n. 243/1993 «con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ... e) per i lavoratori di cui all'art. 205, primo comma, lettera b) del citato testo unico la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 del testo unico medesimo».

Propone in particolare la difesa della ricorrente di interpretare tale disposto legislativo nel senso che la data di entrata in vigore della nuova disciplina e di discriminare fra i due diversi tipi di trattamento (ovvero il 1° giugno 1993) vada intesa come riferita non tanto al momento di costituzione della rendita, ma piuttosto alla data in cui si verificò l'infortunio sul lavoro.

Una simile interpretazione, a giudizio di questo collegio, non può essere accettata, dovendosi condividere sul punto la motivazione della sentenza gravata.

Infatti l'art. 215 testo unico, in armonia con il precedente art. 74, secondo comma, indica inequivocabilmente il giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta come il momento di insorgenza del diritto alla rendita.

In sostanza una cosa è l'evento infortunistico, che costituisce solamente uno dei presupposti indefettibili per l'insorgere del diritto alla rendita, altra cosa sono le conseguenze permanenti sulla capacità lavorativa dell'assicurato, che rappresentano un ulteriore necessario presupposto da valutarsi solo nel momento in cui l'inabilità temporanea assoluta è venuta meno, altra cosa ancora è il diritto alla rendita, che sorge in conseguenza del verificarsi delle citate circostanze di fatto.

Se così è, è indubbio che il diritto sorge dopo l'infortunio, al termine dell'inabilità temporanea assoluta, qualora sussista un'inabilità permanente superiore al limite minimo di legge.

Nel caso di specie, atteso che l'inabilità temporanea assoluta venne meno il 12 giugno 1993, la rendita doveva giocoforza essere costituita in rapporto alla retribuzione annua convenzionale stabilita dall'art. 14 legge n. 243/1993.

Una simile situazione è tuttavia, nel senso denunciato dalla difesa dell'appellante, palesemente illegittima.

Tale questione di legittimità costituzionale è senza dubbio rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante perché, altrimenti, non potendosi accedere ad una diversa interpretazione del dato normativo per i motivi sopra esposti, la domanda dell'appellante non potrebbe che essere respinta.

Non è manifestamente infondata perché risulta di tutta evidenza come, in questo modo, si riservi un trattamento del tutto discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente tutelato.

A questo proposito basti pensare all'esempio fatto dalla difesa della signora Moretti, ovvero si ipotizzi che due lavoratori agricoli si siano infortunati lo stesso giorno prima del 1° giugno 1993 e che uno dei due sia guarito prima dell'altro, a causa della natura della lesione o per eventi contingenti collegati a fattori soggettivi di recupero della funzionalità organica, e sia stato in grado di riprendere il lavoro prima del 31 maggio 1993, mentre l'altro abbia visto protrarsi la sua inabilità temporanea assoluta oltre tale data.

In questo caso, secondo il disposto normativo in parola, al primo, guarito prima, spetterebbe una rendita calcolata su una base retributiva di L. 22.714.000 (retribuzione convenzionale dei lavoratori agricoli), mentre al secondo verrebbe riconosciuta una rendita ben inferiore, calcolata su una base retributiva di L. 15.048.000 (minimale per i lavoratori dell'industria).

Questo diverso trattamento di legge — che penalizza chi, per le condizioni di salute più cagionevoli o per la maggiore gravità dell'infortunio, è guarito più tardi e in un momento successivo al 1° giugno 1993 — risulta, a parere di questo collegio, in palese contrasto con gli art. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, atteso che esso ricollega un diverso trattamento economico non a un criterio oggettivo (e cioè alla data dell'infortunio), ma a una condizione soggettiva e variabile (ovvero il momento di cessazione inabilità temporanea assoluta), discriminando così situazioni sostanzialmente identiche o, ancor peggio, maggiormente meritevoli di tutela.

In conclusione è possibile dubitare che l'art. 14 della legge 19 luglio 1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il lavoratore agricolo che abbia subito una inabilità temporanea assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravità del suo infortunio, con gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1° giugno 1993, nonché con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel fissare l'importo della retribuzione da porre a base del calcolo della rendita per inabilità permanente, in misura pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, non prevede che sia fatta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (decreto ministeriale 7 agosto 1991).

P. Q. M.

Visto l'art. 231 legge 11 marzo 1953 n. 8;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, per contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il lavoratore agricolo che abbia subito una inabilità temporanea assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravità del suo infortunio, sia con gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1° giugno 1993, sia con gli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui, nel fissare l'importo della retribuzione da porre a base del calcolo della rendita per inabilità permanente, in misura pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, non prevede che sia fatta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (decreto ministeriale 7 agosto 1991);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera deputati.

Pesaro, addì 10 maggio 2000.

Il Presidente: CORMIO

N. 628

*Ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Cuneo
nel procedimento penale a carico di Filipazzi Sergio*

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Esclusione dell'estinzione per i reati ambientali, conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici anche di minima entità - Irragionevole deteriore trattamento sanzionatorio di reati meno gravi - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 149/1999, di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta dal giudice rimettente non estensibile alla fattispecie.

- Legge 27 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro: Filipazzi Sergio, nato a Roccavione il 15 maggio 1949, residente ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roccavione, via della Pace n. 6 — imputato:

A) del reato di cui all'art. 20 lett. *a)* legge n. 47/1985 per aver, in concorso con Pettavino Giuseppina e Ballarè Franco — Pettavino committente, Filipazzi esecutore, Ballarè direttore — eseguito lavori edilizi in parziale violazione delle prescrizioni della concessione (leggero ampliamento: modifiche rampe ed apertura di autorimessa) in agro di Limone sino all'11 luglio 1997;

B) — contestato al dibattimento — del reato di cui all'art. 20 legge n. 47/1985 citato con riferimento agli artt. 1 e 1-*sexies* legge n. 431/1985, 81 e 2 c.p., nonché artt. 138 e 146 comma 5 lett. *c)* e artt. 149 - 151 e 163 comma 1 e 2 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, concernente il t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352, per avere realizzato le opere di cui al capo *A)* in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, ad una distanza inferiore a metri 150 dal rio San Giovanni, senza la prescritta autorizzazione regionale — in Limone Piemonte sino all'11 luglio 1997 —.

Il giudice del dibattimento

1. — Rilevato che Filipazzi Sergio deve rispondere della contestazione dei concorrenti reati in epigrafe, relativi ad un unico fatto di abuso edilizio realizzato in Comune di Limone Piemonte, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora art. 146 comma 1 lett. *c)* t.u. 29 ottobre 1999 n. 490;

2. — Constatato che, nel corso del procedimento, è sopravvenuto, riguardo alle medesime opere oggetto di contestazione, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, emessa dal Comune di Limone Piemonte in data 5 maggio 2000 al numero 9/2000, per accertamento di conformità ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

3. — Rilevato che, per espressa previsione di legge (artt. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985 n. 47), al rilascio della concessione in sanatoria per accertamento di conformità consegue l'effetto estintivo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e che, pertanto, riguardo all'imputazione *sub a)*, l'imputato è stato prosciolto per l'estinzione del reato;

4. — Considerato che, per quanto, invece, relativo all'imputazione *sub b)*, questa non è influenzata dall'estinzione a seguito della sanatoria, sulla base dell'esplicito dettato normativo e della ripetuta applicazione giurisprudenziale (cfr. Cass., III pen, 25 marzo 1998 - Mazza);

5. — Ritenuto che tale disparità di valutazione — ai fini della concreta applicazione della sanzione penale — del medesimo fatto sotto il profilo di norme qualificative di concorrente applicazione motivi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non si estende l'effetto estintivo della sanzione penale al reato contestato *sub b)*, apparendo potenzialmente ingiustificata ed irragionevole, e confliggente quindi con l'art. 3 primo comma Cost., la disparità di trattamento cui sono apparentemente sottoposte analoghe situazioni accertative *ex post* dell'intrinseca legittimità dell'attività edilizia, sotto il duplice profilo della normativa urbanistica e di quella di tutela ambientale.

6. — Ritenuto, al riguardo:

a) che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 370 del 1988 resa nella materia in esame, aveva già affermato la natura particolare dell'estinzione dei reati urbanistici prevista dal combinato disposto dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, risolvendosi in un accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e quindi dell'antigiuridicità sostanziale del fatto reato urbanistico;

b) che tale accertamento *ex post* di legittimità sostanziale non può diversamente atteggiarsi sul piano della norma urbanistica rispetto a quello della tutela ambientale, attesa la prevalenza del bene oggetto della protezione di quest'ultima (anche di immediata rilevanza costituzionale *ex art.* 9 secondo comma Cost.) sulla valutazione organizzativo-strumentale della gestione del territorio oggetto della norma urbanistica; prevalenza che trova espressione, per un verso, nell'art. 7 n. 5) della L.U. n. 1150/1942, laddove l'indicazione dei vincoli di natura «storica, ambientale e paesistica» è compresa tra i contenuti «essenziali» dei P.R.G., e, per altro, e sotto un profilo procedimentale, nell'art. 25 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 (che non risulta interessato dall'abrogazione di cui all'art. 166 T.U. n. 490/1999), che inibisce il rilascio della concessione edilizia su aree vincolate senza il preventivo favorevole avviso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;

c) che, pertanto, sembra doversi escludere che la situazione di «legittimità sostanziale» presupposta dalla norma ai fini della sanatoria «a regime» di tipo urbanistico di cui agli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985 possa prescindere dall'accertamento di una equivalente situazione di insussistenza di antigiuridicità oggettiva anche sotto il profilo della tutela paesaggistica, sicché risulta intrinsecamente contraddittoria ed ingiustificatamente sproporzionata la scelta implicita del legislatore di assegnare alla prima effetti estintivi della sanzione penale, altrimenti correlata all'illecito, e di conservare, invece, la sanzionabilità penale dello stesso fatto agli effetti della seconda norma, pur sussistendone il medesimo accertamento di liceità sostanziale.

7. — Considerato che la questione di costituzionalità della quale si dubita non sembra potersi ritenere già affrontata e negativamente risolta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 30 aprile 1999 n. 149, con la quale si dichiara la manifesta infondatezza dell'analoga questione posta in relazione alla mancata previsione, in seno all'art. 22 legge n. 47/1985, dell'estinzione dei reati previsti dalla normativa sulle costruzioni in cemento armato e da quella sulle costruzioni in zona sismica, posto che:

a) il profilo di illegittimità costituzionale che viene ora sottoposto al giudizio della Corte discende dall'analisi della contraddittorietà intrinseca della norma dipendente dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985, citato, e non tanto dalla constatazione del diverso meccanismo estintivo previsto, per le violazioni collaterali a quelle propriamente urbanistiche, dalla procedura di condono di cui al capo IV della legge n. 47/1985 medesima, e nelle corrispondenti disposizioni dell'art. 39 comma 17 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e art. 2 comma 50 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; procedura di condono, della quale sono state dalla Corte medesima sottolineate le caratteristiche differenziali (in qualche modo legate alla temporaneità ed all'emergenzialità della previsione specifica) rispetto al meccanismo della sanatoria «a regime»: il che, tuttavia, non elide pienamente le perplessità di equità sostanziale destinate dalla scelta del legislatore di privilegiare condotte soggettivamente meno meritevoli (quelle di chi, perpetrato l'abuso, fruisce di un provvedimento estemporaneo di sanatoria anche a fronte di fattispecie intrinsecamente illecite — come implicitamente ammesso, proprio in materia di aree vincolate, dalla previsione della sussistenza, anche dopo la sanatoria, dell'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 2 comma 46 legge n. 662/1996), rispetto alle condotte di chi spontaneamente chiede l'accertamento della legittimità sostanziale dell'attività urbanistico-edilizia intrapresa;

b) la citata pronuncia della Corte si riferiva, poi, a norme sanzionatorie poste a presidio di attività solo occasionalmente ed estrinsecamente connesse con la trasformazione edilizia del territorio, ed operanti, pertanto, su piani formalmente e sostanzialmente differenti; norme rispetto alla cui osservanza, in effetti, l'accertamento di liceità sostanziale implicato dalla concessione in sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio, non poteva avere alcun riflesso a sua volta convalidante;

c) per tali ragioni, non sembra «esportabile» alla specie in esame l'osservazione, allora fatta propria dalla Corte, che la statuizione dell'effetto estensivo dell'estinzione della rilevanza penale delle sanzioni, a seguito della sanatoria «a regime», avrebbe comportato che si potesse fare a meno, in via permanente, ed anche per il futuro, delle specifiche procedure attinenti all'idoneità statica delle opere in cemento armato e alle opere in zona sismica; posto che nessuno dubita che, per la presenza dell'ordinamento della norma «a regime» dell'art. 13 della legge n. 47/1985, si possa «fare a meno» delle procedure intese al rilascio della concessione edilizia, essendo l'effetto del combinato disposto dei detti artt. 13 e 22 legge n. 47/1985 soltanto quello di abbandonare una pretesa punitiva penale — di particolare severità, a causa degli elevati limiti edittali delle pene previste — che non troverebbe più adeguato fondamento in una situazione sostanziale della quale è stata accertata la piena liceità, e ciò, ripetesi, tanto agli effetti della norma urbanistica che di quella di tutela paesaggistica, quando con quella concorrente.

8. — Ritenuto che, per le osservazioni svolte, la rilevanza della questione è intrinseca al processo *a quo*, comportando, in caso di accoglimento, il proscioglimento dell'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n.87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione all'art. 3, primo comma Cost., nei termini di cui alla sovrastante parte motiva;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza all'imputato, al difensore ed al p.m., la notifica della medesima al Presidente del Consiglio dei Ministri, la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Cuneo, addì 8 maggio 2000.

Il giudice: MARTINELLI

00C1101

N. 629

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Consorzio Irriguo del Comune di Felino ed altro contro la Regione Emilia-Romagna ed altro

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legislazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da Consorzio Irriguo del Comune di Felino e sig. Fausto Fochi (socio), parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avv. Roberto Miniero;

Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonché contro Consorzio della bonifica parmense, non costituito; per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui è stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonché degli atti presupposti e conseguenti;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons. Grazia Brini) gli avv. prof. F. Bassi e S. Baccolini;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il consorzio ricorrente impugna il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica parmense gli subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. — Erronea applicazione dell'art. 4, legge regionale n. 16/1987; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa;

2. — Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4, legge regionale 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione.

Le Regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/2000).

00C1102

N. 630

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale sul ricorso proposto da società del Canale di Collecchio ed altro contro la regione Emilia-Romagna ed altro.

ConSORZI - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da: Società del Canale di Collecchio e sig. Ivo Vietta, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avvocato Roberto Miniero;

Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonché contro consorzio della bonifica Parmense, non costituito; per l'annullamento della delibera del consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui è stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonché degli atti presupposti e conseguenti.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons. Grazia Brini) gli avvocati professori F. Bassi e S. Baccolini;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il consorzio della bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. Erronea applicazione dell'art. 4 legge regionale n.16/1987; Eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica nè è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2. Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4 legge regionale 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli articoli 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione.

Le regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/2000)

00C1103

N. 631

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Società della Canaletta de' Rossi ed altro contro Regione Emilia-Romagna ed altro

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legislazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da: Società della Canaletta de' Rossi e sig. Giancarlo Montanini, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avvocato Roberto Miniero;

Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonchè contro Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito; per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui è stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonchè degli atti presupposti e conseguenti;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons. Grazia Brini) gli avvocati prof. F. Bassi e S. Baccolini.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia--Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. — Erronea applicazione dell'art. 4, legge regionale n. 16/1987; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2. — Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4, legge regionale 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione.

Le regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/2000).

00C1104

N. 632

Ordinanza emessa il 20 luglio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Overgel di Azzaro Andrea & C. S.n.c. ed altri e Banca del Popolo Soc. coop. a r.l.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega (in rapporto agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992).

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 192/1999 del ruolo generale affari contenziosi civili.

1. — Con atto di citazione notificato in data 9 marzo 1999 la Overgel di Azzaro Andrea & C. S.n.c., in persona dell'amministratore unico pro-tempore, unitamente ad Andrea Azzaro, Carlo Giuffré, Antonina Catalano, Mario Catalano, Rosa Castiglione e Anna Federico ha proposto opposizione nei confronti del decreto — emesso il 20 gennaio 1999 — con cui il presidente del tribunale di Trapani ingiungeva il pagamento in solido della somma di L. 165.531.063, oltre interessi e spese, in favore della Banca del Popolo S.c. a r.l.

Gli opposenti, pur riconoscendo l'esistenza di un debito nei confronti dell'istituto di credito, risalente ad un rapporto di apertura di credito in conto corrente costituitosi in forza di contratto del 14 maggio 1992, hanno tra l'altro contestato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati effettuata dalla banca, deducendo la nullità per contrarietà a norma imperativa (art. 1283 c.c.) dell'art. 7 del contratto di conto corrente — redatto in conformità alla normativa bancaria uniforme — il quale espressamente prevedeva, al primo capoverso, che «i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente (...) fermo restando che a fine d'anno (...) saranno accreditati gli interessi dovuti dall'azienda di credito».

Nel giudizio si è costituita la Banca del Popolo, eccependo la genericità della contestazione mossa dagli oppositori all'estratto di conto corrente prodotto in giudizio e la deduzione in sede di decreto monitorio di interessi semplici sulla somma ingiunta.

In comparsa conclusionale la difesa di parte opponente ha chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del sopravvenuto d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 il quale, oltre ad introdurre un secondo comma alla norma di cui all'art. 120, d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, contenente disposizioni in materia di anatocismo nell'esercizio dell'attività bancaria, al comma 3 ha sancito la validità ed efficacia delle «clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2».

2. — La questione di costituzionalità sollevata dalla parte opponente risulta rilevante ai fini della definizione della controversia, dal momento che il contratto di conto corrente intercorso tra le parti, stipulato in data 14 maggio 1992, ed in particolare il suo art. 7, disciplinante la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, rientra certamente tra quelli investiti dalla «sanatoria» di cui al comma 3 del d.lgs. n. 342/1991 in quanto pattuito anteriormente all'entrata in vigore della norma, e quindi *a fortiori* dell'adozione della delibera CICR *ex* art. 120, comma 2, d.lgs. n. 383/1993.

Nessun dubbio può poi sussistere circa la maturazione del credito — anche in relazione alla capitalizzazione degli interessi — nel periodo temporale in cui la validità dell'art. 7 del contratto di conto corrente è stata sancita con effetto retroattivo dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999, essendo stato azionato in via monitoria il 20 gennaio 1999, sulla base di un estratto conto datato 10 dicembre 1998.

3. — Quanto alla non manifesta infondatezza della *quaestio legitimitatis*, il profilo di illegittimità del comma 3 dell'art. 254, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 rilevato dalla difesa degli oppositori concerne la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega.

Il decreto legislativo n. 342/1999 è stato adottato dal Governo in forza della delega parlamentare conferitagli con l'art. 1, comma 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, inerente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vincolata al rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1992.

Tale ultima norma, diretta all'attuazione della direttiva del consiglio 89/646/CEE, fissava i principi conformativi della disciplina di accesso all'attività degli enti creditizi, con riferimento agli aspetti autorizzativi e di vigilanza.

Né nel testo della direttiva 89/646/CEE, né in quello dell'art. 25, legge n. 142/1992, richiamato dalla legge delega n. 128/1998, è dato rilevare accenno alcuno alla disciplina dei rapporti tra enti creditizi e privati fruitori dei servizi, men che meno sotto il profilo della regolamentazione della capitalizzazione degli interessi passivi.

Appare quindi difforme dal legittimo *iter* legislativo costituzionale la promulgazione — da parte del legislatore delegato — di una norma, quale il comma 3 dell'art. 25, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, afferente rapporti e determinato da esigenze del tutto estranei a quelli manifestati nelle fonti deleganti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui conferisce validità ed efficacia alle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Trapani, addì 20 luglio 2000.

Il giudice: GALLINA

N. 633

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal g.u.p del tribunale di Pesaro
nel procedimento penale a carico di Bisceglia Lorenzo ed altri*

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Facoltà del pubblico ministero di disporre il compimento delle operazioni presso impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Condizioni - Insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica e sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - Contrasto con la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - Irragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 112.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Bisceglia Lorenzo più quindici imputati del delitto di cui agli artt. 110 del codice penale e dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere in più occasioni effettuato cessioni di sostanze stupefacenti; sentiti il pubblico ministero e i difensori; letta la memoria del difensore di Giuseppe La Marca;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 268, terzo comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione;

O S S E R V A

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero richiedeva ed otteneva dal giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'intercettazione di alcune utenze telefoniche in uso agli indagati.

Con decreto del 14 maggio 1997 il pubblico ministero disponeva che «le operazioni stesse siano compiute per mezzo di impianti installati nella procura della Repubblica presso il tribunale di Pesaro, anzi, non essendo reperibili postazioni di intercettazioni, presso il comando provinciale dei carabinieri di Pesaro».

Nel corso dell'udienza preliminare del 28 ottobre 1999 i difensori degli imputati richiedevano dichiararsi l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate, ai sensi dell'art. 271, primo comma, del c.p.p., in considerazione del fatto che il pubblico ministero non aveva indicato nel decreto del 14 maggio 1997 la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza per cui le operazioni di intercettazione dovevano essere effettuate al di fuori degli impianti installati presso la procura della Repubblica.

Il pubblico ministero ha richiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 268, terzo comma, del codice di procedura penale atteso che la formulazione della norma violerebbe gli artt. 3, 112 della Carta fondamentale.

I difensori degli imputati, anche con memorie scritte, chiedevano respingersi l'eccezione di illegittimità costituzionale sul presupposto che la norma impugnata rispondeva pienamente al principio sancito dall'art. 15 della Costituzione.

Il giudicante ritiene rilevante la questione sollevata atteso che dal suo mancato accoglimento potrebbe discendere, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. I, 7 ottobre 1997, Bonavota; Cass. Sez. VI 18 maggio 1994, Bani; Cass. SU 25 marzo 1998, Manno) l'accoglimento dell'eccezione proposta.

Lo scrivente ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale proposta.

La direttiva n. 41 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, indica i criteri a cui deve attenersi l'organo delegato in materia di intercettazioni telefoniche. La normativa predisposta, per dare concreta attuazione all'art. 15 della Carta Costituzionale, è assai analitica ed articolata.

La lettera d) della direttiva n. 41, ed è questa la questione oggetto della presente ordinanza, dispone che la legge delegata individui «gli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate».

L'art. 268, terzo comma, del codice di procedura penale darebbe attuazione alla lettera *d*) della direttiva richiamata.

La relazione sul punto non pare aggiungere nulla al testo della norma in quanto si legge «circa la localizzazione degli impianti, si è salvaguardata l'esigenza che le intercettazioni, in caso di urgenza e di indisponibilità degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica, possano essere eseguite anche mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».

Pare al giudice remittente che l'art. 268, terzo comma, del c.p.p. sia innanzitutto lesivo dell'art. 76 del dettato costituzionale.

Occorre rilevare che la legge 16 febbraio 1987, n. 81, conferisce al Governo soltanto il potere di individuare «gli impianti presso cui le intercettazioni possono essere effettuate»: da nessun principio contenuto nella legge delega emergono le norme contenute nel terzo comma dell'art. 268 circa i requisiti «delle eccezionali ragioni di urgenza e dell'inidoneità o insufficienza degli impianti presenti presso la procura della Repubblica» al fine di poter effettuare le operazioni di intercettazione al di fuori di questi.

È quasi inutile sottolineare come il legislatore delegante nei casi in cui ha ritenuto che gli organi investigativi potessero compiere atti urgenti, da sottoporre successivamente al vaglio del giudice, lo ha espressamente stabilito.

Nella materia che ci occupa, ad esempio, si evidenzia come la direttiva n. 37, attribuisce al pubblico ministero, «nei casi di urgenza» la possibilità di disporre direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata dal giudice entro quarantotto ore a pena di nullità insanabile.

In più occasioni la Corte costituzionale ha stabilito che le norme sottoposte al suo vaglio non sono affette da illegittimità costituzionale nel caso in cui «a prescindere dall'oggetto della delega», la norma adottata dal legislatore delegato sia sorretta da un'esplicita previsione enunciata nei principi direttivi, o trovi comunque in essi una indicazione cui la norma stessa possa riferirsi, così da esserne considerata il coerente sviluppo e la concreta applicazione (sentenza n. 250/1991).

Nel caso della norma che si sottopone all'attenzione della Corte costituzionale, nella legge delega paiono trovarsi principi opposti a quelli enunciati nell'art. 268, terzo comma.

La direttiva n. 37 sancisce il potere del pubblico ministero di delegare il compimento di indagini alla polizia giudiziaria, ed anzi, l'iniziale divieto di delegare l'interrogatorio e il confronto è stato rimosso dalla legge n. 356 del 1992.

La necessità per il pubblico ministero di impiegare gli impianti situati presso gli uffici della polizia giudiziaria solo nei casi stabiliti dall'art. 268, terzo comma, pare altresì in contrasto con la direttiva n. 1 ove si enuncia il principio della «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale».

Pare opportuno rilevare come nella relazione siano ben chiari i compiti e le funzioni dell'organo dell'accusa e quello del giudice in materia di intercettazioni telefoniche: spetta al primo «disporre l'esecuzione, definirne le modalità, utilizzarne i risultati» mentre «il giudice ha viceversa una funzione di controllo e di garanzia, essendogli riservato il potere di autorizzare l'atto, ovvero di convalidarlo, nel caso peculiare in cui l'urgenza non consenta un suo controllo preventivo».

Se dunque viene esplicitamente riconosciuto al pubblico ministero dare esecuzione alle intercettazioni telefoniche disposte dal giudice non si comprendono le ragioni per le quali l'accusa pubblica non possa discrezionalmente stabilire quando le operazioni vanno compiute presso gli impianti situati presso i propri uffici e quando presso quelli ubicati in edifici in uso alla polizia giudiziaria.

Il requisito, previsto dall'art. 268, terzo comma, del codice di procedura penale, «delle eccezionali ragioni di urgenza», che deve coesistere accanto a quello dell'inidoneità o dell'insufficienza degli impianti ubicati presso gli uffici della procura della Repubblica, pare a remittente anche affetto da irragionevolezza e lesivo dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Al fine di poter condurre indagini, soprattutto quelle più complesse anche in materie diverse da quelle attinenti alla grande criminalità, al fine di acquisire prove che non consistano nelle dichiarazioni di chiamanti in

correità, le procure della Repubblica spesso richiedono, e vengono autorizzate, all'ascolto di numerose linee telefoniche che, dall'avvento delle schede dei telefoni cellulari, spesso raggiungono il numero di qualche decina per ogni indagine.

La moltiplicazione delle utenze intercettate, soprattutto nei piccoli uffici di procura, ove le postazioni di intercettazione si riducono a poche unità, rendono assolutamente impossibile l'ascolto delle conversazioni presso gli uffici ubicati a palazzo di giustizia. L'impossibilità di ascoltare dette conversazioni negli uffici ubicati in procura è ancora più evidente se si pone mente al fatto che quasi sempre le intercettazioni telefoniche sono accompagnate da intercettazioni cosiddette ambientali.

Alla luce di dette considerazioni, può ben accadere che gli impianti ubicati negli uffici della procura siano inadeguati ed insufficienti, ma non sussista il requisito «delle eccezionali ragioni di urgenza» perché ad esempio l'indagine è stata iniziata da tempo.

Nel caso prospettato, stante la vigenza dei requisiti previsti dall'art. 268, terzo comma, la pubblica accusa non potrebbe avvalersi di una prova decisiva per l'accertamento della verità in quanto non sarebbe autorizzata ad impiegare impianti ubicati al di fuori del proprio palazzo.

La circostanza che il titolare della pubblica accusa ascolti personalmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, anche quando queste vengono effettuate negli impianti situati a pochi metri dal proprio ufficio, è quasi un'ipotesi di scuola: egli è costretto a delegare l'ascolto delle intercettazioni agli organi della polizia giudiziaria.

Il controllo giurisdizionale e del pubblico ministero, accompagnato dall'obbligo di depositare i cosiddetti brogliacci di ascolto e la possibilità per i difensori degli imputati di ascoltare le registrazioni rendono assai poco verosimili abusi da parte della polizia giudiziaria, abusi che certo non sono scongiurati dal fatto che le operazioni avvengano nei locali del palazzo di giustizia.

La possibilità di abusi da parte della polizia giudiziaria, che sino alla legge n. 517 del 1955 poteva procedere ad intercettazioni telefoniche senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è stata sanzionata dalla sentenza n. 34 del 1973 della Corte costituzionale, i cui insegnamenti vennero poi recepiti dalla legge n. 98 del 1974.

Può dunque concludersi affermando che le ragioni dell'art. 268, terzo comma, debbano rinvenirsi non nella volontà del legislatore delegante del 1987 ma per la riproposizione tralasciata del secondo comma dell'art. 226-*quater* del codice previgente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, il pubblico ministero possa disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione possano avvenire mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti per le intercettazioni telefoniche installati negli uffici della procura della Repubblica «risultino insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza»;

Sospende il procedimento in corso nei confronti di tutti gli imputati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai due Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pesaro, addì 21 gennaio 2000.

Il giudice dell'udienza preliminare: PACI

N. 634

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Pannella Giacinto e prefetto di Roma ed altri*

Elezioni - Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Decadenza dalla carica in caso di condanna irrevocabile per determinati delitti ovvero sospensione, in caso di condanna non definitiva - Applicabilità della norma, anche nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale - Ritenuta non estensibilità alla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 295/1994 di non fondatezza di analoga questione, escludendo la sussistenza della circostanza attenuante in questione il giudizio di indegnità a ricoprire cariche pubbliche posto a fondamento della menzionata pronuncia della Corte - Irragionevolezza e incidenza sul diritto di elettorato passivo.

- Legge 19 marzo 1990, n. 55, combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. a), comma 4-bis, lett. a), e comma 4-ter, modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, mediante lettura in udienza, la seguente ordinanza all'udienza del 4 maggio 2000, nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20345 del ruolo generale dell'anno 2000, vertente tra Pannella Giacinto, detto Marco, elettoralmente domiciliato in Monterotondo, via Cavour n. 49, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rossodivita, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso, ricorrente, e prefetto di Roma, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*, resistente, e comune di Roma, in persona del sindaco in carica, elettoralmente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale e rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Capotorto, giusta procura generale alle liti per atto del notaio Mazza di Roma, rep. 46866 del 30 settembre 1999, resistente.

Rilevato in fatto

Con la sentenza pronunciata in primo grado il 18 gennaio 2000 il tribunale penale di Roma riconosceva l'on. Giacinto Pannella, detto Marco, membro del consiglio comunale di Roma, colpevole del reato previsto e punito dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illegalmente detenuto per cederli a terzi tre involucri contenenti grammi 2,916 di hashish con una percentuale di thc del 3%, pari a grammi 0,146 ed a 5-6 dosi singole nel corso di una preannunciata manifestazione pubblica finalizzata a contestare l'attuale legislazione in materia di droghe cosiddette leggere.

Il tribunale condannava l'imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione (sostituita con la pena della multa di lire sei milioni) e di lire un milione di multa. La pena veniva determinata nella indicata misura a seguito della concessione al condannato delle attenuanti del fatto lieve (comma 5, art. 73 d.P.R. n. 309/1990), delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'azione commessa per motivi di particolare valore sociale (art. 62, n. 1, c.p.).

Ricevuta la comunicazione del provvedimento giurisdizionale, il prefetto di Roma accertava la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di consigliere comunale prevista dal combinato disposto dei commi 1, lettera A, 4-bis, lettera A e 4-ter dell'art. 15, legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificati, in ultimo, dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475), e comunicava il provvedimento di sospensione al presidente del consiglio comunale di Roma, che a sua volta lo comunicava all'interessato.

Contro i provvedimenti del prefetto e del presidente del consiglio comunale ha proposto ricorso dinanzi a questo tribunale — ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni — l'on. Pannella, lamentando sia l'erronea interpretazione della legge 19 marzo 1990, n. 55 da parte del prefetto e del presidente del consiglio comunale di Roma sia la mancata applicazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990. In subordine il ricorrente ha chiesto che questo tribunale sollevi la questione di legittimità costituzionale di dette norme per contrarietà agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.

Nel costituirsi in giudizio il prefetto ed il comune di Roma hanno negato di avere emanato provvedimenti amministrativi ed hanno affermato che la sospensione dell'on. Pannella dalla carica di consigliere comunale discende in via diretta ed immediata dalla legge. Anche il comune di Roma ha sollevato dubbi in ordine alla costituzionalità delle norme applicabili al caso di specie.

Osserva in diritto

Va premesso che nel presente procedimento, relativo alla impugnazione dei provvedimenti di sospensione dalla carica di consigliere comunale, va riconosciuta agli atti del prefetto, nella sua qualità di organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di consigliere comunale, e del presidente del consiglio comunale, natura provvedimentoale, sia pure meramente ricognitiva (come recentemente affermato da Cass. civile sez. I, 12 aprile 1996, n. 3490).

Ritiene il collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e da uno dei resistenti sia rilevante ai fini del decidere.

Ed invero non sembra che le norme in questione, che sono volte alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, possano essere interpretate nel senso indicato dal ricorrente in modo da ritenere inapplicabile al caso di specie la legge n. 55 del 1990.

In particolare, non sembra che l'uso dell'articolo indeterminativo «un» nel testo dell'art. 15, comma 1, lettera a), legge n. 55/1990 equivalga alla locuzione «solo alcuni dei delitti di cui...». Né l'uso nel comma 1, lettera a), dell'art. 15, legge n. 55/1990 di una congiunzione diversa («o» anziché «e») da quella che appare nel titolo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sembra indice della volontà del legislatore di creare con la legge n. 55 del 1990 due nuove fattispecie tipiche, rilevanti non ai fini del diritto penale ma solo del diritto civile («produzione» di sostanze stupefacenti e «traffico» di sostanze stupefacenti), anziché richiamare il titolo di una norma che prevede una pluralità di condotte delittuose tipiche e tra loro alternative.

Quanto alla impossibilità di applicare al caso di specie l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, basterà richiamare le note pronunce della Corte costituzionale («...la declaratoria di decadenza ha carattere meramente ricognitivo, che esclude di per sé qualsiasi problematica procedimentale» — sentenza n. 295 del 1994) e, di recente, del Consiglio di Stato (sentenza n. 319 del 22 marzo 1999, sezione quinta).

Va, infine, evidenziato che con la già citata sentenza n. 295 del 1994 la Corte costituzionale ha espressamente affermato la legittimità costituzionale dell'automatismo, creato dal legislatore, tra sentenza di condanna per determinati reati e ineleggibilità a determinate cariche (o decadenza o sospensione da tali cariche): «È evidente, scrive la Corte, che la previsione di casi di ineleggibilità non può che essere tassativa, non comportando per sua natura alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o autorità».

Non ignora il collegio, inoltre, che la Corte costituzionale ha già stabilito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*quinquies*, legge 19 marzo 1990, n. 55 (testo previgente), laddove si prevede la decadenza di diritto da cariche elettive, per talune condanne penali, senza consentire la valutazione, caso per caso, della gravità dei fatti commessi, mentre la destituzione dei pubblici impiegati non può essere stabilita *ex lege*, ma va disposta, caso per caso, previa valutazione della compatibilità dei fatti commessi con l'esercizio di un pubblico ufficio (ritenendo che la destituzione di diritto degli impiegati pubblici, penalmente condannati, e la decadenza dagli uffici elettivi, per effetto di condanne penali, non sono istituti fra loro assimilabili).

Parimenti, la Corte — sotto il diverso profilo connesso con la dichiarazione di decadenza *ex lege* dalle cariche elettive — ha affermato che il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici uffici, garantito dall'art. 51 della Costituzione, non è vulnerato dalla legge che, nel rispetto della ragionevolezza, prescrive i requisiti occorrenti per l'esercizio di tali diritti e dichiara decaduti dalle cariche elettive i soggetti che non ne siano più in possesso (Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 295).

Con la stessa sentenza, la Corte costituzionale ha stabilito, inoltre, che non configge con i principi di razionalità e ragionevolezza la legge che, al fine della decadenza *de jure* da cariche elettive, accomuni i condannati per delitti che destano minore allarme sociale, ma che sono stati commessi con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ai condannati per reati ben più gravi, tra cui il peculato, la concussione e la corruzione, non essendo irragionevole che, ai fini della valutazione dell'idoneità ad esercitare cariche pubbliche, il legislatore accomuni i più gravi delitti con fattispecie ben più lievi, poiché «non può essere tacciata d'irra-

gionevolezza una norma improntata certamente a severità ma coerente con le finalità dalla legge in esame ... che sono quelle di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (*ibidem*).

Ritiene — tuttavia — il collegio che, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la (diversa) questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del comma primo, lettera *a*, del comma 4-*bis* e del comma 4-*ter* dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo attualmente vigente, non sia manifestamente infondata, laddove le norme richiamate non escludono la decadenza per cariche elettive anche nel caso di condanna per reati attenuati dalla circostanza dell'avere, il reo, agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Ed invero la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore, nell'esercizio di un potere discrezionale che gli è proprio, nelle varie ipotesi di cui alla legge in questione, ha preso in considerazione la condanna penale «come un mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire determinate cariche elettive» (sentenza n. 118 del 1994).

Anche nella sentenza n. 295 del 1994, più volte citata, il giudice delle leggi ha rilevato come «la circostanza di avere riportato condanna per una delle fattispecie criminose previste sia stata configurata dalla normativa in esame quale requisito negativo, quasi come una sorta di «indegnità morale».

Sullo stesso piano, del resto, è attestata la Corte di cassazione, secondo la quale l'ineleggibilità, la decadenza, la sospensione costituiscono conseguenze negative che il legislatore pone a carico di coloro che, a causa della commissione di determinati reati, e in considerazione della natura significativa di questi, ritiene indegni di acquisire e mantenere la carica elettiva» (Cassazione civile sez. I, 12 aprile 1996, n. 3490 e, con riferimento a reati non caratterizzati da abuso dei poteri o da violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, Cass. n. 1713 del 18 febbraio 1998).

È evidente, quindi, che il legislatore ha ritenuto che l'avere riportato una condanna per determinati reati costituisca (a volte solo se la pena supera una determinata misura ed a volte, come nella fattispecie che ci occupa, indipendentemente dall'entità della pena in concreto comminata) un indice attendibile di «indegnità morale» e, quindi, di difetto di uno dei requisiti essenziali per continuare a ricoprire l'ufficio elettivo.

La stessa Corte (vedi sempre la sentenza n. 295 del 1994) ha ritenuto, tuttavia, di poter sindacare la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore quando quest'ultimo ha stabilito che determinati reati costituiscono, al pari di altri, un indice attendibile di «indegnità morale» a ricoprire determinate cariche elettive, solo se caratterizzati da abuso dei poteri o da violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, sia quando tale abuso o tale violazione costituiscono la componente materiale in fatto del reato sia quando discendono solo dall'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p., accedendo, quindi, a qualsiasi delitto diverso da quelli catalogati dalla legge medesima (vedi anche, con riferimento al non più vigente testo della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15, legge n. 55/1990, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8270 del 1996).

La Corte costituzionale ha affermato, dunque, che non è irragionevole ritenere indice di indegnità morale reati che, pur essendo tra loro molto distanti sotto il profilo della gravità, sono però «tutti accomunati dalla connotazione di essere stati commessi con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o a un pubblico servizio» e cioè, sostanzialmente, accomunati o dalla sussistenza dall'aggravante prevista al n. 9 dell'art. 61 c.p. o dalla materialità obiettiva del reato.

Tale valutazione la Corte ha compiuto in funzione dello scopo perseguito dalla legge n. 55/1990, che è, come dalla stessa Corte ripetutamente affermato, quello di «assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela e la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale, coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori costituzionali di primario rilievo» (vedi, tra le tante, la sentenza n. 118 del 1994).

Orbene, ritiene il collegio che sia legittimo dubitare della ragionevolezza della scelta di utilizzare, quale indice di «indegnità morale» a ricoprire determinate cariche elettive, anche condanne per reati di minore gravità, caratterizzati dal riconoscimento della circostanza attenuante dell'azione commessa per motivi di particolare valore morale o sociale.

Va sottolineato che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha da sempre ritenuto molto ristretto il campo di applicabilità di tale norma, precisando che: «... perché l'attenuante possa trovare applicazione occorre che l'agente sia stato spinto alla commissione del fatto delittuoso da un sentimento di spiccata nobiltà ed elevatezza e, precisamente, da uno di quegli impulsi e stati affettivi che, nella generalità dei casi inducono a

comportamenti altamente apprezzabili dal punto di vista etico o sociale perché di valore assolutamente positivo per il raggiungimento del bene comune» (Cass., sez. I, 14 ottobre 1970, Tagliorenzi, in Giust. Pen. 1971, II, 584); che «... per la sussistenza della circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale o sociale non è sufficiente che il movente della condotta sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è necessario che l'agente abbia commesso il reato per realizzare uno scopo spiccatamente nobile e altruistico, oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi della collettività; il fondamento ideologico dell'attenuante va, pertanto, ravvisato nel movente etico, che spinge l'agente a commettere il delitto con la convinzione di ristabilire un principio morale o sociale offeso.» (Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1991); che «... la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale può essere riconosciuta non quando l'imputato abbia agito per una qualsiasi ragione socialmente o moralmente apprezzabile in genere, ma quando sia stato mosso da motivi di sociale rilevanza etico-sociale, come tali riconosciuti dalla collettività» (Cass. pen., sez. III, 18 aprile 1994).

È bene sottolineare che in tutti i casi appena citati la Corte di cassazione ha ritenuto non concedibile all'autore del reato l'attenuante in questione. Persino il movente politico è di per sé insufficiente a giustificare la concessione dell'attenuante: «L'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire; il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente).» Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993.

Orbene, se la concessione dell'attenuante di cui al n. 1 dell'art. 62 c.p. rappresenta l'affermazione giurisdizionale che una condotta è stata espressione di sentimenti «di spiccata nobiltà ed elevatezza», appare non manifestamente infondato il dubbio che non sia ragionevole ritenere la medesima condotta, ai fini dell'applicazione della misura della decadenza automatica da cariche elettive, come indice di sicura indegnità morale.

Tale dubbio si rafforza, per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, nella mancata previsione di un limite minimo di pena per l'applicazione della misura di prevenzione, nei casi in cui il reato caratterizzato dalla circostanza in questione viene considerato lieve dal giudice penale e punito con una pena estremamente contenuta, di molto inferiore a quella che, per reati di pari allarme sociale (come il porto, la detenzione ed il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti), non prevede l'applicazione della decadenza automatica ai sensi della medesima legge (art. 15 comma 1, lettera a legge n. 55/1990 cit.).

Ritiene il collegio che il parametro della ragionevolezza deve essere, nel caso in esame, calibrato sia sulle caratteristiche e sulla gravità degli altri reati ai quali la legge ricollega, nel caso di condanna non definitiva del loro presunto autore, l'emanazione del medesimo provvedimento cautelare di sospensione dalla carica elettiva, sia sullo scopo perseguito dal legislatore, che è, come detto in precedenza, quello di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela e la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale, coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori costituzionali di primario rilievo.

Ritiene infine il collegio che la natura cautelare del provvedimento di sospensione non costituisca motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Ed invero, proprio il meccanismo assolutamente automatico costruito dalla legge comporta che, a differenza di quanto avviene nei casi inerenti ai rapporti di pubblico impiego, qualora la sentenza che ha avuto origine ai provvedimenti impugnati dal ricorrente diventi definitiva, la decadenza dalla carica di consigliere comunale consegua di diritto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nell'attuale testo integrato e modificato, da ultimo, dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475) e, in particolare, del combinato disposto dei commi 1, lettera a, 4-bis, lettera a e 4-ter, nella parte in cui tali norme prevedono la decadenza di diritto dalle cariche elettive (in caso

di condanna irrevocabile) e, conseguentemente, la sospensione dalle medesime cariche (in caso di condanna non definitiva) per uno dei reati di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attenuato sia dalla circostanza dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, sia dalla circostanza di cui al comma 5, del medesimo articolo;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, all'ufficio del p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 4 maggio 2000.

Il Presidente estensore: SCARAMUZZI

00C1107

N. 635

*Ordinanza emessa l'8 agosto 2000 dal giudice di pace di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Rossi Gabriele, in proprio e Polizia Municipale del comune di Bologna*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Previsata durata fissa di due mesi - Impossibilità di adeguamento alla condotta ed alla situazione soggettiva del trasgressore - Possibilità che il fermo si protragga oltre la data di pagamento della sanzione pecuniaria - Eccesso di delega, in relazione all'art. 5, lett. d), legge n. 205/1999 - Lesione, sotto più profili, del canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Contrasto con il principio secondo cui il pagamento della sanzione estingue la violazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 76.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede,

O S S E R V A I N F A T T O

Il giorno 23 febbraio 2000, in Bologna, il signor Rossi dott. Gabriele, residente a Ravenna, via Barchiesi n. 28, veniva colto dalla Polizia municipale alla guida della sua vettura Fiat Punto tg. AL 712 EH con la patente scaduta il 17 novembre 1999; conseguentemente, con verbale n. 217754 gli veniva contestata la violazione dell'art. 126 del d.lgs. n. 285/1992 e, con separato verbale n. 16443, la Polizia municipale sottoponeva la sua autovettura a fermo amministrativo contestualmente incaricando la ditta «Centro dell'auto» quale depositaria a provvedere al traino presso la sua sede a Bologna.

Con ricorso depositato in data 6 marzo 2000 il trasgressore, personalmente rappresentato, impugnava entrambi i verbali ma, sostanzialmente, si doleva della gravosità della sanzione accessoria e, con riferimento alla sua situazione personale e familiare, lamentava anche il particolare accanimento delle modalità di attuazione del fermo adottate dagli agenti in quantocché il giorno della violazione non era solo ma aveva a bordo la moglie e il figlio, entrambi muniti di valida patente, che legittimamente avrebbero potuto mettersi alla guida della vettura e riportarla a Ravenna tenendola colà in stato di fermo o, quanto meno, portarla direttamente dal depositario di Bologna, così evitando le spese per il traino. Inoltre, essendo egli dipendente dell'Enichem presso lo stabilimento petrolchimico di Ravenna con orario di lavoro distribuito su turni anomali (dalle ore 8 alle 16; dalle 16 alle 24 e dalle 24 alle 8), sia per gli orari che per la località da raggiungere era costretto a utilizzare come mezzo di trasporto la propria vettura, non esistendo in quelle circostanze di ora e di località mezzi pubblici.

Col provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione al 27 giugno 2000 questo giudice sospendeva l'ordinanza opposta e disponeva la restituzione della vettura.

Il comune di Bologna non si costituiva ma depositava copia conforme del verbale d'accertamento, copia fotostatica del bollettino di versamento della somma di L. 242.400 pagata dal trasgressore in data 17 aprile 2000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria oltre una nota del responsabile dell'ufficio ricorsi con cui, malgrado la mancata costituzione in giudizio, irrualmente chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 27 giugno 2000 il ricorrente riferiva di aver rinnovato la patente il giorno dopo all'accertamento, in data 24 febbraio 2000, esibiva la ricevuta di L. 367.000 del 15 marzo 2000 pagate al depositario sia per il traino che per i 22 giorni di deposito; sosteneva l'iniquità di una normativa che attraverso la sanzione accessoria del fermo colpiva il trasgressore a suo dire «in buona fede» con conseguenze patrimoniali irragionevoli se rapportate all'entità della sanzione vera e propria e, siccome l'accertamento era fondato, per il caso di rigetto del ricorso in via subordinata chiedeva che il fermo della vettura per i restanti 28 giorni potesse continuare presso la sua abitazione a Ravenna.

MOTIVI

Preliminarmente lo scrivente dà atto che la Polizia municipale ha legittimamente elevato verbale di violazione e inflitto la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata di due mesi (e ciò dicesi a prescindere, in questa sede, dalla questione del luogo e del custode presso il quale depositare il veicolo fermato) essendo la violazione pacifica e non avendo gli agenti alcuna facoltà di riduzione della durata della sanzione accessoria, per cui, in ultima analisi, la decisione di rigetto dell'opposizione non potrebbe non riportare all'attualità la prosecuzione del fermo amministrativo della vettura per il residuo periodo di 28 giorni, avendo l'art. 126, u.c. del c.d.s. stabilito la durata del fermo nella misura fissa di due mesi.

Da qui la rilevanza delle questioni di costituzionalità della normativa presupposta che si vanno a prospettare in relazione al giudizio *de quo*.

Violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega

L'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito il secondo periodo del comma 7, dell'art. 126, del d.lgs n. 285/1992, introducendo i due periodi seguenti:

«alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi;

in caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

La legge di delega 25 giugno 1999 n. 205, art. 5, lettera d), stabiliva invece di:

«d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'art. 126 comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo».

A tale precisa indicazione il legislatore delegato non si è attenuto, ed ha introdotto una sanzione accessoria di natura diversa e negli effetti più grave di quella del sequestro in quantocchè, secondo l'art. 19 della legge n. 689/1981, nel caso di sequestro e di opposizione all'autorità amministrativa, la decisione deve essere «adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria».

Nulla di quanto previsto per l'ipotesi di sequestro del mezzo si rinviene, invece, relativamente al fermo amministrativo di durata prefissata.

Infatti, pur potendo l'interessato proporre ricorso amministrativo al prefetto ai sensi dell'art. 214, comma 4 del c.d.s., intanto non è previsto per tale fattispecie alcun termine breve entro il quale questi debba decidere sotto pena di accoglimento del ricorso, con la conseguenza che il prefetto legittimamente potrebbe emettere ordinanza — di rigetto o di accoglimento — entro il termine generale di 180 giorni cui all'art. 204, comma 1 del c.d.s. in tal modo vanificandosi la possibilità di attenuazione della portata afflittiva del fermo ormai interamente consumato; inoltre, quand'anche la sanzione pecuniaria prevista per la guida con patente scaduta fosse stata pronta-

mente pagata e la patente rinnovata entro pochi giorni, al Prefetto sarebbe preclusa la facoltà di «disporre la restituzione della cosa — non sequestrata bensì sottoposta a fermo amministrativo — anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo».

Ne segue che mentre per il caso di sequestro del veicolo è consentito al verbalizzato adire l'autorità amministrativa e, nel caso di favorevole accoglimento dell'istanza, rientrare in tempi brevi nella disponibilità del mezzo, nell'ipotesi di fermo amministrativo tale possibilità gli è preclusa.

In conclusione, con l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 il legislatore delegato ha introdotto una sanzione accessoria di natura diversa e, sostanzialmente, più gravosa di quella che doveva introdurre, così violando l'art. 5, lettera d), della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205.

Lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie

La censurata disposizione infligge il fermo amministrativo del veicolo per la durata di due mesi.

È noto che le sanzioni amministrative accessorie possono arrecare danni economici più gravi delle stesse sanzioni pecuniarie ed essere, comunque, portatrici di una carica afflittiva di gran lunga superiore cosicché il legislatore, laddove ne stabilisce l'impiego, non potrà andare al di là della ragionevolezza e della proporzionalità, secondo un rapporto di stretta connessione con la realtà della situazione che detta sanzione accessoria va a determinare, dovendo evitare che la situazione afflittiva finisca per diventare, obiettivamente, ingiusta, cioè a dire disancorata dalla gravità del fatto illecito in sé considerato e sproporzionata in rapporto alla sanzione principale o all'insieme delle altre sanzioni previste per le violazioni analoghe.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 110/1996, ha già avuto modo di occuparsi sotto l'anzidetto profilo dell'art. 134 del c.d.s. e ne ha statuito l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui prevedeva, come sanzione accessoria, la confisca del veicolo, in considerazione del fatto che in relazione alla violazione prevista al primo comma tale sanzione accessoria era lesiva del canone di ragionevolezza oltre che sproporzionata.

Orbene, dall'esame dell'art. 126, comma 7, del c.d.s. emerge che:

a) nessuna discrezionalità viene lasciata all'autorità amministrativa nella commisurazione della durata della sanzione accessoria;

b) nessuna differenziazione di trattamento punitivo distingue l'ipotesi del trasgressore colposo che paga la sanzione pecuniaria ed opera con sollecitudine rinnovando quanto prima la patente (il trasgressore ha prodotto copia fotostatica della patente rinnovata effettivamente il giorno dopo la violazione), da chi tiene una condotta opposta o, nella peggiore delle ipotesi, da chi consapevolmente non potrebbe ottenerne il rinnovo per perdita dei requisiti prescritti, differenze queste che l'art. 11 della legge n. 1689/1981 valorizza per il caso delle sanzioni accessorie facoltative;

c) alcuna facoltà di valutazione viene lasciata all'autorità amministrativa in relazione alla necessità, di giustizia sostanziale, che il fermo colpisca secondo una durata variabile commisurata non solo alla gravità delle conseguenze economiche che si vanno ad arrecare in relazione alle condizioni del trasgressore, ma anche a quelle indirette ed eventuali arrecate ai famigliari per il caso in cui dell'uso del veicolo siano questi ad usufruire. Nel caso di specie, mentre la sanzione pecuniaria è stata di L. 242.400 il fermo dell'autovettura per 22 giorni unito al traino già costava al trasgressore la somma di L. 367.000. Si è quindi di fronte a una sanzione accessoria che nei suoi effetti economicamente procura al trasgressore un danno di gran lunga superiore alla misura della sanzione pecuniaria vera e propria stabilita dal legislatore, ed è anche in relazione a un così ampio divario di costi che il giudicante ritiene la previsione irrazionale oltre che obiettivamente ingiusta in quantocché la sanzione accessoria, siccome totalmente scollegata nella sua durata dalle situazioni soggettive del trasgressore, viene a porsi in contrasto coi principi di giustizia retributiva espressi dall'art. 11 della legge n. 689/1981. Si osserva inoltre che mentre i proventi delle sanzioni pecuniarie vanno a rimpinguare il fondo di cui all'art. 208 del c.d.s., dal quale lo Stato o gli altri enti pubblici attingono per il conseguimento di interessi pubblicistici, secondo lo stretto rapporto di giustizia retributiva che caratterizza la sanzione pecuniaria, le somme che il trasgressore è obbligato a pagare per il traino e la custodia lo depauperano in misura maggiore ancorché tale esborso non arrechi alla collettività alcun vantaggio;

d) ed ancora nessuna distinzione la legge opera in relazione al tipo o alla destinazione del veicolo. Se nel caso in questione la vettura serviva, a dire dell'interessato, per raggiungere il posto di lavoro in orari e luoghi non serviti da mezzi pubblici, ancor più grave appare l'irrazionalità di una durata del fermo prestabilita quando si pensa al caso di veicoli predisposti per il trasporto di infermi, di famigliari minorati, speciali o anche soltanto

indispensabili per lo svolgimento della propria attività lavorativa, assoggettati ad un inutilizzo per due mesi in conseguenza dell'intervenuta scadenza della patente avvenuta per mera dimenticanza magari (non è questo il caso) il giorno prima;

e) con riferimento al traino del veicolo imposto al trasgressore in ossequio alla previsione *ex art.* 214, comma 1, del c.d.s., secondo cui «l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia ...» si osserva che nel caso di trasgressione costituita dalla guida in stato di ebbrezza (art. 186.3) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187.4 del c.d.s.), la legge consente che il veicolo possa essere condotto da altra persona idonea o, qualora questa non sia presente, che il veicolo possa «essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia». È evidente la disparità di trattamento sanzionatorio, da intendersi in senso lato, tra chi guida con patente scaduta ma nel pieno possesso delle sue facoltà e che per questo viene colpito anche col fermo del veicolo e il traino a sue spese presso un depositario, e chi guida in condizioni tali da costituire un pericolo per sé e per gli altri e che per questo non subisce alcun fermo del veicolo conservandone, anzi, la piena disponibilità. In quest'ultima ipotesi le violazioni ipotizzate sono incomparabilmente più gravi della prima ma, ciò malgrado, è questa ad essere sanzionata in misura maggiore;

g) alcuna distinzione sanzionatoria è prevista per le ipotesi in cui la patente sia scaduta da alcuni giorni ovvero da molti mesi.

Per altro verso, l'impiego del fermo amministrativo come misura afflittiva accessoria appare aberrante rispetto le finalità dell'istituto medesimo.

Originariamente introdotto come strumento autoritativo atipico di autotutela, allo scopo di garantire all'Era-rio il pagamento di entrate a lui dovute per il caso in cui il debitore dell'erario fosse a sua volta creditore di somme da parte dello Stato o di enti pubblici, è venuto via via evolvendosi ma sempre conservando la caratteristica originaria di strumento cautelare «di natura eccezionale, funzionale alla peculiarità soggettiva del creditore Stato che ..., trova in esso un nesso per agevolare la compensazione fra crediti e debiti» (Cons. Stato 20 gennaio 1997 n. 1420), finalizzato a neutralizzare il pericolo di sottrazione del creditore agli obblighi verso l'amministrazione, e di natura provvisoria, che si estingue in conseguenza del pagamento del debito.

Ad esempio, l'art. 91-*bis* del d.P.R. n. 602/1973 per la riscossione delle imposte dirette prevede che se i veicoli a motore e gli autoscafi di proprietà del contribuente, oggetto di pignoramento, non siano reperibili, se ne possa disporre il fermo tramite iscrizione nei registri mobiliari della detta misura, così impedendone la vendita, e che per il caso in cui questi siano messi in circolazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 241, comma 8, del c.d.s., ma l'obbligo di tenere fermo il veicolo è imposto al fine di impedirne il deterioramento e, di conseguenza, la diminuzione di valore, e non per finalità afflittive, tant'è che il fermo si attua senza previsione del trasporto del veicolo presso un depositario, proprio per non danneggiare economicamente l'interessato.

Da qui la censura dell'uso improprio e per fini distorti, di uno strumento che né l'ordinamento penale né quello sanzionatorio (art. 20 legge n. 689/1981) prevedono come misura afflittiva e che, siccome inflitto in via anticipata, contrasta persino col canone generale della non applicabilità fino a che «è pendente il giudizio di opposizione» espresso dal comma 2 dell'art. 20 della legge n. 689.

Infine, la constatazione che nella vicenda in esame la violazione è stata accertata in data 23 febbraio, la patente rinnovata in data 24, la sanzione pecuniaria pagata il 17 aprile e che il fermo non è stato interamente scontato perché sospeso dopo 22 giorni, porta a ritenere la censurata disposizione irragionevole e profondamente ingiusta anche in relazione ad altri principi generali.

Siccome il fermo amministrativo del veicolo per come materialmente si concreta ai sensi degli artt. 396 e 394 del Regolamento attuativo lo «immobilizza» rendendolo inutilizzabile, se il pagamento della sanzione pecuniaria avviene prima della scadenza del fermo, come in fattispecie, la sua protrazione sino ad oltre la data del pagamento della sanzione pecuniaria si appalesa gratuitamente afflittiva, e si pone in contrasto col principio generale dell'ordinamento sanzionatorio secondo cui il pagamento della sanzione estingue la violazione.

Tale principio, desumibile dall'art. 162 del c.p., secondo cui l'oblazione delle contravvenzioni punite con sola ammenda estingue il reato, ben può ritenersi vigente anche con riguardo alle contravvenzioni depenalizzate e, a maggior ragione, rispetto le sanzioni accessorie di cui trattasi, per cui, in conclusione, non si vede in base a quale presupposto di giustizia punitiva la sanzione accessoria possa protrarsi oltre all'avvenuta estinzione della violazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sia con riferimento all'art. 76 della Costituzione, sia per la lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, come sopra illustrati e prospettati;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 8 agosto 2000.

Il giudice di pace: CASADEI

00C1108

n. 636

Ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ardillo Addolorata ed altri contro il Ministero dell'ambiente ed altri

Impiego pubblico - Personale comandato alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente - Inquadramento nei ruoli con la conservazione, ai soli fini economici, dell'anzianità di qualifica posseduta e in posizione successiva rispetto al personale già inquadrato nei ruoli del Ministero - Violazione del principio generale, di cui all'art. 199 del T.U. n. 3/1957, relativo alla salvaguardia della anzianità, sia giuridica che economica, per il personale statale comandato, successivamente immesso in ruolo - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16369/1999 registro generale, proposto da Addolorata Ardillo, Giuseppa Santa Vitagliano, Annalaura Loreti, Giovanni Decaro, Silvio De Censo, Massimo Piersigilli, Clorinda Cesile, Maria Portincasa, Antonella Qualgliata, Paola Celestini, Orietta Floris, Luciana Carrarini, Maria Grazia Carluccio, Lucia Lazzaroni, Cecilia Gigli, Alberto Franci, Giuseppa Mento, Patrizia Pozzilli, Tiziana Allegrini, Pasqualina Spada, Roberto Binatti, Silvia Natalucci, Maurizio Federico, Luciana Lo Bello, Serafina Pomponio, Sergio Ferrari, Michele Palazzo, Bruna De amicis, Stefania Persia, Brunella Magri, Michele Catalano, Gabriella Mazzullo, Anna Maria Tortora, Anna Frezzi, Mirella Iannetti, Paola Sabella, Maria Rosaria Paschetta, Marina Grispini, Anna Aiello, Fiorella Palleschi, Franca Nardi, Giorgio Mais, Carlo Polidori, Emanuela De Sanctis, Claudio Vallone, Donatella D'Andrea, Viviana Bianco, Fulvio Fiorentini, Maria Antonietta Augelli, Rita La Bruna, Gianfranco Fortunati, Paola De Cristofaro, Paola Zorzi, Antonella Vittori, Giuliana Serini, Luca Ruggeri, Antonella Bianco, Giuliana Brozzetti, Massimo Benucci, Luisa Aulicino, Arianna Gammilliere, Maria Rosaria Polizzy Carbonelli, Anna Maria Bagnato, Dario Dressino, Carlo Di Gianfrancesco, Luisa Farina, Anna Silvestri, Stefano Feraiuolo, Francesco Calzolari, Gabriella Mercaldo, Anna Cerminara, Lucio Marra, Rosa Foschini, Teresa Gazzillo, Lelia Retrosi, Beatrice Sorrenti, Erminia Monello, Gigliola Feliziani, Diego Mazzei, Paolo Galoppini, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Ferraldeschi ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via Antonio Baiamonti n. 10;

Contro il Ministero dell'ambiente, il Ministero del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, non costituitisi in giudizio; e nei confronti di Annamaria Zitelli, non costituitasi in giudizio; per l'annullamento:

a) del D.I. 19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente, del tesoro e della funzione pubblica, recante la tabella di equiparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle amministrazioni non statali;

b) dei singoli decreti di inquadramento dei ricorrenti nei ruoli del Ministero dell'ambiente nella parte in cui non riconoscono ai ricorrenti l'anzianità giuridica maturata presso l'A.ne di provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica professionale inferiore a quella di spettanza; ogni altro atto connesso con quelli precedenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2000 data per letta la relazione del magistrato Evasio Speranza e uditi gli avvocati della parte ricorrente come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espongono i ricorrenti: di essere tutti *ex* dipendenti dell'Ente Poste Italiane, già amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, fatta eccezione per la sig.ra Franca Nardi *ex* dipendente della Regione Campania; di avere iniziato in tempi diversi a prestare la propria attività lavorativa in favore del Ministero dell'ambiente a seguito di provvedimento di comando; che detto Ministero, a seguito dell'emanazione della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (art. 1) provvedeva ad inquadrare i ricorrenti nei propri ruoli con decreti emessi nei mesi di aprile e maggio 1997, decreti peraltro impugnati dagli interessati e annullati da questo tribunale, con sentenze n. 2030, n. 2031, n. 2099, n. 2108, n. 2139, n. 2142, n. 2143 del 1998, per vizio del procedimento (in sostanza per mancata adozione di una tabella di equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 6/1997); che, a seguito di ciò, il Ministero dell'ambiente, di concerto con quello del Tesoro e della funzione pubblica, adottava il D.I. 19 maggio 1999, recante una nuova tabella di equiparazione e quindi emetteva i nuovi provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti.

Ciò premesso, a carico degli atti indicati in epigrafe, gli istanti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per mancata conformazione al disposto del giudice amministrativo; eccesso di potere per difetto di presupposti.

In sostanza, i ricorrenti chiedono l'applicazione del c.d. decreto Maccanico (D.I. 10 luglio 1997), in virtù del quale essi avrebbero ottenuto una qualifica superiore a quella di provenienza; invece il D.I. 19 maggio 1999, che riproduce il contenuto di quello (25 giugno 1996) annullato dal tribunale amministrativo regionale con le sentenze citate, esclude l'esistenza di eccezioni al principio di generale rispondenza tra qualifiche dell'A.ne di provenienza e quelle del Ministero dell'ambiente, concretando disparità di trattamento, atteso che altri *ex* dipendenti dell'Ente Poste sono stati inquadrati presso altra amministrazione sempre statale (Ministero delle PP.TT.) con esito più favorevole, disparità del tutto immotivata;

2) violazione dell'art. 199 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 15, legge 8 luglio 1986, n. 349, atteso che il citato art. 199, che prevede l'integrale salvaguardia della anzianità giuridica e non solo di quella economica, è espressione di un principio di portata generale, principio riaffermato dall'art.15 della legge n. 349/1986;

3) eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento, atteso che ogni precedente inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente ha tenuto fermo il riconoscimento dell'anzianità giuridica, oltretché di quella economica;

4) violazione dell'art. 1, legge 24 gennaio 1997, n. 6; eventuale questione di legittimità costituzionale, atteso che tale norma non esclude il riconoscimento dell'anzianità giuridica precedentemente maturata, anche se prevede che il nuovo personale debba seguire nel ruolo quello già inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente; in ogni caso, la norma in parola deve considerarsi illegittima *in parte qua* per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, essendo la norma censurata discriminatoria sia rispetto alla suindicata disciplina generale sia rispetto a quella speciale che fino ad oggi ha regolato gli inquadramenti presso il Ministero dell'ambiente;

5) violazione dell'art. 2103 del codice civile; eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti; violazione dell'art. 1 legge n. 6/1997. Si è trascurato che l'Ente di provenienza, al momento in cui si sarebbe dovuto effettuare l'inquadramento presso il Ministero dell'ambiente, non era più organizzato per qualifiche funzionali, ma per aree professionali in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, circostanza nota al Ministero dell'ambiente, al quale era stata segnalata con note E.P.I. 25 giugno 1997, 28 luglio 1997 e 7 luglio 1998, per cui i ricorrenti che provenivano dall'area operativa dovevano considerarsi provenienti dalla sesta qualifica funzionale e, quelli appartenenti all'area di base, provenienti dalla III qualifica, essendo irrilevante che le prestazioni lavorative sono state svolte presso il Ministero dell'ambiente a seguito di comando, non comportando questo una novazione del rapporto;

6) eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso che, nelle sentenze citate — contrariamente a quanto riferisce il Ministero dell'ambiente nelle premesse dei singoli decreti di inquadramento, secondo cui, ad evitare scavalcamenti a danno del personale già servizio, i ricorrenti dovessero seguire nell'ordine di ruolo l'anzidetto personale — il tribunale amministrativo regionale non ha mai fatto tale affermazione.

Le amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio.

DIRITTO

I. — Come accennato, i ricorrenti hanno censurato sotto più profili i provvedimenti indicati in epigrafe con riguardo:

a) alla mancata attribuzione di una qualifica superiore a quella di inquadramento orizzontale operato dalla Amministrazione dell'ambiente;

b) al mancato riconoscimento e conservazione della anzianità giuridica maturata nelle A.ni di provenienza, per avere il Ministero dell'ambiente inquadrato i ricorrenti nei propri ruoli, sulla base della tabella di equiparazione approvata con D.I. 19 maggio 1999, con effetti giuridici dal 14 aprile 1997 e con effetti economici dal 1° maggio 1997.

II. — Quanto alla domanda *sub b)* reputa la sezione di dovere sollevare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1997, n.6, nella parte in cui stabilisce che «è inquadrato, ..., nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente ...» (comma 2, primo capoverso) e nella parte in cui dispone che «In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero» (comma 3, ultimo inciso), per sospettata violazione degli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, atteso che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Difatti, sotto il primo aspetto, va osservato che la domanda dei ricorrenti non è suscettibile di accoglimento, in quanto — a fronte di norma legislativa specifica *ad hoc* (appunto quella della cui legittimità si dubita), che limita espressamente il riconoscimento dell'anzianità ai soli fini economici in sede di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente degli *ex* dipendenti dell'Ente Poste, già in posizione di comando presso lo stesso Ministero — il giudice non può che prendere atto di tale disposizione, il cui significato non può essere integrato in via interpretativa allo scopo di attribuire alla norma stessa una valenza che essa, secondo i noti principi in materia (cfr. art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile), non può avere, neppure alla luce del principio di cui all'art. 199 del T.U. 1957, n. 3 ovvero dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), che possono essere utilizzati per valutare la illegittimità costituzionale della norme censurate, ma non utili per l'accoglimento del gravame, tenuto anche conto che le norme stesse sono chiare nella loro portata limitativa del riconoscimento della anzianità pregressa ai soli fini economici.

La questione appare pertanto rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che solo dalla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate, il ricorso potrebbe avere esito positivo *in parte qua*.

Quanto al secondo aspetto, a giudizio del collegio, la sollevata questione non appare manifestamente infondata.

Intanto, il T.U. n. 3 del 1957, contemplando espressamente l'ipotesi in cui un dipendente venga dapprima comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di questa ultima, dispone che (art. 199, u.c.) gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti sono trasferiti ad altra amministrazione, sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta «secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa

anzianità di carriera e di qualifica», assicurando in tal modo la salvaguardia dell'anzianità sia giuridica che economica. Il principio contenuto nell'art. 199, secondo la giurisprudenza (cfr. C.d.S., v, 13 febbraio 1995, n. 241), avrebbe portata generale.

Tale principio risulta ribadito anche dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, il cui art. 15 prevede, per il personale da inquadrare nei ruoli dell'istituendo Ministero, l'inquadramento «con la conservazione della qualifica e della anzianità maturata» senza alcuna limitazione, ruoli che, come è noto, sono stati ricoperti soprattutto mediante personale proveniente da altre amministrazioni.

La regola contenuta nel censurato art. 1 della legge n. 6 del 1997 non appare rispondente al principio di ragionevolezza, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale disomogeneità della specifica fattispecie all'esame rispetto a quella disciplinata dal citato art. 199 ovvero rispetto a quella prevista dalla legge n. 349 del 1986.

Né la disciplina di cui allo stesso art. 1 può considerarsi del tutto speciale o addirittura eccezionale, tale da giustificare il riconoscimento, nei confronti dei ricorrenti, della anzianità maturata ai soli fini economici, trattandosi di personale originariamente di provenienza statale (*ex* amministrazione delle poste) in servizio, a seguito di comando, presso il Ministero dell'ambiente e nel quale la legge n. 6/1997 ha previsto il definitivo incardinamento allo scopo di avvalersi di professionalità già collaudate nell'ambito dello stesso Ministero.

Tale circostanza, rende ancor più manifesta, non solo la irragionevole discriminazione operata dalle disposizioni censurate a carico dei ricorrenti, ma anche la violazione del principio di buon andamento (art. 97 della Cost.) della attività della amministrazione, che ha già comportato per i medesimi la fruizione di minori giornate di ferie e sta precludendo ad essi la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione in atto presso lo stesso Ministero per mancanza della prescritta anzianità giuridica.

In conclusione, il collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché del comma 3, della stessa norma, nella parte in cui inquadra il personale *de quo* nei ruoli del Ministero dell'ambiente «conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta...» e, rispettivamente, nella parte in cui dispone che «In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero».

Ritiene, in particolare, il collegio che le disposizioni censurate violino, per le ragioni di cui in motivazione, gli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione.

Pertanto, va disposta — ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli adempimenti di legge specificati in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;

Sospende il giudizio in corso in parte qua e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2000.

Il Presidente: BIANCHI

Il consigliere estensore: SPERANZA

N. 637

Ordinanza emessa il 3 luglio 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Studio Rosina e associati contro la regione Liguria.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Determinazione della base imponibile - Prevista applicazione dell'imposta sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata - Non deducibilità degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente - Indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi - Violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza dei contribuenti.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, comma 2, 8 e 11, comma 1, lett. c), nn. da 1 a 4.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 906/2000 depositato il 17 marzo 2000 avverso S/RIF su Rimb n. 31-12-99 — I.R.A.P. 1998 contro Regione Liguria, Genova, proposto da Studio Rosina e associati dottori commercialisti residente a Genova in piazza G. Verdi n. 4/8, difeso da Rosina Daniela residente a Genova in piazza Verdi n. 4/8 e Traverso Giovanni residente a Genova in piazza Verdi n. 4/8.

Svolgimento del processo

Nei mesi di giugno e novembre 1998 lo Studio Rosina e Associati - dottori commercialisti, versò in due rate la complessiva somma pari a L. 82.876.000 a titolo di IRAP; e, con successiva istanza del 31 dicembre 1999 indirizzata al Centro di servizio imposte dirette ed alla Regione Liguria ne chiese il rimborso denunciando l'illegittimità costituzionale di varie norme istitutive ed applicative dell'imposta anzidetta.

A seguito della reiezione dell'istanza da parte della regione adita lo Studio ha qui proposto ricorso reiterando nei motivi di doglianza già oggetto della fase amministrativa del giudizio.

La Regione, costituitasi, ha genericamente chiesto il riconoscimento dell'inammissibilità e irricevibilità del ricorso e, nel merito, la sua reiezione.

All'udienza collegiale odierna, previa discussione orale alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle parti, la presente vertenza è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. — Osserva la commissione che il contraddittorio deve ritenersi integro ancorché il ricorso sia stato notificato alla sola Regione Liguria e non al Centro di servizio, al quale ultimo — così come alla regione — l'istanza di rimborso era stata previamente indirizzata.

La Regione ha infatti formalizzato il rigetto dell'istanza escludendo il diritto dello studio ricorrente al chiesto rimborso, con ciò riconoscendo sostanzialmente la propria legittimazione passiva sul ricorso; e d'altro canto il versamento del tributo è stato effettuato a favore della medesima.

Ciò è sufficiente per ritenere validamente instaurato il rapporto processuale tributario con il soggetto effettivamente e sostanzialmente legittimo contraddittore delle pretese del ricorrente, con ogni conseguenza.

2. — Alcune delle questioni di costituzionalità sottoposte all'esame di questa commissione da parte del ricorrente appaiono manifestamente infondate e, come tali, immeritevoli di essere sottoposte all'esame della Corte costituzionale.

2.1. — Così dicasi per quanto attiene la violazione del «principio di riserva di legge» previsto dall'art. 23 della Costituzione, dedotta nella considerazione che l'ammontare dell'acconto dell'imposta da versare, determinato in applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia» di cui all' art. 45, comma 3 del decreto legislativo n. 446, verrebbe in concreto a dipendere dal «limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A allegata» al decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998; per cui, di fatto, il limite impositivo suindicato verrebbe stabilito non già in base alla legge ma in base ad un atto amministrativo.

È agevole replicare che non si tratta di una questione di costituzionalità di una norma di legge bensì di una questione relativa ad un atto amministrativo la cui pretesa illegittimità (costituzionale) ne imporrebbe la disapplicazione da parte del giudice; disapplicazione che lo stesso studio ricorrente ha finito per riconoscere come praticabile e che, quindi, esclude l'insorgenza di una vera e propria questione di costituzionalità da rimettere all'esame della Corte costituzionale.

2.2. — Così dicasi, poi, per quanto attiene la dedotta violazione dell'art. 35 della Costituzione, relativo alla tutela del lavoro, violato nella considerazione che la legge istitutiva del tributo non escluderebbe «... dalla base imponibile il costo del lavoro sia esso dipendente sia parasubordinato, favorendo pesantemente l'investimento in beni strumentali a scapito dell'investimento nel fattore lavoro». Oltre a trattarsi di questione, per quanto *infra*, assorbita in altra questione di costituzionalità — questa invece ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, concernente la violazione del principio della capacità contributiva — non pare al collegio che possa essere invocato a parametro un principio (quello della tutela del lavoro) estraneo al campo tributario, nel quale trovano applicazione altre e diverse regole.

Rientra comunque nella discrezionalità del legislatore tributario, a giudizio della commissione, valutare in maniera differente i fattori produttivi, incentivando l'investimento di beni strumentali rispetto al fattore lavoro umano, senza che l'eventuale penalizzazione del secondo rispetto al primo possa ritenersi effettuata in violazione del principio invocato.

2.3. — Analogamente è a dirsi per quanto attiene la dedotta incostituzionalità della disciplina IRAP per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il legislatore delegante, secondo lo studio ricorrente, avrebbe autorizzato il Governo ad emanare norme in proposito «... al fine di ridurre il costo del lavoro autonomo ... nel rispetto dei principi costituzionali».

Ora, in violazione della legge delega — obietta il ricorrente — il legislatore delegato avrebbe accresciuto a dismisura il carico tributario a danno dei professionisti, sostituendo a tale imposta, a gettito programmato come invariato, alcune imposte a gettito significativo, come l'ILOR e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, non gravanti sui lavoratori autonomi; per cui, per realizzare l'invarianza del gettito, sarebbe stato necessario aumentare (e non diminuire come previsto nella legge di delega) la pressione tributaria sui professionisti.

In tale ottica — aggiunge — si inquadrerebbe la sostituzione di tasse ed imposte previamente deducibili (contributo per il servizio sanitario nazionale; tassa sulla partita IVA; ICIAP) con un contributo del tutto indeducibile dalle imposte sui redditi quale l'imposta in discorso.

Ancora — e come corollario, seppure dedotto in forma autonoma, del motivo precedente — l'IRAP risulterebbe violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione poiché la sostituzione del contributo al servizio sanitario nazionale — che precedentemente gravava su tutti i contribuenti - con il tributo in esame che colpisce soltanto alcune categorie di cittadini determinerebbe che il costo di un servizio di cui tutti usufruiscono è invece sopportato dalle categorie incise dalla nuova imposta.

È agevole rispondere che non può imputarsi al legislatore delegato il mancato raggiungimento delle finalità che il legislatore delegante si prefiggeva nel ridurre il costo del lavoro autonomo tenuto conto che le linee guida del nuovo tributo sono state previamente fissate dal secondo e non dal primo; senza considerare che il dedotto aumento della pressione tributaria appare, in mancanza di migliori indicazioni non fornite dal ricorrente, una mera petizione di principio indimostrata.

Quanto, poi, al rilievo secondo cui il costo del servizio sanitario nazionale — che precedentemente all'istituzione del nuovo tributo gravava su tutti i contribuenti — risulti ingiustamente gravare esclusivamente su alcuni (i soggetti passivi dell'IRAP), può replicarsi osservando come anche in questo caso il rilievo sia del tutto indimostrato. Vi sono spese pubbliche (ad esempio quelle per le Forze armate, per il funzionamento degli apparati statali, della giustizia, etc.) che gravano sulla c.d. contribuzione generale, senza che al relativo onere siano chiamate a contribuire specifiche classi o categorie di contribuenti; per cui, in mancanza di norme di segno opposto, deve presumersi che anche per quanto attiene l'importante capitolo di spesa riservato alla Sanità pubblica si faccia ricorso alla fiscalità generale.

2.4. — Analogamente è, infine, a dire per quanto attiene la dedotta incostituzionalità della disciplina dell'IRAP per avere il legislatore illegittimamente equiparato l'esercizio di arti e professioni all'esercizio di impresa, pur essendo tali attività diverse e distinte nella loro essenza e nella disciplina di ogni tributo. I redditi di lavoro autonomo — rileva lo studio ricorrente — hanno la propria fonte nel lavoro ancorché intellettuale e non nella organizzazione di capitali e di lavoro come quelli di impresa nella quale è insito un pregnante profilo di rischio economico non rinvenibile, quanto meno con la medesima intensità e rilevanza, nell'attività professionale.

Il rilievo è ininfluenza, poiché non si vede perché mai i redditi di lavoro autonomo non dovrebbero essere assoggettati ad imposta. Il paragone con l'ILOR, argomentato dal ricorrente per difendere la propria tesi, non regge stante la differenza di *ratio* con l'imposta in esame. Quella, infatti, aveva la funzione di operare una discriminazione qualitativa dei redditi, mentre questa ha la funzione di colpire una forma di capacità economica (si vedrà *infra* se l'operazione può dirsi costituzionalmente legittima) diversa dal reddito (il valore aggiunto prodotto).

Da ciò consegue che se la ricchezza che trova la sua fonte nel lavoro personale non poteva essere assoggettata ad ILOR, ai fini dell'IRAP la medesima ricchezza, costituendo remunerazione di un fattore della produzione, deve logicamente concorrere a formare l'imponibile.

3. — Diverse considerazioni meritano, invece, le ulteriori questioni di costituzionalità prospettate (unitamente ad altri profili che qui si intendono, anche di ufficio, prospettare). Si intende fare riferimento, in particolare, agli articoli 11, comma 1, lettera *c*), nn. 1, 2, 3, 4; 8 e 1, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP.

Con il primo vengono stabiliti alcuni principi per la determinazione del valore della base imponibile dell'IRAP («valore della produzione netta»), stabilendosi, tra l'altro, che non sono ammessi in deduzione vari costi, incidenti sulla base stessa, quali quelli relativi al personale e, in genere, a prestazioni di lavoro. Con il secondo la base imponibile (relativamente, come nella specie, ai soggetti esercenti arti e professioni) è determinata dalla forbice tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei beni materiali ed immateriali, «esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente». Con il terzo viene stabilito che l'imposta ha carattere reale e che «non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

3.1. — Ritiene questa commissione che le disposizioni surrichiamate siano contrastanti con il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Va premesso che per capacità contributiva si intende fare riferimento all'astratta idoneità di un soggetto, che ha realizzato il presupposto cui la legge ricollega l'insorgenza del tributo, a sostenere il connesso onere economico. Il sacrificio patrimoniale richiesto dalla legge deve essere rapportato alle possibilità che ciascun soggetto manifesta in concreto, e cioè alla idoneità sotto il profilo economico del contribuente a spogliarsi di una parte dei propri averi per metterla a disposizione della collettività.

Non appaiono conformi a tale concetto interpretazioni, che una parte della dottrina ha ritenuto di effettuare con riguardo alla imposta in esame, per le quali la capacità contributiva dovrebbe dipendere dalla «potenzialità economica dell'unità produttiva», dal «dominio sui fattori della produzione» o dal «consumo dei servizi pubblici» (c.d. principio del beneficio) da parte dell'impresa; interpretazioni che comportano inevitabilmente uno scostamento della capacità anzidetta dal principio costituzionale per il quale un tributo può essere corrisposto da un soggetto che in concreto sia in grado di sopportarlo.

Nel caso specifico, relativamente all'inclusione nella base imponibile di alcuni costi sicuramente significativi quali gli interessi passivi e le spese per il personale (e, per logica correlazione, al divieto di dedurre sia dall'imponibile che dall'imposta detti oneri) i principi costituzionali della capacità contributiva e della uguaglianza dei contribuenti vogliono che:

a) non tutti i fatti possono rappresentare il presupposto di imposta ma solo quelli esprimenti l'attitudine all'assolvimento dell'obbligazione tributaria;

b) a eguale capacità contributiva deve corrispondere eguale prelievo e a una differente capacità un differente prelievo.

Non pare che le disposizioni anzidette siano rispettose di detti principi. A parità di tributo dovuto, infatti, due soggetti economici potrebbero avere una differente capacità contributiva non considerata dal meccanismo impositivo in quanto uno potrebbe essere titolare di un valore aggiunto assoggettabile ad imposta interamente assorbito dalle retribuzioni e dagli interessi mentre il secondo potrebbe evidenziare minori costi per il personale ed il capitale a prestito e quindi avere consistenti utili. A differente capacità contributiva, quindi, vi sarebbe il medesimo prelievo fiscale; e ciò non considerando che spesso l'indebitamento di una impresa (fonte di interessi passivi, ritenuti dalla legge indeducibili) non solo è fisiologico, ma più frequentemente insito nella fase iniziale dell'attività stessa nella quale tradizionalmente vi è, più che capacità, incapacità contributiva.

Il meccanismo di determinazione della base imponibile porta quindi a tassare anche soggetti che, a causa dei costi summenzionati (personale; interessi passivi), o non hanno realizzato alcun utile o addirittura sono in perdita;

con evidente violazione della capacità contributiva — poiché di fatto viene tassata una ricchezza inesistente — e del principio di eguaglianza, poiché si vengono a realizzare trattamenti differenziati nei confronti di una medesima categoria di contribuenti senza una valida giustificazione.

3.2. — Relativamente, poi, alla indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi (quali IRPEF e IRPEG) va osservato che vi è un principio di ordine generale per cui le «spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito» (cfr. art. 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); principio che, seppur non costituzionalizzato, esprime una linea di tendenza del legislatore per scostarsi dalla quale sembrerebbe necessaria una specifica ed adeguata giustificazione.

È, poi, noto l'orientamento della Corte costituzionale per il quale la detraibilità dei tributi va stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili, sulla base di valutazioni politico economiche incensurabili se non manifestamente irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno importanti delle esigenze della vita individuale (cfr. Corte costituzionale numeri 134 e 143 del 1982).

Coerentemente con tale affermazione è stata ritenuta costituzionalmente corretta la indeducibilità della sovrimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) ai fini dell'IRPEF, la cui istituzione perseguiva, secondo il pensiero della Corte, lo scopo di contenere l'onere gravante sul bilancio statale per la soddisfazione delle esigenze degli enti locali, in una situazione economica del Paese che si presentava in termini di notevole gravità ed esigeva dai cittadini rilevanti sacrifici per reperire ulteriori risorse da destinare ai comuni. Inoltre il tributo, peraltro di modesta portata, era limitato ad un solo anno, erano previste numerose esenzioni ed agevolazioni sicché esso presentava caratteristiche affatto peculiari (cfr. Corte costituzionale 19 maggio 1988, n. 574).

Si trattava, come precisato dalla stessa Corte, di una situazione che presentava i caratteri della eccezionalità e della temporaneità, ambedue palesate dal legislatore che aveva istituito la sovrimposta spinto da necessità contingenti non diversamente affrontabili; onde, in assenza di tali caratteristiche (l'IRAP, a differenza della SOCOF, nasce come un tributo destinato a durare nel tempo semplificando il regime tributario preesistente, sull'onda del dibattito relativo al c.d. federalismo fiscale), deve presumersi scorretta dal punto di vista costituzionale per violazione, anche in questo caso, della capacità contributiva (nonché del principio di eguaglianza) una norma che non consenta la detrazione dal reddito assoggettato ad una seconda imposta dell'ammontare di una imposta precedentemente pagata per la stessa materia imponibile, senza che siano state esplicitate — per come non lo sono — le particolari e contingenti esigenze che abbiano indotto il legislatore ad una deroga siffatta.

Escludendo la deduzione dell'IRAP (che per l'imprenditore costituisce un fattore economico di spesa) dal reddito assoggettato alle imposte dirette erariali (IRPEF e IRPEG) si finisce per tassare non più il reddito netto, indice di capacità contributiva che giustifica l'imposizione erariale, ma un reddito lordo che dal primo se ne allontana in misura minore o maggiore. Può quindi verificarsi che imprese la cui gestione sia effettivamente in perdita, a causa della mancata deduzione dell'IRAP paghino ugualmente IRPEF e IRPEG come se avessero prodotto un reddito; mentre altre imprese con gestione in utile vengano assoggettate ad imposta con prelievo pari o superiore all'utile stesso.

Tutto ciò è, a parere della commissione, in violazione del principio della capacità contributiva e del principio di eguaglianza anche a considerare l'IRAP una imposta di carattere reale, non potendo una definizione concettuale della caratteristica di un tributo enunciata dal legislatore eliminare gli effetti distorsivi e costituzionalmente scorretti dianzi segnalati.

Le questioni prospettate non appaiono alla commissione manifestamente infondate per i motivi sopra descritti; e sono rilevanti ai fini del decidere in quanto suscettibili, in relazione alle declaratorie di incostituzionalità astrattamente possibili (sia cassatorie *tout court* degli aspetti più significativi del tributo, sia manipolative od additive delle norme attinenti la materia imponibile e le eventuali deduzioni) di consentire un accoglimento o totale o parziale delle pretese del ricorrente, con possibile ripetizione in tutto o in parte di quanto pagato.

Si impone quindi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1, 2, 3, e 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 3 luglio 2000.

Il Presidente estensore: DELUCCHI

00C1110

N. 638

*Ordinanza emessa il 20 luglio 2000 dal g.i.p. del tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Curcan Marius*

Straniero - Cittadino extracomunitario - Mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o di altro documento di identificazione - Inadeguatezza del trattamento sanzionatorio previsto - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto agli stranieri clandestini fermati subito dopo il passaggio della frontiera.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 97.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista la richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento a carico del sedicente Curcan Marius, nato a Bucarest il 10 dicembre 1972, per il reato p. e p. dal terzo comma dell'art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che prevede: «lo straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila».

O S S E R V A

È ormai costante da parte del p.m. la richiesta di archiviazione quando pervenga la notizia del predetto reato.

Tanto già suscita non poche perplessità perché appare estremamente significativo che l'organo dell'accusa, cioè proprio quello a cui è demandata l'applicazione della legge e, tanto più, l'osservanza dei precetti penali e l'inflizione della sanzione per essi prevista, dimostri ormai sistematicamente di non ritenere adeguata, efficace, utile (o qualunque altra aggettivazione del genere si voglia usare) la predetta norma.

Ritiene questo giudice, a questo punto, che la norma in questione debba essere rimeditata alla luce delle disposizioni della Carta costituzionale con particolare riferimento a quella di cui all'art. 27 che prescrive che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato».

Tale disposizione, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 1966 (Pres Ambrosini, rel. Petrocchi, udienza pubblica del 4 febbraio 1966, massima n. 2503) sta ad indicare l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre di tutti i mezzi idonei a realizzarla, ove, naturalmente la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tal fine.

Il concetto è stato, poi, approfondito e maggiormente delineato con la più recente sentenza n. 306 del 1993 (Pres. Casavola, rel. Spagnoli, camera di consiglio dell'11 giugno 1993, massima n. 19732) la quale ha precisato che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena — da un lato quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e rieducazione in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo — non può stabilirsi a priori una gerarchia statica sì che il legislatore può — nei limiti della ragionevolezza — far tendenzialmente prevalere di volta in volta l'una o l'altra finalità della pena a patto però che nessuna di esse ne risulti obliterata.

Comunque, in entrambe queste due massime si sottolinea, implicitamente ma chiaramente, il concetto dell'effettività della pena che, altrimenti, essa non avrebbe alcuna ragione di essere, non sortirebbe gli effetti suoi generali e speciali, non sarebbe ragionevole.

Non a caso, a tale proposito, si può segnalare un'affermazione dell'ultima sentenza citata la quale richiama un'altra decisione di poco precedente della stessa Corte (la n. 299 del 1992): «L'uguaglianza di fronte alla pena significa "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono».

Orbene, è ormai una realtà pacifica ed incontrovertibile (di cui occorre prendere atto) che nei confronti dei cittadini extracomunitari la disposizione di cui all'art. 6 che punisce la mancanza di documenti di identità o di documenti che attestino la regolarità del loro soggiorno è una norma del tutto inutile che da un lato non sortisce alcun effetto deterrente, dall'altro può persino comportare un vantaggio per la sua inosservanza.

Infatti, tutti coloro che vengono fermati perché ritenuti cittadini extracomunitari e che sono sprovvisti di documenti forniscono delle generalità la cui autenticità non è possibile comprovare in alcun modo.

E quel che è peggio tutti si definiscono (e quasi sempre sono) senza fissa dimora tanto vero che, per aggirare gli ostacoli processuali, viene ormai sempre fatto eleggere loio il domicilio presso un difensore d'ufficio [come nel caso di specie], persona che essi non conoscono — né hanno interesse a conoscere —, il quale a sua volta non ha alcuna scienza di questi suoi «clienti». Ne consegue che la pena che dovesse venire inflitta ai sensi della norma in questione non sortisce alcun effetto nei confronti dei condannati dal momento che essa viene a conoscenza solo del difensore d'ufficio il quale, come detto, non conosce neanche i suoi assistiti e non ha possibilità di informarli.

Gli stessi, poi, proprio perché irreperibili e, comunque, non identificabili non vengono assoggettati alla sanzione loro inflitta che, dunque, rimane una mera statuizione cartacea!

Né appare possibile ritenere che, in ogni caso, prima o poi, il condannato sarà rintracciato e costretto a subire la pena.

Tanto potrebbe eventualmente realizzarsi qualora fosse inflitta una pena detentiva che comportasse l'immediato arresto del condannato, ammesso che ciò sia possibile, allo stato, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 656 c.p.p. (v., in particolare, comma quinto introdotto dalla c.d. legge Simeoni, legge 27 maggio 1998, n. 165).

Invece, essendo prevista anche la pena pecuniaria che viene ormai quasi sempre inflitta a mezzo di decreto penale la disposizione penale si rivela del tutto inefficace.

Appare opportuno precisare, al riguardo, che la pena pecuniaria in casi quali quello di cui si discute costituisce la regola sia per motivi giuridici che morali: infatti, la stessa Corte costituzionale e direttive del Consiglio d'Europa indicano la sanzione detentiva come la *extrema ratio* tanto vero che la stessa legislazione italiana (v., ad esempio, l'art. 162-bis c.p. sull'oblazione, l'art. 176 sulla liberazione condizionale di fatto ormai superato dalle norme dell'ordinamento penitenziario e della citata legge Simeoni, la normativa sulle sanzioni sostitutive, e così via) ha recepito tale indicazione assegnando alla pena pecuniaria — o, comunque, a quella non detentiva — la prevalenza.

Nel caso di questi stranieri, poi, la pena pecuniaria è pressoché obbligata dal momento che essi risultano incensurati ed il fatto non si appalesa di gravità tale da richiedere una condanna che apparirebbe *prima facie* sproporzionata (la S.C. - sez. VI, sent. 7807, ud. 20 maggio 1998, dep. 2 luglio 1998, Citora SS e altro - ha fatto presente che «lo stato di incensuratezza di un cittadino straniero non può presumersi insussistente solo per il fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario».

In ogni caso, anche qualora lo straniero venga sottoposto a rilievi segnaletici ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 6, tali mezzi non consentono affatto di accertare l'esatta identità e la dimora della persona ma servono solo, in realtà, ad impedire che in un futuro la stessa persona si qualifichi e venga identificata con generalità diverse.

Quindi, in pratica, questi rilievi non contribuiscono in alcun modo alla applicazione della norma di legge di cui si tratta ma valgono a tutt'altri fini quali, appunto, ad identificare eventualmente false generalità in occasione di altre infrazioni penali.

Tanto più che le norme non consentono che lo straniero venga trattenuto negli Uffici delle Forze dell'Ordine per molto tempo in quanto ai sensi del quarto comma dell'art. 349 c.p.p. la persona può essere trattenuta solo per il tempo strettamente necessario all'identificazione (v. analogamente l'art. 11 decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59) ed in ogni caso per un tempo non superiore a dodici ore.

Ed in effetti, una volta prese le impronte digitali e fatte le foto di rito non vi è più motivo per trattenere oltre lo straniero.

Oltretutto, non a caso si insiste sulla previsione della pena pecuniaria perché, anche quando la stessa persona viene fermata per la seconda volta e sottoposta a rilievi, non viene resa neanche edotta dell'esistenza di una pena pecuniaria da pagare.

Invece, se esistesse una condanna definitiva a pena detentiva le Forze dell'Ordine sarebbero in grado di eseguire immediatamente l'ordine di carcerazione (fermo restando quanto detto in precedenza e quanto si osserverà successivamente a tal proposito).

Non appare possibile, poi, parificare la situazione di irreperibilità di questi stranieri con quella di irreperibilità dei cittadini italiani.

α) La notificazione con il rito degli irreperibili presuppone che la persona nei cui confronti la notifica deve essere effettuata sia stata individuata con le sue esatte generalità, in quanto in caso contrario le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. vengono indirizzate o nei confronti di persona diversa da quella da ricercare ovvero nei confronti di persona fisicamente inesistente (Cass., sez. I, sent. 5013, ud. 14 ottobre 1998, dep. 14 dicembre 1998, imp. Hoxha I).

E nel caso di cui si discute è di tutta evidenza come nella stragrande maggioranza dei casi non si è affatto certi dell'esattezza delle generalità sia per quanto concerne il nominativo, sia per quanto concerne il luogo e la data di nascita sia per quanto concerne la nazionalità.

β) Al contrario il cittadino italiano, ancorché irreperibile, è generalmente compiutamente identificato in quanto vi è certamente un'iscrizione anagrafica di nascita a suo nome in un comune italiano.

Va, poi, tenuto conto di quel che avviene nella pratica in osservanza delle disposizioni procedurali.

Ai sensi dell'art. 660, comma 2, c.p.p. in tutti i casi di cui ci si occupa gli atti vengono trasmessi al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena pecuniaria.

È pacifico che la prescrizione normativa del «previo accertamento dell'effettiva insolvenza del condannato» deve avere esatta ed effettiva attuazione l'accertamento di tale situazione di insolvenza non può che aver luogo dopo il materiale reperimento del condannato, anche perché quest'ultimo, originariamente insolubile, può aver mutato la propria condizione.

Ne consegue che, in caso di irreperibilità del condannato, e nel caso in cui costui non abbia stabile dimora, l'intera esecuzione (e non solo quella della pena pecuniaria) resta subordinata all'effettivo rintraccio della persona che vi deve essere sottoposta (giurisprudenza costante: v. Cass., sez. I, sent. 41, 13/27 gennaio 1992, Urbanovic; sez. I, sent. 1443, 25 marzo/30 aprile 1994, Boverdich; sez. I, sent. 3801, 22 settembre/27 ottobre 1994, Fenderico; sez. I, sent. 5740, 30 novembre 1994/23 gennaio 1995, Durie; e così via. Si veda anche Sez. Unite, sent. 34, 25 ottobre 1995/17 gennaio 1996, Nikolic nonché, ad esempio, sez. I, sent. 1337, 21 marzo/12 aprile 1994, Schiajaj-cow tra le tante in ordine al problema della competenza territoriale).

Ciò comporta «inesorabilmente» (e basta fare un sommario accertamento statistico per verificare la veridicità di tale affermazione) che la pena rimane ineseguita per cinque anni e, quindi, si estingue per prescrizione (art. 173 cod. pen.).

Ossia dopo tutto il lavoro delle Forze dell'Ordine, dei magistrati, del personale amministrativo di ogni tipo si realizza, con elevatissima probabilità (quasi certezza) che tutti gli uffici pubblici hanno lavorato inutilmente con dispendio di energie, di tempo, di denaro dello Stato!

Eppure l'art. 97 della Costituzione prescrive che i pubblici uffici debbano lavorare secondo il principio del buon andamento ed al riguardo si ricorda anche in questo caso come la Corte costituzionale abbia costantemente affermato che il legislatore deve emanare delle norme «ragionevoli» per assicurare tale risultato.

Nel caso di cui si tratta appare evidente come tutta la procedura comporti, al contrario, un pessimo funzionamento dell'amministrazione con danni di tutti i tipi.

Né sembra logico obiettare che «qualche volta» il sistema funziona giacché trattasi di casi rarissimi, di scarsissima incidenza, del tutto eventuali ed astratti laddove proprio nel campo dell'ordinamento processual-penale la semplice possibilità non ha diritto di cittadinanza ma, al contrario, è sempre richiesta la concreta — cioè effettiva e rilevante — probabilità di un accadimento (v., tanto per fare un esempio, l'art. 274 c.p.p.).

Al riguardo appare opportuno anche richiamare l'insegnamento della Corte (ord. n. 241 del 1991) della necessità di norme preordinate allo scopo di perseguire finalità di giustizia e di pervenire alla sollecita definizione del procedimento.

Discorsi analoghi, poi, possono essere fatti anche per quanto riguarda la pena detentiva la cui esiguità (punibilità fino a sei mesi di arresto, quindi il minimo è di cinque giorni) rende del tutto inefficace la sanzione.

La citata legge n. 165 del 1998 prescrive che se la pena non è superiore a tre anni (come nel caso di cui si discute) il p.m. è obbligato a sospendere l'esecuzione con l'avviso al condannato che entro trenta giorni può presentare istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

Senza considerare che la nuova formulazione dell'art. 50, comma 2, terzo periodo, dell'ordinamento penitenziario, introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera a), della stessa legge, ha eliminato il riferimento, contenuto nella formulazione precedente, ai «risultati dell'osservazione» prevista dall'art. 47, comma 2, del medesimo ordinamento.

Pertanto, consegue anche la sospensione della eventuale pena detentiva sicché lo straniero clandestino ha tutto il tempo e la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile.

Ed anche in tal caso, oltretutto, l'art. 173 del codice penale prevede la prescrizione nel termine di cinque anni.

Tutto ciò senza tener conto del fatto che, oltretutto, in questi casi è ben possibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per cui, anche da questo punto di vista, non esiste alcun effetto deterrente di questo precetto penale e della relativa pena!

Ma quel che appare maggiormente rilevante, disdicevole ed immorale è che lo straniero non ha alcuna convenienza ad esibire il passaporto ovvero un qualunque altro documento di identità.

La legge è strutturata in modo tale da consentire allo straniero di restare in Italia nonostante la sua posizione di irregolare.

In particolare, ai sensi dell'art. 14, lo straniero può essere trattenuto in un apposito centro di raccolta per un tempo non superiore a venti giorni qualora non sia possibile la sua immediata espulsione.

E l'espulsione è possibile solo quando sia accertata la identità e, comunque, lo straniero sia munito di documenti di viaggio.

A questo punto, appare necessario che si sappia quello che avviene nella realtà: ad esempio è accaduto proprio a questo giudice che un extracomunitario ha riferito di essere entrato regolarmente nel territorio italiano a mezzo del suo passaporto e di avere, quindi, distrutto il documento onde evitare l'espulsione.

Probabilmente ciò non corrispondeva a verità ma la circostanza è significativa dell'interesse che ha lo straniero a non avere (od affermare di non avere) un documento di identità preferendo andare incontro ad una pena di difficilissima attuazione ed in ogni caso più lieve piuttosto che alla sicura sanzione estrema dell'espulsione.

A riprova, in un recente passato, lo straniero solitamente «tirava fuori» il suo passaporto (o documento equipollente) solo quando doveva ottenere l'espulsione, da lui stesso richiesta ai sensi della ora abrogata legge c.d. Martelli.

In parole povere, allo straniero «conviene» scegliere il male minore che, sovente, non è neanche tale in quanto si tratta di disperati, senza lavoro, senza dimora a cui la permanenza per qualche giorno in un centro di raccolta ovvero in un carcere magari fa comodo.

A riprova dell'inefficienza di tutta la normativa (e della sanzione penale di cui si discute in particolare) si può citare la previsione di cui al quinto comma dell'art. 6 secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito.

Ma se lo straniero non dimostra alcunché non vi è alcuna sanzione o prescrizione a suo carico come dimostra proprio il caso di specie!!

In effetti:

1) la legge ha decriminalizzato la condotta dello straniero che si trattiene in Italia sprovvisto del permesso di soggiorno che pure avrebbe l'obbligo di richiedere.

2) riguardo alla sua clandestinità è previsto solo il rimpatrio che, come detto, non è eseguibile in mancanza di idonea documentazione.

3) non è neanche considerato un illecito penale l'introduzione clandestina in Italia.

Non è dato comprendere questa manifesta disparità di trattamento (con violazione dell'art. 3 Costituzione) giacché non costituiscono reato le condotte preliminari e più gravi rispetto a quella che, poi, è unicamente sanzionata.

Ma la conseguenza forse più perversa è che, per la prima volta, il meccanismo di una legge finisce per costituire un incentivo alla violazione di un precetto sanzionato penalmente (cioè quello che prevede l'obbligo di esibire i documenti).

Infatti, come già detto, al clandestino non conviene affatto esibire un qualunque documento evitando in tal modo l'espulsione.

Con evidentissima lesione dei principi costituzionali di cui al citato articolo 27, qualunque sia la nozione che si voglia attribuire alla funzione della sanzione penale: rieducativa, di prevenzione, di difesa sociale e così via.

Tra l'altro tanto crea anche una notevole disparità di trattamento fra i più «deboli» che vengono fermati subito dopo il passaggio della frontiera per cui possono venire immediatamente espulsi verso lo Stato di provenienza (v. art. 10, soprattutto comma 2, del d. lgs. n. 286 del 1998) ed i più «furbi» che, invece, entrano magari legalmente nel territorio dello Stato — come narrato in precedenza — e, successivamente, si danno alla clandestinità senza poter più essere espulsi.

Tutto ciò senza considerare che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale l'art. 6, comma 3, della legge 6 marzo 1998, n. 40, che prevede il fatto del cittadino extracomunitario il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non si applica allo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento o per averlo smarrito, o perché gli è stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione (Cass., sez. I, sent. 14008, 11 novembre/6 dicembre 1999, Karim; Conf. Sez. I, 11 novembre 1999, n. 14009, Bersi nonché n. 14011, Kalil, entrambe non massimate).

Con l'ulteriore inconveniente (risolventesi in una vera e propria *probatio diabolica*) per inquirenti e giudicanti di accertare di volta in volta la «legittimità» del motivo per il quale lo straniero è sprovvisto di documenti.

Non pare possibile replicare *sic et simpliciter* che tanto dipende solo dalla discrezionalità del legislatore ovvero che, in questo momento storico, non è possibile prevedere soluzioni alternative più confacenti.

Proprio la Corte costituzionale, in vari casi e per molteplici aspetti, ad esempio nella strutturazione e funzionamento degli uffici pubblici ovvero nella formulazione della legislazione (come già ricordato e con molte sentenze che non si ritiene di citare in questa sede), ha costantemente richiamato come fondamentali per il legislatore i principi della «ragionevolezza» e della «proporzionalità».

Non spetta, poi, a nessun altro se non al legislatore trovare altre soluzioni più adeguate: dovrà essere questi, quindi, ad affrontare in modo più razionale il problema una volta che la Corte abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una qualunque disposizione di legge.

Sembra che le legislazioni straniere (ad esempio, quella francese e quella tedesca) abbiano una strutturazione ed un funzionamento molto più adeguato a quelle che sono le esigenze «sociali» in *subiecta materia*.

E ad esse il legislatore italiano si potrebbe conformare non solo in quanto l'Italia fa ormai a pieno titolo parte della comunità europea ma anche perché vi è ormai un orientamento della predetta comunità nell'unificazione delle legislazioni in alcune materie.

Al postutto, si possono citare dei dati pratici che riguardano una delle etnie maggiormente presenti nel nostro territorio, quella degli albanesi.

Tra i reati che più frequentemente risultano consumati dagli immigrati clandestini albanesi si collocano al primo posto con il numero di 5.966 le inosservanze delle norme sugli stranieri (il dato citato è tratto dallo schedario «Arpo» della banca dati Interforze ed è stato elaborato in data 28 gennaio 1999; esso appare particolarmente significativo in considerazione della quantità e gravità degli altri reati — soprattutto delitti — di cui si rendono responsabili gli albanesi).

Sarà agevole per la Corte controllare, poi, l'effettiva esecuzione delle sanzioni previste per tali violazioni.

Il procedimento in esame, poi, è estremamente indicativo del pessimo funzionamento di tutta la macchina e dell'inefficacia non solo della previsione penale in esame.

Sono stati fermati vari cittadini stranieri ed il Curcan è risultato persino già colpito da provvedimento di espulsione che non è stato eseguito neanche questa volta in quanto la P.S. ha ritenuto di invitarlo a presentarsi ma l'interessato non ha affatto ottemperato rendendosi nuovamente irreperibile.

In conclusione, la non rispondenza delle citate disposizioni del codice di procedura penale e di quella di cui all'art. 6, comma 3, d. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, a varie norme costituzionali appare, nella fattispecie, di assoluta rilevanza e certamente, a parere di questo giudice, non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio questione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 6 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per violazione degli artt. 3, 27, e 97 della Costituzione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che di notificarla all'indagato (il quale ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio) e comunicarla al p.m.;

Quindi, la cancelleria invierà gli atti alla Corte costituzionale.

Venezia, addì 20 luglio 2000.

Il Presidente aggiunto: GALLO

00C1111

N. 639

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Consorzio irriguo società del Canale Maggiore ed altro contro Regione Emilia Romagna ed altro

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato le seguente ordinanza nel giudizio promosso da Consorzio Irriguo Società Canale Maggiore e sig. Carlo Bulloni Serra, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Regolisti e Alfredo Maver ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Tovaglie n. 33 presso lo studio del secondo;

Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via, via San Gervasio n. 10, nonché contro Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito, per l'annullamento della delibera del consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui è stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonché degli atti presupposti e conseguenti;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore, il Cons. Grazia Brini) gli avv.ti A. Regolisti e S. Baccolini;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

Il consorzio ricorrente impugna il provvedimento con cui il consiglio regionale della regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° novembre 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica parmense, gli subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. — Violazione di legge, falsa applicazione, in particolare l'art. 4 della Legge regione Emilia-Romagna n. 16/1987 relativamente alla legge r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 art. 6, legge 18 maggio 1989, n. 183 n. 16, d.P.R. n. 616/1977 art. 91.

Sopprimendo la Società la Regione si è sostituita allo Stato, alla cui competenza resta riservato tutto quanto riguarda le «grandi derivazioni».

2. — Incompetenza, carenza assoluta di potere della regione. La competenza in materia è dello Stato.

3. — Dubbi di costituzionalità dell'art. 4 della legge n. 16/1987 nella parte in cui prevede la soppressione di un ente privato.

Trattandosi di un soggetto privato, la normativa regionale che ne consente la soppressione contrasta con l'art. 18 della Costituzione, il quale pone un assoluto divieto di ingerenza da parte dell'amministrazione nelle forme associative. Non essendo previsto alcun tipo di indennizzo, la norma si pone anche in contrasto con gli artt. 42 e 43 della Costituzione.

4. — Eccesso di potere per contraddittorietà della delibera impugnata con i precedenti provvedimenti degli organi centrali dello Stato. Si è trattato di un *revirement* rispetto al riconoscimento di grande derivazione intervenuto nel 1987.

5. — Eccesso di potere per illogicità. La scelta non comporta una maggior razionalità nella gestione delle risorse idriche, già assicurata dalle leggi statali ed in particolare dal t.u. n. 1933, dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 189/1983.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

D I R I T T O

1. — In applicazione dell'art. 4 della legge n. 16/1987 il consiglio regionale, su conforme proposta della giunta, ha soppresso la società ricorrente assumendo, principalmente, a fondamento della decisione le seguenti circostanze: la società risulta strutturata come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con l'attività svolta di norma dai consorzi di bonifica; le suddette funzioni sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in cui opera il citato consorzio.

Con sentenza in data odierna sono stati rigettati tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quello in cui è stata prospettata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 16.

2. — La questione è rilevante, posto che, nel disattendere i motivi di ricorso, la sezione ha ravvisato in tale norma il presupposto esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento di soppressione.

Con la legge n. 16/1987 infatti la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine «di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati», ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica l'intero territorio regionale (art. 3, primo comma, già ritenuto dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992), ha previsto l'istituzione per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel com-

prensorio (art. 3, quarto comma), e nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di gestione («Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3»). È evidente pertanto la volontà del legislatore regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni riconducibili alle funzioni indicate, ancorché di natura privata ed ancorché titolari di concessioni statale di grande derivazione.

La sezione ha altresì ritenuto che la società soppressa abbia natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non riconosciute.

Essa, costituita in epoca remota (1353), non è mai stata oggetto di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste per le persone giuridiche private dal codice civile vigente, né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il finanziamento della società stessa è interamente privato.

La stessa giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce che la sopprimenda società non ha natura di consorzio di bonifica (le deliberazioni impugnate parlano di enti che si configurano di fatto come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse potuto essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe stata disposta in applicazione dell'art. 3, comma 4 della legge n. 16/1987).

Infine il fatto che, come sottolinea la regione, sia in dubbio anche la qualificazione della società ricorrente quale consorzio volontario ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la società ricorrente potrebbe essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico, ma conferma solo la difficoltà di classificarla in una delle figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità di inquadrare la stessa fra le associazioni non riconosciute.

3. — La sezione ritiene altresì la questione non manifestamente infondata per le considerazioni di cui appresso.

I consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, sono «enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, enti amministrativi dipendenti dalla regione, della cui organizzazione e delle cui funzioni la regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa».

Si può ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui ha previsto (art. 3 l.r. n. 16/1987) la delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della l.r. n. 42/1984, l'istituzione su ciascuno di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio di nuova determinazione, abbia fatto uso della propria potestà normativa, atteso che la Corte costituzionale, con la precitata sentenza n. 326/1998, ha ritenuto che la materia della bonifica integrale e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui all'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e che il trasferimento delle funzioni amministrative completato con detta norma ha anche l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale concorrente nella materia coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione è stato esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed è stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle gestioni sopresse e, quindi, in sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso.

4. — Il sospetto di incostituzionalità del suddetto articolo nasce in relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.

Tali principi sono stati di recente descritti con precisione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998 con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale della legge della Regione Marche in materia di bonifica.

Per la parte che qui interessa la suesposta sentenza riconosce carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi di bonifica configurandoli come espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica.

Riconosce anche che la potestà regionale di programmazione ed organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle funzioni degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche alle funzioni pubblicistiche dei consorzi: in tale contesto la sentenza n. 336/1998 riconosce alla regione il potere di trasferire i compiti propri dei consorzi anche ad altri enti pubblici in relazione alla connessione delle funzioni di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo, alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente senza peraltro che si possa giungere fino all'eliminazione della figura giuridica del consorzio di bonifica stante la combinazione che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione nazionale.

In relazione a tali principi, si deve ritenere che la Regione possa sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica (così come ha fatto la Regione Emilia-Romagna con l'art. 3 della legge regionale n. 16/1987), ma non sopprimere ogni organismo di gestione a questi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato.

Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa regionale non è manifestamente infondato ipotizzare che in materia di bonifica la facoltà di incidere obbligatoriamente sugli interessi privati debba seguire il procedimento previsto per la costituzione dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi, in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.

Al di fuori di tale previsione solo il legislatore statale potrebbe enunciare il principio secondo cui l'attività di bonifica, anche per gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di bonifica e, quindi, prevedere la soppressione di ogni diversa gestione.

Da un altro punto di vista la violazione dell'art. 117 Costituzione può essere ipotizzata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazione ivi previsto, posto che nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non esiste una potestà legislativa regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal codice civile (in particolare quella attinente alle modalità di estinzione delle associazioni) ha senza dubbio natura di principio fondamentale (Corte costituzionale n. 154/1972 e n. 108/1983).

Il sospetto di incostituzionalità sorge infine con riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 16 del 1987 in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dà atto che con sentenza in data odierna è stato sospeso il giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Bologna in data 6 aprile 2000

Il Presidente: PAPIANO

Il consigliere relatore estensore: BRINI

N. 640

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Soc. degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro ed altro contro la regione Emilia-Romagna ed altro

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legislazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro in persona del legale rappresentante p.t., e Antonio Rizzi rappresentati e difesi dagli avvocati Gian-domenico Isi e Francesco Soncini ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso l'avv. Roberto Miniero;

Contro Regione Emilia-Romagna in persona del presidente della giunta p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna, via S. Gervasio n. 10, Consorzio Bonifica Parmense, non costituito, per l'annullamento:

della deliberazione della giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1837/1998 di proposta di soppressione della società ricorrente;

della deliberazione del consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1031/1998 di approvazione della suddetta proposta di soppressione della società ricorrente;

del provvedimento n. 105 del 5 gennaio 1999 con cui il presidente del Consorzio per la Bonifica Parmense ha comunicato alla società ricorrente, in relazione alla disposta soppressione, le modalità per il subentro del consorzio stesso nei compiti, funzioni e rapporti della società ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione intimata;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Bruno Lelli;

Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 gli avvocati Francesco Soncini per i ricorrenti e Stefano Baccolini per la regione resistente.

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La «società ricorrente e il sig. Antonio Rizzi impugnano il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica Parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. → Erronea applicazione dell'art. 4, l.r. n. 16/1987; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità manifesta.

La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al r.d. 13 febbraio 1923, n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2. — Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4, l.r. 23 aprile 1987, n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 Costituzione.

Le regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

DIRITTO

1. — In applicazione dell'art. 4 della legge n. 16/1987 il consiglio regionale, su conforme proposta della giunta, ha soppresso la società ricorrente assumendo, principalmente, a fondamento della decisione le seguenti circostanze: la società risulta strutturata come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con l'attività svolta di norma dai consorzi bonifica; le suddette funzioni sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in cui opera il citato consorzio.

Con sentenza in data odierna sono stati rigettati il primo e secondo motivo di ricorso; il giudizio è stato sospeso con riferimento al terzo motivo, in cui è stata prospettata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. 23 aprile 1987 n. 16.

2. — La questione è rilevante, posto che, nel disattendere i motivi di ricorso, la sezione ha ravvisato in tale norma il presupposto esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento di soppressione.

Con la legge n. 16/1987 infatti la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine «di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati», ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica l'intero territorio regionale (art. 3, comma 1, già ritenuto dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992); ha previsto l'istituzione per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio (art. 3 comma 4); nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di gestione («Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3»).

È evidente pertanto la volontà del legislatore regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni riconducibili alle funzioni indicate, ancorché di natura privata ed ancorché titolari di concessioni statali di grande derivazione.

La sezione ha altresì ritenuto che la società soppressa abbia natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non riconosciute.

La stessa, costituita in epoca remota, non è mai stata oggetto di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste per le persone giuridiche private dal codice civile vigente, né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il finanziamento della società stessa è interamente privato.

La stessa giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce che la sopprimenda società non ha natura di consorzio di bonifica (le deliberazioni impugnate parlano di enti che si configurano di fatto come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse potuto essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe stata disposta in applicazione dell'art. 3, comma 4 della legge n. 16/1987).

Infine il fatto che, come sottolinea la Regione, sia in dubbio anche la qualificazione della società ricorrente quale consorzio volontario ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la società ricorrente potrebbe essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico, ma conferma solo la difficoltà di classificarla in una delle figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità di inquadrare la stessa fra le associazioni non riconosciute.

3. — La sezione ritiene la questione non manifestamente infondata per le considerazioni di cui appresso.

I consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, sono «enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e dunque, enti amministrativi dipendenti dalla regione, della cui organizzazione e delle cui funzioni la regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa».

Si può ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui ha previsto (art. 3, l.r. n. 16/1987) la delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della l.r. n. 42/1984, l'istituzione su ciascuno di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio di nuova determinazione, abbia fatto corretto uso della propria potestà normativa: la Corte costituzionale, con la precitata sentenza n. 326/1998, ha ritenuto che la materia della bonifica integrale e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui all'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e che il trasferimento delle funzioni amministrativa completato con detta norma ha anche l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale concorrente coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione è stato esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed è stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle gestioni sopresse e, quindi, in sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso.

4. — Il sospetto di incostituzionalità del suddetto articolo nasce in relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.

Tali principi sono stati di recente descritti con precisione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale di una legge della regione Marche in materia di bonifica.

Per la parte che qui interessa la suesposta sentenza riconosce carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi di bonifica configurandoli come espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica.

Riconosce anche che la potestà regionale di programmazione ed organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle funzioni degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche alle funzioni pubblicistiche dei consorzi, con conseguente potere in capo alla regione di trasferire i compiti propri dei consorzi anche ad altri enti pubblici, in relazione alla connessione delle funzioni di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo, alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente.

Non si può spingere però, alla stregua delle stesse norme di principio, all'eliminazione della figura giuridica del consorzio di Bonifica, stante la combinazione che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione nazionale.

In relazione a tali principi e con riferimento alla fattispecie all'esame, si deve ritenere che la regione possa sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica (così come ha fatto al regione Emilia Romagna con l'art. 3 della l.r. n. 16/1987), ma non sopprimere ogni organismo di gestione a questi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato.

Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa regionale non è manifestamente infondato ipotizzare che in materia di bonifica la facoltà di incidere obbligatoriamente sugli interessi privati debba seguire il procedimento previsto per la costituzione dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi, in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.

Al di fuori di tale previsione solo il legislatore statale potrebbe enunciare il principio secondo cui l'attività di bonifica, anche per gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni diversa gestione.

Da un altro punto di vista la violazione dell'art. 117 Costituzione può essere ipotizzata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazione ivi previsto, posto che nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non esiste una potestà legislativa regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal codice civile (in particolare quella attinente alle modalità di estinzione delle associazioni) ha senza dubbio natura di principio fondamentale (Corte costituzionale n. 154/1972 e n. 108/1983).

Il sospetto di incostituzionalità sorge infine con riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, sezione seconda, dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. 16/1987 dell'Emilia-Romagna in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dà atto che con sentenza in data odierna è stato sospeso il giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6 aprile 2000.

Il Presidente: PAPIANO

Il consigliere relatore estensore: LELLI

00C1113

N. 641

*Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal t.a.r. per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto da società del Canale Rauda ed altro contro la Regione Emilia-Romagna*

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legislazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da società del Canale Rauda in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Dallatana Enzo rappresentati e difesi dagli avvocati Giandomenico Isi e Francesco Soncini ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Mazzini n. 2/3, presso l'avv. Roberto Miniero;

Contro la Regione Emilia-Romagna in persona del presidente della giunta pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via S. Gervasio n. 10; Consorzio bonifica parmense, non costituito, per l'annullamento:

della deliberazione della giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1831/1998 di proposta di soppressione della società ricorrente;

della deliberazione del consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1025/1998 di approvazione della suddetta proposta di soppressione della società ricorrente;

del provvedimento n. 104 del 5 gennaio 1999 con cui il presidente del Consorzio per la bonifica parmense ha comunicato alla società ricorrente, in relazione alla disposta soppressione, le modalità per il subentro del consorzio stesso nei compiti, funzioni e rapporti della società ricorrente,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione intimata;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Bruno Lelli;

Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 gli avvocati Francesco Soncini per i ricorrenti e Stefano Baccolini per la regione resistente.

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente e il sig. Enzo Dallatana impugnano il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1. — Erronea applicazione dell'art. 4 l.r. n. 16/87; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità non manifesta.

La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2. — Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4 l.r. 23 aprile 1987, n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione.

Le regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 640/2000).

00C1114

N. 642

Ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco sui ricorsi riuniti proposti da Arigoni Riccardo ed altri contro l'Ufficio delle entrate di Lecco

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Ingiustificata assimilazione dei redditi di lavoro autonomo ai redditi di impresa - Non deducibilità dalla base imponibile delle spese per il personale dipendente - Indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi - Contrasto con i principi di razionalità e di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dai d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e 19 novembre 1998, n. 442.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 76.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sul ricorso n. 548/1999, depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Arigoni Riccardo residente a Lecco in via Fratelli Bandiera n. 14, difeso da: Mora dott.ssa Sonia residente a Lecco in via A. Visconti, 51;

sul ricorso n. 549/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: studio Milani dott. commercialisti associati di Milani Leona rappresentati da dott. Leonardo Milani, residente a Lecco in via A. Visconti n. 24;

sul ricorso n. 550/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Brambilla Giorgio, residente a Lecco in via Lazzaretto n. 6, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco in via A. Visconti n. 51;

sul ricorso n. 551/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Mora Sonia, residente a Pescate (Lecco), in via Belvedere n. 10/C;

sul ricorso n. 552/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Brigatti Luca, residente a Lecco in via Mazzucconi, n. 39, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco in via A. Visconti n. 51;

sul ricorso n. 553/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Marazzi Adriano, residente a Lecco in via Papa Giovanni XXIII n. 14, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51;

sul ricorso n. 554/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Perondi Cesare, residente a Lecco in viale Costituzione n. 31, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51;

sul ricorso n. 555/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Milani Leonardo, residente a Lecco in via Aquileia n. 1, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51;

sul ricorso n. 556/1999 depositato il 29 novembre 1999 — avverso S/Rif su I.Rimb — IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Le Rose Alessandro Antonio, residente a Malgrate (Lecco) in via Roma n. 62, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51.

P R E M E S S O

Che Arigoni Riccardo, Studio Milani dott. commercialisti associati di Milani Leonardo, Brambilla Giorgio, Mora Sonia, Brigatti Luca, Marazzi Adriano, Perondi Cesare, Milani Leonardo, Le Rose Alessandro Antonio ricorrono con atti che qui vengono riuniti per connessione oggettiva avverso il silenzio-rifiuto della Direzione regionale delle entrate di Como in relazione ad un'istanza di rimborso dell'Irap (anno 1998) perché a loro dire il d.lgs. n. 446 istitutivo dell'Irap è in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione per i seguenti motivi:

A) la legge istitutiva dell'Irap in contrasto con l'art. 3 della Costituzione ha illegittimamente equiparato l'esercizio di arti e professioni all'esercizio di impresa. Le attività professionali sono infatti diverse e distinte nella loro essenza e nella disciplina di ogni tributo (tale diversità è stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale quando ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'Ilor sui redditi di lavoro autonomo). E ancora è in contrasto con l'art. 3 in quanto pone a carico di alcune sole categorie di cittadini un contributo per un servizio di cui tutti fruiscono e precedentemente da tutti pagato;

B) la legge istitutiva dell'Irap, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, assume quale indice di capacità contributiva il semplice esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e di servizi, inidoneo ad esprimere l'effettiva capacità contributiva del contribuente. E ancora è in contrasto con l'art. 53 in quanto l'Irap può, per la sua ineducibilità dall'Irpef, incidere su contribuenti che non han prodotto alcun reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

C) la legge istitutiva dell'Irap è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione perché non rispetta i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663. La struttura del tributo violerebbe infatti il contenuto della legge delega;

D) la legge istitutiva dell'Irap viola da ultimo il principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione in quanto l'ammontare dell'acconto Irap viene a dipendere non dalla legge, ma da un atto amministrativo (decreto del Ministero delle finanze del 5 maggio 1998).

In conclusione il ricorrente chiede che, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sopra esposte, la Commissione trasmetta gli atti alla Corte costituzionale e, accogliendo il ricorso, dichiari il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di acconto Irap per l'anno 1998 con gli interessi e la vittoria delle spese di giudizio;

che l'ufficio replica sostenendo che il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rispetta ed osserva tutti i principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge garantendo altresì il presupposto di progressività cui si ispira il nostro sistema tributario. Sostiene inoltre che il potere impositivo, per scelta meditata dal legislatore tributario, si esercita, determinato il reddito imponibile sul quale grave l'Irap, senza violare principi costituzionali, sul reddito di lavoro autonomo equiparato a quello d'impresa.

Prima di concludere chiedendo il rigetto del gravame, l'ufficio osserva che il legislatore con l'Irap ha perseguito con ragionevolezza un necessario equilibrio nel proseguire verso il raggiungimento del federalismo fiscale (!) assicurando alle regioni i mezzi finanziari necessari dopo la soppressione di taluni tributi.

O S S E R V A

La Commissione dopo approfondita disamina delle questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti, con riguardo ad alcune disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137, e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, è dell'avviso che tali questioni non siano prive di fondamento.

Solleva quindi questione di incostituzionalità della predetta normativa Irap ritenendo che la stessa non sia manifestamente infondata e osservando che, dalla risposta circa la costituzionalità o meno della norma, dipende come conseguenza la decisione se i ricorrenti abbiano o meno diritto al rimborso dell'Irap, come richiesto con i ricorsi avverso il silenzio rifiuto essendo trascorsi inutilmente novanta giorni dalla istanza di rimborso.

Non è ignota alla Commissione la pendenza di non poche rimessioni alla Corte costituzionale relative alle questioni di incostituzionalità della normativa Irap. Non è ignoto ancora che ormai tutte le strade che conducono ai forti dubbi sulla costituzionalità della norma sono state battute, per cui, per economia processuale e al fine di non gravare la Corte di infiniti esami su questioni di incostituzionalità per molti versi simili (e nella seduta odierna i ricorsi per gli stessi motivi sono nove e son stati riuniti per connessione oggettiva!), sarebbe opportuno sospendere il processo.

Senonché non è ignoto a questa Commissione che l'unica ipotesi di sospensione del processo tributario sembra sia quella regolata dall'art. 39 del d.-l. n. 546/1992 che prevede e consente la sospensione soltanto in due tassative ipotesi, per cui la rimessione alla Corte costituzionale è d'obbligo.

Ciò premesso, ritiene questa Commissione che l'assimilazione di tutti i redditi di lavoro autonomo ai redditi di impresa urti contro i principi espressi dalla Corte nella nota sentenza sull'Ilor del 26 marzo 1980, n. 42.

Gli artisti ed i professionisti cui la legge sull'Irap si rivolge equiparandoli a imprese, son ben diversi da queste ultime.

Per i primi infatti (eccezion fatta per i modesti beni strumentali che svolgono una funzione meramente accessoria) manca in modo totale o comunque prevalente la componente patrimoniale mentre è prevalente (e ciò anche nei rari casi di studi professionali con dotazioni strumentali e organizzati in società professionale) la componente personale spesso addirittura esclusiva se si considera la possibilità, per il professionista che si ammala o si infortuna, di non produrre reddito alcuno.

D'altra parte, visto che l'Irap viene dalla legge istitutiva classificata come un'imposta a carattere reale (art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997) e cioè che si riferisce ad una organizzazione complessa dotata di un'entità organica autonoma, con capacità contributiva reale distinta da quella personale del titolare, non si vede come sia possibile pensare ad una autonoma e reale capacità contributiva dello studio di un medico, di un avvocato o di uno psicologo distinta da quella del titolare in carne ed ossa.

Per di più pare a questa Commissione che l'Irap sia incostituzionale anche perché colpisce non il risultato finale di una attività professionale, ma un valore intermedio avulso del reddito finale.

Per un professionista, ad esempio, non è possibile detrarre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e collaboratori giungendo all'assurdo che paga meno tasse e quindi guadagna di più (oltre a non pareggiare contributi ecc.) chi non retribuisce alla luce del sole dipendenti e collaboratori o non ne ha. (Cioè paga l'imposta Irap in modo identico a quello di un professionista che sostiene costi, indeducibili, per dipendenti o collaboratori).

Per di più, non essendo l'Irap deducibile ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che l'imposta violi il principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il risultato economico su cui si applica l'Irpef, non essendo alla detrazione di imposta, appare del tutto fittizio. Con ciò vengono introdotti ulteriori squilibri tra contribuenti che pur presentino sul piano civilistico identici bilanci.

P. Q. M.

Per i motivi sopra esposti, ritenendo non manifestamente infondate le questioni sollevate dai ricorrenti, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione di costituzionalità della legge sull'Irap.

Lecco, addì 27 marzo 2000.

Il Presidente relatore: CALVI

00C1115

N. 643

*Ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal tribunale di Terni
nel procedimento penale a carico di Gasbarrini Pietro*

Processo penale - Sentenza di assoluzione (per essere l'imputato già stato giudicato per lo stesso fatto) - Condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (riferite queste a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese) - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza per la prevista condanna al pagamento delle spese in caso di sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 530.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Udita la discussione, letti gli atti del procedimento penale, n. 900/1999 contro l'imputato Gasbarrini Pietro, nato a Terni il 2 aprile 1949, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 610 e 594 c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nello sbarrare la strada con la propria autovettura a quella condotta da Tascioni Maria Teresa, costretto la stessa a fermarsi e minacciato alla medesima un ingiusto danno dicendo alla figlia minore Roberta «ti faccio vedere io», nonché offeso Tascioni Maria Teresa — presente — nell'onore: «mignotta». In Terni, il 7 febbraio 1995.

O S S E R V A

L'imputato è stato citato a giudizio, con decreto di citazione del 18 maggio 1999 dalla procura della repubblica presso la pretura circondariale di Terni, per rispondere del reato sopra rubricato.

L'imputato però è stato già giudicato dal tribunale di Terni con sentenza del 16 aprile 1999, per il fatto di cui all'attuale capo d'imputazione e per altri fatti commessi. In particolare il capo d'imputazione della sentenza del tribunale di Terni del 16 aprile 1999, lettera E dell'imputazione e così concepito: «del reato p. e p. dagli artt. 81, 610 e 594 c.p. perché trovandosi alla guida della propria autovettura Renault 5 previa manovra di sorpasso dell'auto condotta dalla Tascioni e ponendosi trasversalmente rispetto alla carreggiata e di fronte alla citata auto della Tascioni, impediva alla stessa di proseguire quindi picchiando con pugni sul finestrino pronunciava e gesticolava in maniera ingiuriosa e minacciosa. In Terni il 7 febbraio 1995».

E' evidente l'identità dei fatti dei due capi d'imputazione, con particolarità attinenti alla diversa tecnica di formulazione dell'imputazione da parte di due pubblici ministeri diversi.

Sia la difesa, sia il pubblico ministero d'udienza, infatti hanno concluso per la assoluzione stante il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti.

L'imputato con la citata sentenza del tribunale è stato condannato per il reato di cui all'art. 610 c.p., ed assolto perché il fatto non sussiste per l'art. 594 c.p., oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

La richiesta concorde delle parti processuali di assoluzione stante il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti deve trovare accoglimento, in base al principio generale che non è consentito, in pendenza di un procedimento già concluso con sentenza di condanna, per lo stesso fatto ed in confronto della stessa persona, un nuovo procedimento. Invero il principio del *ne bis in idem* (che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro) ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale, esso trova infatti espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e s. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina dell'ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 c.p.p.) — cfr. Cass. 12 marzo 1999, n. 512; Casa. 22 ottobre 1995, n. 1919 —.

La difesa ha chiesto «la condanna alle spese dell'erario dello Stato. Deposita nota spese previa, se necessario rimessione degli atti alla Corte costituzionale per incostituzionalità della normativa, dove non prevede la condanna alle spese». All'odierna udienza il difensore ha depositato nota integrativa per le spese vive, di lire 27.000 totali.

La questione sollevata è tanto semplice, tanto nuova, tanto dirompente e tanto rilevante.

In base all'attuale normativa non è consentito al giudice, terzo, di condannare lo Stato al pagamento delle spese processuali nei casi di assoluzione, e nemmeno nei casi di palese errore d'esercizio dell'azione penale — come nel caso di specie, dove la parte offesa in querela denuncia (tramite il suo difensore) aveva indicato la presenza di altro procedimento specificando anche il numero, cfr. denuncia querela dell'8 febbraio 1995 —. Né risulta possibile un'interpretazione della normativa costituzionalmente orientata, che giunga ad un tale, pur giusto risultato. Sia gli artt. 529 e 530, sia gli artt. 649 e 669 c.p.p., nulla dispongono al riguardo, e quindi il giudice di merito non può condannare l'erario al pagamento delle spese, nel silenzio delle norme, con un'integrazione delle disposizioni (con sentenza additiva che può essere solo della Corte costituzionale) neanche con l'analogia, relativamente alla speculare previsione dell'art. 533 (ed anche 691) c.p.p., che prevede la condanna (ed il recupero) alle spese a carico del condannato. E' necessario e rilevante, quindi, rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

Giova preliminarmente analizzare il caso anche alla luce delle norme sul gratuito patrocinio (legge 30 luglio 1990, n. 217, e r.d. 3282 del 1923), e sulla riparazione dell'errore giudiziario (art. 643 e s. c.p.p.), o per l'ingiusta detenzione (art. 314 e s. c.p.p.).

Il gratuito patrocinio attiene alla difesa dei non abbienti, siano colpevoli od innocenti. L'art. 3 della legge n. 217/1990 prevede limiti di reddito, ma nulla dice sulle ragioni dell'imputato, quindi sia per i colpevoli (*rectius*, per quelli che saranno giudicati tali, da sentenza irrevocabile), sia per gli innocenti, se non abbienti, ci sarà l'ammissione al patrocinio dello stato con gli effetti di cui all'art. 4 della legge n. 217/1990. Anche in caso di condanna non è prevista una revoca del gratuito patrocinio. L'art. 14 della legge n. 217/1990 prevede solo la condanna del querelante al pagamento delle spese in favore dello Stato e non dell'imputato.

La questione che si va a sollevare, invece, investe la condanna dello Stato al pagamento delle spese in favore di imputati (a prescindere dal loro reddito, abbienti o no) dichiarati innocenti con sentenza, così come, quando l'imputato è dichiarato colpevole, lo si condanna al pagamento delle spese *ex art.* 533 c.p.p.

La riparazione dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione agisce sulla «riparazione», intesa quale risarcimento del danno limitato nell'entità (l'art. 314 c.p.p., parla di «equa riparazione»; l'art. 643 c.p.p., di «riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena ... e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna»).

La questione che si va a sollevare investe, invece, non un risarcimento del danno, ma il ristoro delle spese affrontate per sostenere la propria riconosciuta innocenza.

Fatte queste necessarie premesse devono affrontarsi i parametri di costituzionalità che si intendono sottoporre all'attenzione della suprema Corte costituzionale.

Il parametro principale è costituito senza dubbio dall'art. 111, secondo comma, Costituzione (come recentemente novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999): «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale ...».

Questa secca disposizione, sintetica, che potrebbe apparire scontata, contiene in sé, se efficacemente, razionalmente, sviluppata importanti novità costituzionali, validi per «ogni processo», ma soprattutto per il processo penale, che nella nostra cultura giuridica aveva sempre visto il p.m. in posizione di predominio sulla parte imputato.

Le «condizioni di parità» non possono certamente essere limitate al contraddittorio, come qualche sprovveduto potrebbe pensare, ma riferite sicuramente a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese.

La norma potrebbe anche leggersi nel seguente modo: «Ogni processo si svolge in condizioni di parità, nel contraddittorio tra le parti, davanti a giudice terzo ed imparziale».

La condizione di parità delle parti, tradizionalmente nel processo civile (processo e cultura processuale civile, che a questo punto, proprio per l'art. 111 Cost. assume una nuova centralità), ha portato alla tradizionale affermazione che la parte vittoriosa ha diritto all'integrale ristoro delle spese, altrimenti è come se non avesse completamente vinto. Nel processo penale, invece anche chi andava assolto con formula ampia — anche per grave negligenza dell'accusa, come nel nostro caso, come sopra visto — minimo, sopportava ingenti spese per difendersi da accuse dimostrate, poi, fallaci.

La cultura processuale penale giustificava ciò dalla preminenza che il p.m., parte pubblica, aveva nel processo (si parlava infatti di parte imparziale, con una contraddittorietà insita nella stessa formulazione letterale).

L'art. 111 della costituzione non distinguendo più il processo penale dal civile, considerando le parti di qualsiasi processo, civile, penale, tributario, amministrativo ecc., in condizioni di parità, apre la strada per considerare non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità delle norme che prevedono l'assoluzione, ma non la condanna dell'erario al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato. Le parti non sono, infatti in condizione di parità davanti a giudice terzo ed imparziale, se questi può, anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in caso di soccombenza (*rectius*, condanna), ma non può fare altrettanto in caso di diversa soluzione (assoluzione).

La parità delle parti può ristabilirsi solo se al giudice è dato fare la stessa cosa per entrambe le parti, così come, nel processo civile (art. 91 e s. c.p.c.).

Se così non fosse la parte p.m. sarebbe in posizione di supremazia, non giustificabile alla luce dell'art. 111, Cost. come recentemente novellato.

Altro parametro di costituzionalità è quello dell'irragionevolezza della normativa che prevede per una parte di un processo (l'accusa) il favore delle spese, e per l'altra parte (l'imputato) solo la condanna in caso di soccombenza (*rectius*, condanna) e nessun favore delle spese in caso di vittoria (*rectius*, assoluzione). Comunque l'imputato ingiustamente accusato, anche se dichiarato innocente, avrebbe subito un depauperamento delle sue sostanze, quantomeno equivalente all'esborso sostenuto per affrontare il processo.

Ulteriore parametro di costituzionalità è quello dell'art. 3, Costituzione, principio di uguaglianza, perché se non si concede il ristoro delle spese in caso di vittoria (*rectius*, assoluzione), ma si condanna in caso di soccombenza (condanna) al rimborso spese, in due casi (i due cittadini) benché uguali (integrando l'art. 3 con l'art. 111 della Cost.) sono trattati diversamente dal giudice (e quindi dalla legge, giudice che non risulterebbe così terzo ed imparziale, nel mentre condanna il soccombente al pagamento delle spese e non ristora delle stesse il vittorioso). Infine viene il rilievo anche l'art. 24 Cost. poiché un diritto di difesa non può ritenersi garantito se che ha speso ingenti somme per difendersi sa che sicuramente non li recupererà mai: potrebbe non difendersi adeguatamente, per non spendere.

La questione sollevata è pertanto non manifestamente infondata, oltre che evidentemente rilevante (non potendo questo giudice pronunciarsi sulle spese, richieste dalla difesa). Pertanto deve sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 530 c.p.p. (norma che nel caso in analisi viene in rilievo strumentale per la decisione, per le altre norme citate, sarà la stessa Corte costituzionale, nell'ambito della sua discrezione, ad auto sollevarsi la questione), nella parte in cui non prevede la condanna al rimborso delle spese in favore dell'imputato che deve assolversi, in relazione agli art. 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 530 c.p.p. nella parte in cui non prevede la condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato da assolversi, in relazione agli art. 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il procedimento;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Terni, addì 14 luglio 2000.

Il giudice: SOCCI

N. 644

*Ordinanza emessa l'11 maggio 2000 dal tribunale amministrativo di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Stella Giulio*

Ambiente (Tutela dell') - Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - Analisi delle acque, eseguite dalla Pubblica Amministrazione, dirette ad accertare il superamento tabellare dei parametri relativi a sostanze non degradabili immesse nelle acque stesse - Facoltà di richiedere la revisione delle analisi stesse - Mancata previsione - Ingiustificata deroga alla disciplina generale, di cui alla legge n. 689/1981 (art. 15), che consente la revisione delle analisi di campioni non deteriorabili, e disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita in materia di inquinamento atmosferico, ed alimentare, che preveda la possibilità di revisione delle analisi - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 9, tabella A; d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 28, comma 3, e 50.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 186/2000 a carico di Stella Giulio, ha emesso la seguente ordinanza.

L'imputato Stella Giulio è opponente a decreto penale di condanna emesso, tra l'altro, per la contravvenzione di cui all'art. 21, quarto comma, legge n. 319/1976 così come modificata dalla legge n. 172/1995, reato contestato come commesso in Bolzano Vicentino in data 11 giugno 1996.

In relazione a detta imputazione il difensore ha eccepito la illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione, dell'art. 9 e norme tecniche contemplate in calce alla tabella A, legge n. 319/1976 in quanto ancora applicabili al caso di specie ai sensi dell'art. 62, comma 8, d.lgs. n. 152/1999, nonché, se ed in quanto applicabili al caso di specie, degli articoli 28, comma 3, e 50, d.lgs. n. 152/1999 e delle norme che disciplinano i campionamenti e le analisi contenute nell'allegato 5 del decreto stesso, nella parte in cui dette norme di legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione nelle ipotesi in cui l'analisi eseguita ad iniziativa della pubblica amministrazione accerti superamenti tabellari di parametri relativi a sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di campioni di reflui non deteriorabili.

La eccezione appare rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata.

La rilevanza è data dal fatto che è stato contestato all'imputato il superamento tabellare dei parametri cadmio, rame e zinco, metalli non degradabili e determinabili nei campioni di reflui in ogni tempo nella medesima concentrazione riscontrabile nel campione immediatamente analizzato ad iniziativa della pubblica amministrazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva:

l'attività di accertamento degli illeciti amministrativi mediante analisi di campioni è regolata dall'art. 15, legge 24 novembre 1981, n. 689;

tale norma prevede come principio generale quello della facoltà dell'interessato di chiedere la revisione delle analisi;

l'attività di campionamento e di analisi dei reflui, finalizzata all'accertamento della osservanza della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è attività amministrativa di natura extraprocessuale;

come tale, è anch'essa regolata dall'art. 15, legge n. 689/1981, anche laddove i risultati della attività stessa siano tali da doversi ipotizzare la violazione di norme penali, con conseguente obbligo di denuncia;

in virtù dell'art. 223, d.lgs. n. 271/1989, fanno parte del fascicolo per il dibattimento originariamente formato e possono quindi essere direttamente utilizzati dal giudice, sia i verbali di revisione di analisi che i verbali di analisi non ripetibili;

la non ripetibilità di cui alla indicata norma esprime un concetto giuridico, nel senso che, sotto il profilo processuale, vanno ritenute non ripetibili le analisi di campioni per le quali le leggi ed i decreti non prevedano la revisione, con implicito rinvio alla normativa specifica dei casi di ripetibilità e di non ripetibilità sotto il profilo tecnico-scientifico;

pertanto, per una piena attuazione del diritto alla difesa e per la presenza del principio generale di cui all'art. 15 legge n. 689/1981, la normativa specifica dovrebbe prevedere o non prevedere la revisione delle analisi a seconda che si tratti di campione non deteriorabile o di campione deteriorabile;

la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento sopra richiamata non prevede la revisione delle analisi, anche laddove i risultati siano tali da doversi ipotizzare un superamento tabellare di parametri costituiti da metalli pesanti, e si tratti pertanto di un campione di refluo non deteriorabile;

altre normative specifiche, come in tema di emissioni in atmosfera ed in materia alimentare, prevedono la revisione delle analisi.

Appare pertanto ipotizzabile una ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo della tutela processuale, con violazione delle indicate norme costituzionali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione, delle norme di legge sopra indicate, nei sensi di cui in motivazione e valutate altresì le argomentazioni esposte nella memoria difensiva;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Vicenza, addì 11 maggio 2000.

Il tribunale: BIONDO

00C1117

N. 645

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal g.u.p. del tribunale di Alba
nel procedimento penale a carico di Di Sarno Giovanni*

Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive e videoregistrazioni effettuate nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Irragionevolezza per la possibile effettuazione di videoregistrazioni in forza del solo provvedimento motivato del pubblico ministero, a fronte della prevista necessità del provvedimento del giudice per le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Lesione del principio di inviolabilità del domicilio.

- Cod. proc. pen., artt. 189, da 266 a 271 e segnatamente 266, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 14.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Letti gli atti del procedimento come sopra numerato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

P R E M E S S O

Che il pubblico ministero, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno night club «Di Di Club» di Santo Stefano Belbo, chiedeva il 9 marzo 1999 al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione alla «intercettazione delle comunicazioni tra presenti» all'interno del predetto locale, specificando che tale intercettazione doveva comunque ritenersi ammissibile, anche qualificando il night club come «luogo di privata dimora»;

che il giudice per le indagini preliminari con decreto del 10 marzo 1999 autorizzava le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, *ex art. 266 c.p.p.*, in conformità alla richiesta del pubblico ministero;

che il pubblico Ministero, con decreto del 20 marzo 1999, richiamando anche il decreto autorizzativo del g.i.p., disponeva l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni tra presenti, nonché «l'installazione di videocamere all'interno del night»;

che la polizia giudiziaria dava esecuzione al provvedimento del pubblico ministero in data 28 giugno 1999 (essendo rimasto chiuso il locale per un certo tempo), procedendo alla installazione di un sistema di videoregistrazione di immagini all'interno di una plafoniera sita in una particolare sala del locale, denominata «sala champagne», mentre non riteneva di procedere alla intercettazione di comunicazioni e conversazioni in quanto, secondo il giudizio dei tecnici, la percezione dei dialoghi non era possibile a causa del volume della musica durante l'orario di apertura del locale;

che le apparecchiature di ripresa televisiva installate consentivano di registrare, in varie occasioni, rapporti sessuali tra clienti e ballerine all'interno della saletta «champagne»;

che, anche sulla base di quanto risultante dalle registrazioni, il Di Sarno, con ordinanza del g.i.p. del 10 luglio 1999, era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, misura confermata dal tribunale del riesame di Torino in data 31 luglio 1999;

che, su ricorso della difesa dell'imputato, la Corte di cassazione, con provvedimento del 22 dicembre 1999-7 febbraio 2000 annullava la decisione del tribunale di Torino, ritenendo che «anche l'attività di riprese filmate (al pari di quella di videoregistrazione) andasse nel caso in esame specificatamente autorizzata a norma dell'art. 266 ultimo comma c.p.p.»;

che il pubblico ministero, con atto depositato nella cancelleria di questo giudice il 19 novembre 1999, chiedeva il rinvio a giudizio di Di Sarno Giovanni per il reato di cui all'art. 3 numero 1) ovvero, in alternativa, all'art. 3 numero 3) della legge 20 febbraio 1958 n. 75 in relazione alla attività di meretricio che, secondo l'ipotesi dell'accusa, si sarebbe svolta nel night club «Di Di Club» di Santo Stefano Belbo, gestito di fatto dall'imputato, nonché per il reato di cui agli artt. 56 c.p. e 3 numero 5), legge 20 febbraio 1958, n. 75 per un tentativo di induzione alla prostituzione dallo stesso Di Sarno posto in essere ai danni di Ghia Dagmar;

che, nell'elencare le fonti di prova acquisite *ex art. 417 lettera c) c.p.p.*, il pubblico ministero indicava anche «i nastri della registrazione con videocamera all'interno della sala Champagne del night»;

che all'udienza preliminare del 19 gennaio 2000, il difensore e l'imputato presente dichiaravano di nulla eccepire in ordine alla notifica *ex art. 419 primo comma c.p.p.* e la difesa dell'imputato chiedeva rinvio in attesa del deposito delle motivazioni del provvedimento della Suprema corte;

che all'udienza del 28 giugno 2000 la difesa dell'imputato depositava memoria nella quale chiedeva che il giudice rimettesse gli atti al p.m. per escludere, dalla indicazione delle fonti di prova, le videoregistrazioni, in quanto inutilizzabili ed al fine di procedere a nuova notifica della richiesta di rinvio a giudizio;

che il giudice, con ordinanza motivata, respingeva la richiesta della difesa di restituzione degli atti al p.m., evidenziando la libertà del p.m. nell'indicare le fonti di prova e la sanatoria di eventuali nullità attinenti alla notifica *ex art. 419 primo comma c.p.p.*;

che la difesa chiedeva comunque che le videoregistrazioni fossero dichiarate inutilizzabili;

Ritenuto

Di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p. e, segnatamente, dell'art. 266 secondo comma c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 14 della Costituzione, nella parte in cui non sono previsti per le riprese visive e le videoregistrazioni all'interno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. i medesimi limiti, presupposti e garanzie dettati per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.

Considerato, circa la rilevanza

Che la questione sopra indicata appare rilevante nel presente giudizio;

che, come sopra esposto, le videoregistrazioni all'interno della saletta «champagne» del night che si assume gestito dall'imputato furono disposte non dal giudice per le indagini preliminari (che si limitò ad autorizzare l'intercettazione di comunicazione tra presenti) bensì dal pubblico ministero, con provvedimento nel quale era richiamato, sia pure *per relationem*, il decreto del giudice per le indagini preliminari;

che quindi le riprese furono effettuate, nella fattispecie, sulla base di un provvedimento motivato del pubblico ministero;

che le videoregistrazioni furono effettuate in un luogo di privata dimora;

che in particolare emerge dagli atti del fascicolo del pubblico ministero che i clienti, prima di appartarsi con le ballerine nella saletta «champagne», dovevano domandare il permesso al Di Sarno ed accordarsi con quest'ultimo (vedi sommarie informazioni di Mariaz Barabara Stefania e Doina Chirchiu);

che tale saletta si trovava in un settore separato rispetto alla sala da ballo, in fondo ad un lungo corridoio, raggiungibile solamente passando davanti all'ufficio verosimilmente destinato ad ospitare i gestori ed al suo ingresso vi era una doppia tenda a treccie (vedi quanto rilevato dal Tribunale del riesame sulla base della documentazione prodotta in quella sede dalla difesa dell'imputato);

che, come emerge dalle videoregistrazioni, in tale locale il cliente consumava rapporti sessuali con una ballerina, rimanendo da solo con quest'ultima, salvo l'ingresso del Di Sarno per servire le consumazioni pagate dal cliente;

che, come chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per domicilio o privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo destinato allo svolgimento della vita privata, nel quale sia quindi garantita un'area di intimità e riservatezza;

che dalle videoregistrazioni risultano emergere indizi a carico dell'imputato;

che l'utilizzabilità o comunque la validità di tali videoregistrazioni è contestata dalla difesa dell'imputato, che ha chiesto espressamente a questo giudice di pronunziarsi in merito;

che la possibilità, per questo giudice, di utilizzare le riprese filmate è rilevante ai fini della decisione, ovvero per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o di decreto che dispone il giudizio;

che quindi vi è un nesso pregiudiziale tra la questione attinente alla inutilizzabilità ovvero nullità delle videoregistrazioni eseguite in un luogo di privata dimora in forza di un provvedimento motivato del pubblico ministero e la decisione che questo giudice è chiamato a prendere all'esito dell'udienza preliminare;

che dunque le norme processuali denunciate possono, nel presente processo, trovare applicazione e dall'eventuale accoglimento della questione discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento.

Cosiderato, circa la non manifesta infondatezza

Che il vigente codice di procedura penale non disciplina le modalità di acquisizione delle riprese visive o videoregistrazioni;

che in particolare occorre distinguere tra il mezzo di ricerca della prova, costituito dalla intercettazione di immagini mediante idonei apparecchi, dal risultato o mezzo di prova, costituito dal documento filmato (non diversamente dalla distinzione tra l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni ed i nastri fonografici così ottenuti);

che captare immagini mediante videocamere è stato ritenuto, dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, attività lecita ex artt. 189-234 c.p.p., qualora effettuata in luoghi pubblici;

che viceversa vi sono state contrastanti pronunce in ordine alla possibilità di effettuare riprese visive nei luoghi di privata dimora, essendosi affermato che: *a)* tale attività è comunque preclusa, se non nei limiti in cui è strettamente funzionale alla intercettazione di comunicazioni non verbali tra presenti, in considerazione del principio di inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 della Costituzione (vedi Cass. 10 novembre 1997 n. 4397, Greco); *b)* è necessaria l'autorizzazione a norma dell'art. 266 secondo comma c.p.p. (vedi la pronuncia resa dalla Suprema corte nel presente procedimento); *c)* è necessario e sufficiente, ex art. 189 c.p.p. e 14 della Costituzione un atto motivato dell'autorità giudiziaria e dunque, nella fase delle indagini preliminari, anche un provvedimento del pubblico ministero (vedi Cass., sez IV, 16 marzo - 15 giugno 2006; Viskovic);

che questo giudice non ritiene che il principio di inviolabilità del domicilio conduca a ritenere in ogni caso precluse le riprese filmate all'interno di un luogo di privata dimora, prevedendo il medesimo art. 14 della Costituzione limiti e deroghe in presenza di altri valori costituzionali, tra i quali l'accertamento e repressione dei reati;

che questo giudice non ritiene possibile, in carenza di una norma o di una pronuncia del giudice delle leggi, estendere analogicamente la disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, ostandovi anche il disposto di cui all'art. 189 c.p.p.;

che questo giudice concorda con la ricostruzione del vigente quadro normativo svolta, con ampia motivazione, dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata (Cass., sez IV, 16 marzo - 15 giugno 2000, Viskovic);

che tuttavia la disciplina processuale delle riprese in luoghi di privata dimora, così come in precedenza ricostruita (possibilità di effettuare videoregistrazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. in forza anche del solo provvedimento motivato del pubblico ministero, come nel caso di specie) appare in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost., avuto riguardo, quale *tertium comparationis* all'ipotesi di cui all'art. 266 comma secondo c.p.p.), nonché con il medesimo art. 14 Cost.;

che in particolare l'effettuazione di riprese visive comporta una limitazione della inviolabilità del domicilio ed una intrusione nei luoghi di privata dimora equivalente se non addirittura maggiore della intercettazione di comunicazioni tra presenti;

che quindi appare contrario al principio di ragionevolezza che le intercettazioni di comunicazioni tra presenti siano possibili solo con provvedimento del giudice, entro particolari limiti di ammissibilità e con precisi limiti temporali, mentre per le riprese visive sia sufficiente un provvedimento del pubblico ministero, sia pure motivato;

che lo stesso art. 14 Costituzione, oltre a richiedere un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, prevede che tale provvedimento sia adottato «nei casi e modi stabiliti dalla legge» e dunque impone una compiuta disciplina legislativa delle ipotesi e modalità di limitazione dell'inviolabilità del domicilio ed intrusione nei luoghi di privata dimora.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p. e, segnatamente, dell'art. 266, secondo comma c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Alba, addì 5 luglio 2000.

Il giudice: NANNIPIERI

N. 646

*Ordinanza emessa il 20 luglio 2000 dal tribunale di sorveglianza di Sassari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cualbu Pierino Gianni*

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per determinati delitti, con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992 - Divieto di concessione di benefici (nella specie: permessi-premio), in assenza dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione - Violazione del principio di irretroattività della legge penale - Riproposizione, sul presupposto della persistente rilevanza, di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 180/2000, di restituzione atti alla stregua di successiva pronuncia della Corte stessa (sent. n. 137/1999).

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza n. 1679/1998 nei confronti di Cualbu Pierino Gianni nato a Fonni il 28 giugno 1951 detenuto presso la casa circondariale di Nuoro in esecuzione della pena di cui alla sentenza 2 marzo 1987 della Corte di appello di Cagliari irrevocabile in data 29 maggio 1990, (Procura della Repubblica presso la Procura generale della Corte di appello di Cagliari n. 109/1990 r.e.) — anni 20 di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata, detenzione illegale di armi — presofferti anni 2 mesi 4 e giorni 7 di reclusione — condonati anni 2 e mesi 6 di reclusione, inizio pena: 3 luglio 1991 — fine pena: 8 dicembre 2003, difeso di fiducia dagli avvocati Rinaldo Lai del Foro di Nuoro e Dino Milia del Foro di Sassari.

Visti gli atti del procedimento sopra specificato;

Verificata la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Udite conclusioni del rappresentante del pubblico ministero e del difensore;

O S S E R V A

Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 1999 il tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* O.P. in relazione all'art. 25 della Costituzione e, ritenuta la sua rilevanza nel giudizio in corso, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Il denunciato contrasto della norma con l'art. 25 secondo comma della Costituzione scaturisce dalla necessità di riferire il principio di irretroattività non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle che formano il diritto dell'esecuzione della pena e che incidono sulla quantità e qualità della stessa.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 180/2000 ha restituito gli atti al tribunale affinché valuti se, alla stregua delle statuizioni contenute nella sentenza n. 137/1999 emessa dalla stessa Corte successivamente al provvedimento di rimessione degli atti, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Come è noto la sentenza n. 137/1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* O.P. nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Peraltro si ritiene di esaminare in via preliminare la richiesta difensiva di scioglimento del cumulo giuridico delle pene, per accertare se la pena inflitta per il reato ostativo sia già stata espiata.

Invero, le sezioni unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza resa in data 30 giugno 1999 hanno riconosciuto la possibilità di scioglimento del cumulo giuridico, anche per le pene irrogate per il reato continuato, proprio ai fini della fruizione dei benefici penitenziari.

Posto che per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sono stati inflitti al Cualbu 17 anni di reclusione, pur considerando la carcerazione presofferta e la riduzione ottenuta per liberazione anticipata, la pena relativa al reato ostativo non risulta ancora espiata.

Passando quindi ad esaminare la possibilità di applicazione al caso di specie delle statuizioni della sentenza n. 137/1999, si incontra un primo ostacolo nel fatto che il condannato ha espiato un quarto della pena alla data del 4 ottobre 1992 (pena inflitta anni 20 di reclusione a cui vanno sottratti anni 2 e mesi 6 condonati = anni 17 e mesi 6 — $\frac{1}{4}$ di anni 17 e mesi 6 = anni 4 mesi 4 e giorni 8 — tenuto conto della liberazione anticipata sino al 1992 della custodia cautelare sofferta per anni 2 mesi 4 e giorni 7 e della carcerazione iniziata il 3 luglio 1991 si arriva a considerare espiato $\frac{1}{4}$ della pena al 4 ottobre 1992).

Come si legge nella motivazione della sentenza n. 137/1999 della Corte costituzionale, il punto di arrivo del percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per adeguare la disciplina dell'art. 4-bis O.P. ai principi costituzionali è rappresentato dall'affermazione secondo cui non si può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa prescritta dalla Costituzione nell'art. 27 O.P. con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore la disciplina restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure.

Appare quindi necessario che il condannato abbia raggiunto i termini per l'ammissibilità dell'istanza di permesso premio prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva.

Nel caso di specie, sebbene per uno scarto di pochi mesi, a quell'epoca il detenuto non aveva ancora espiato un quarto della pena.

Non è condivisibile a tal proposito la tesi difensiva secondo cui le statuizioni della sentenza n. 137/1999 vanno applicate anche a chi, prima dell'entrata in vigore della disciplina, restrittiva non abbia espiato un, quarto della pena.

A tale conclusione si giungerebbe argomentando da un'affermazione estrapolata da una recente ordinanza della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis O.P. in riferimento agli artt. 3,25,27 e 101 della Costituzione (ordinanza n. 249/2000).

In un tratto della motivazione si legge: «...con la sentenza n. 137 del 1999 questa Corte, decidendo su un caso in cui non era stato in precedenza concesso alcun beneficio, ha affermato che è sufficiente che il condannato abbia conseguito alla data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 306 del 1992, un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto...».

Questa frase non può essere esaminata isolatamente e va ricollegata ai profili di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis O.P. che il tribunale di sorveglianza di Roma aveva delineato sull'erroneo presupposto dell'applicabilità della sentenza n. 445/1997 in tema di semilibertà solo nei confronti del condannato già ammesso al permesso premio in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 306/1992.

La Corte costituzionale ha invece precisato che non è necessario che al condannato sia stato concesso prima della data di entrata in vigore della disciplina restrittiva un beneficio, bensì è sufficiente che il condannato abbia conseguito un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

Questa affermazione però non può essere utilizzata per stravolgere quanto la Corte ha stabilito in modo chiaro e inequivocabile con la s. n. 137/1999.

D'altra parte il prospettato dubbio di legittimità sottoposto all'esame della Corte costituzionale dal tribunale di sorveglianza di Torino e ritenuto fondato dal Giudice delle leggi si riferisce al contrasto dell'art. 4-bis O.P. con l'art. 27 primo e terzo comma della Costituzione nella parte in cui preclude l'accesso al beneficio di cui all'art. 30 O.P. ai detenuti che pur non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 58-ter O.P. abbiano comunque maturato i termini di ammissibilità della concessione di tale beneficio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 1992 e a tale data risultassero nelle condizioni per l'ottenimento del beneficio stesso (cfr ordinanza n. 653 emessa il 19 maggio 1998 dal tribunale di sorveglianza di Torino nei confronti di Zappavigna Rosario).

Quanto al grado di rieducazione si osserva che, sulla base degli atti relativi all'osservazione scientifica della personalità del detenuto, non si può ragionevolmente affermare che quest'ultimo abbia raggiunto prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al permesso premio (cfr, Relazione di sintesi redatta dal g.o.t. della casa circondariale di Nuoro in data 3 giugno 1994).

L'esecuzione penale è iniziata nei confronti del Cualbu in data 3 luglio 1991. Posto che i requisiti richiesti dall'art. 30-ter O.P. sono la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale, si ritiene che, dopo solo un anno di osservazione scientifica della personalità non sia possibile formulare un giudizio prognostico di cessata pericolosità sociale, soprattutto in considerazione della natura dei reati commessi dal detenuto e dell'entità della pena inflitta.

Per quanto osservato si ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis O.P, in relazione all'art. 25 secondo comma della Costituzione, come prospettata nell'ordinanza n. 420/1999 emessa in data 25 febbraio 1999 dal tribunale di sorveglianza di Sassari, sia ancora rilevante nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cualbu Pierino Gianni e che sia perciò necessario ritrasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità dell'art. 4-bis O.P, in relazione all'art. 25 secondo comma della Costituzione sollevata con ordinanza n. 420/1999 emessa in data 25 febbraio 1999 dal tribunale di sorveglianza di Sassari.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Sassari, addì 20 luglio 2000.

Il Presidente: PINTUS

Il magistrato estensore: LIPPI

00C1119

N. 647

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Consorzio del canale Corto di Mariano ed altri contro la Regione Emilia-Romagna ed altro

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legifera-
zione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Consorzio del canale Corto di Mariano, in persona del rappresentante legale, nonché dai soci signori Carlo Cagozzi, Bazzoni Maria Guglielmina, Villani Paolo, Bazzoni Liliana, Bonati Vittorio, Peveri Roberto, Corsi Alessandro, Corsi Paolo, Corsi Tommaso, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Massimo Cantarelli, ed elettivamente domiciliati in Bologna, Via Garibaldi n. 1, presso l'avv. Nino Rocco Damato;

Contro, Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo (Bologna, via San Gervasio n. 10); consorzio della bonifica parmense, non costituito; per l'annullamento della deliberazione del consiglio regionale della Regione dell'Emilia-Romagna n. 1033 del 23 novembre 1998 concernente la soppressione del consorzio ricorrente;

Nella fase preliminare dell'udienza pubblica del 6 aprile 2000, l'avv. Stefano Baccolini, per la Regione, si è direttamente rimesso agli scritti già depositati in giudizio; nessuno è comparso per il consorzio ricorrente.

Considerato quanto segue:

F A T T O

La parte ricorrente ha impugnato la delibera consiliare meglio indicata dianzi. Le censure proposte attengono:

1) all'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 4 della l.r. n. 16/1987. Si afferma che la soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa.

2) all'invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4 l.r. 23 aprile 1987, n. 16, per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118, della Costituzione. La parte ricorrente rileva che le regioni, non possono nelle materie in esame sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.

3) all'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 27, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e conseguente eccesso di potere per difetto di motivazione. Si rileva come nella denegata ipotesi di assimilazione del consorzio ricorrente ai consorzi di bonifica, l'art. 27, legge citata, prevede la semplice facoltà (e non l'obbligo) dei consorzi di bonifica ed irrigazione di realizzare e di gestire le reti a prevalente scopo irriguo.

4) All'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 7, legge n. 241/1990. Si afferma che il procedimento amministrativo che è sfociato nella soppressione del consorzio ricorrente non è stato preceduto dalla comunicazione di inizio prevista dalla citata legge n. 241/1990, quando invece, proprio per l'effetto lesivo degli interessi del consorzio e dei consorziati, i medesimi avrebbero dovuto essere fatti partecipi del procedimento amministrativo.

La Regione resistente ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

I procuratori di quest'ultima hanno, infine, provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l'importo complessivo di L. 10.611.000 + IVA e CPA.

D I R I T T O

1. — In applicazione dell'art. 4 della l.r. n. 16/1987, il consiglio regionale — su conforme proposta della giunta — ha soppresso il consorzio ricorrente assumendo principalmente a fondamento della decisione la circostanza che «il Consorzio risulta strutturato come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia all'attività svolta di norma dai consorzi di bonifica» e che «le suddette funzioni sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in cui opera il citato consorzio».

Con sentenza in data odierna sono stati respinti il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso ed il giudizio è stato sospeso con riferimento al secondo motivo, in cui è stata prospettata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. 23 aprile 1987, n. 16.

2. — La questione è rilevante, in quanto — nel respingere i motivi di ricorso — il collegio ha ravvisato nella norma predetta il presupposto esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento di soppressione. Con la legge n. 16/1987, infatti, la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine «di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati», ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica l'intero territorio regionale (art. 3, primo comma, già ritenuto dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992); ha previsto l'istituzione per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio (art. 3 quarto comma); nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di gestione («Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione, nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati, ai sensi del secondo comma del precedente art. 3»). È pertanto evidente la volontà del legislatore regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni riconducibili alle funzioni indicate, ancorché di natura privata ed ancorché titolari di concessioni statali di grande derivazione.

Il collegio ha altresì ritenuto che il consorzio soppresso abbia natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non riconosciute.

Lo stesso, costituito in epoca remota, non è mai stato oggetto di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste per le persone giuridiche private dal codice civile vigente, né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il finanziamento del consorzio stesso è interamente privato.

Lo stesso consiglio regionale, nel provvedimento impugnato, riconosce che il sopprimendo consorzio non ha natura di consorzio di bonifica (la deliberazione impugnata parla di enti che si configurano di fatto come consorzi irrigui; d'altra parte se il consorzio ricorrente avesse potuto essere configurato quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe stata disposta in applicazione dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 16/1987).

Infine il fatto che — come rileva la Regione — sia dubbia anche la qualificazione del consorzio ricorrente quale consorzio volontario, ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta argomenti a favore della tesi secondo la quale il consorzio ricorrente potrebbe essere assimilato ad un organismo di diritto pubblico, ma conferma solo la difficoltà di classificarlo in una delle figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità di inquadrare lo stesso fra le associazioni non riconosciute.

3. — Il collegio ritiene inoltre la questione non manifestamente infondata per le considerazioni che seguono. I consorzi di bonifica — come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998 — sono «Enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, enti amministrativi dipendenti dalla Regione, della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa».

Si può pertanto ritenere che il legislatore regionale — nella parte in cui ha previsto (art. 3, l.r. n. 16/1987) la delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della l.r. n. 42/1984, l'istituzione su ciascuno di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio di nuova determinazione — abbia fatto corretto uso della propria potestà normativa: la Corte costituzionale, con la precitata sentenza n. 326/1998, ha infatti ritenuto che la materia della bonifica integrale e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui all'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e che il trasferimento delle funzioni amministrative completato con tale norma ha anche l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale concorrente coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Deve esser nondimeno rilevato che con la norma di cui al successivo art. 4, l.r. citata, il potere di soppressione è stato esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed è stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle gestioni sopresse e quindi sostanzialmente dell'intero patrimonio dell'organismo soppresso.

4. — Il dubbio di incostituzionalità di tale norma di legge regionale nasce in relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.

Tali principi sono stati di recente specificamente delineati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale di una legge della Regione Marche in materia di bonifica.

Per la parte che qui interessa, la predetta decisione riconosce carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi di bonifica configurandoli come espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica.

Riconosce anche che la potestà regionale di programmazione ed organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle funzioni degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche alle funzioni pubblicistiche dei

consorzi, con conseguente potere in capo alla Regione di trasferire i compiti propri dei consorzi anche ad altri enti pubblici, in relazione alla connessione delle funzioni di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo, alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente.

Non si può estendere però, in base alle stesse norme di principio, all'eliminazione della figura giuridica del consorzio di bonifica, per la combinazione che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione nazionale.

In relazione a tali principi e con riferimento al caso in esame, si deve ritenere che la regione possa bensì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica (così come ha fatto la Regione Emilia-Romagna con l'art. 3 della legge regionale n. 16/1987), ma non sopprimere ogni organismo di gestione a questi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato.

Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa regionale, non è manifestamente infondato ritenere che in materia di bonifica la facoltà di incidere obbligatoriamente sugli interessi privati debba seguire il procedimento previsto per la costituzione dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi, in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.

Al di fuori di tale previsione, solo il legislatore statale potrebbe enunciare il principio secondo cui l'attività di bonifica, anche per gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni diversa gestione.

Da un altro punto di vista, la violazione dell'art. 117 della Costituzione può essere ravvisata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazione ivi previsto, in quanto nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non esiste una potestà legislativa regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal codice civile (in particolare quella attinente alle modalità di estinzione delle associazioni) ha senza dubbio natura di principio fondamentale (Corte costituzionale, dec. n. 154/1972 e n. 108/1983).

Il dubbio di incostituzionalità sorge infine con riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, per la mancata previsione di un indennizzo a fronte della integrale devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. n. 16/1987 dell'Emilia-Romagna, in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Dà atto che con sentenza in data odierna è stato sospeso il giudizio in corso.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2000.

Il Presidente: PAPIANO

Il consigliere relatore estensore: MOZZARELLI

N. 648

*Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto da Società degli Interessati nel Canale degli Otto Mulini ed altro
contro la Regione Emilia-Romagna ed altro*

Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle Regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprietà privata - Illegittima legislazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Società degli Interessati nel Canale degli Otto Mulini in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Alberici Angiolino rappresentanti e difesi dagli avvocati Giandomenico Isi e Francesco Soncini ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso l'avvocato Roberto Miniero;

Contro: Regione Emilia-Romagna in persona della giunta pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna, via S. Gervasio n. 10; Consorzio bonifica parmense, non costituito; per l'annullamento:

della deliberazione della giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1836/98 di proposta di soppressione della società ricorrente;

della deliberazione del consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1030/98 di approvazione della suddetta proposta di soppressione della società ricorrente;

del provvedimento n. 103 del 5 gennaio 1999 con cui il presidente del Consorzio per la bonifica parmense ha comunicato alla società ricorrente, in relazione alla disposta soppressione, le modalità per il subentro del consorzio stesso nei compiti, funzioni e rapporti della società ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Bruno Lelli;

Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 gli avvocati Francesco Soncini per i ricorrenti e Stefano Baccolini per la Regione intimata;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente e il sig. Angiolino Alberici impugnano il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1999, stabilendo altresì che il Consorzio della bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Questi i motivi dell'impugnazione:

1) erronea applicazione dell'art. 4, l.r. n. 16/1987; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicità manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non può che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblica né è un consorzio irriguo di natura amministrativa;

2) invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4, l.r. 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione.

Le Regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

D I R I T T O

1. — In applicazione dell'art. 4 della legge n. 16/1987 il consiglio regionale, su conforme proposta della giunta, ha soppresso la società ricorrente assumendo, principalmente, a fondamento della decisione le seguenti circostanze: la società risulta strutturata come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con l'attività svolta di norma dai consorzi di bonifica; le suddette funzioni sono oggi di competenza di consorzi di bonifica, essendo intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in cui opera il citato consorzio.

Con sentenza in data odierna sono stati rigettati il primo e secondo motivo di ricorso; il giudizio è stato sospeso con riferimento al terzo motivo, in cui è stata prospettata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. 23 aprile 1987 n. 16.

2. — La questione è rilevante, posto che, nel disattendere i motivi di ricorso, la sezione ha ravvisato in tale norma il presupposto esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento di soppressione.

Con la legge n. 16/1987 infatti la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine «di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati», ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica l'intero territorio regionale (art. 3, primo comma, già ritenuto dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992); ha previsto l'istituzione per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio (art. 3, quarto comma); nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di gestione («Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3»).

È evidente pertanto la volontà del legislatore regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni riconducibili alle funzioni indicate, ancorché di natura privata ed ancorché titolari di concessioni statale di grande derivazione.

La sezione ha altresì ritenuto che la società soppressa abbia natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non riconosciute.

La stessa, costituita in epoca remota, non è mai stata oggetto di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste per le persone giuridiche private dal codice civile vigente, né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il finanziamento della società stessa e interamente privato.

La stessa giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce che la sopprimenda società non ha natura di consorzio di bonifica (le deliberazioni impugnate parlano di enti che si configurano di fatto come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse potuto essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe stata disposta in applicazione dell'art. 3, comma 4, della l.r. n. 16/1987).

Infine il fatto che, come sottolinea la regione, sia in dubbio anche la qualificazione della società ricorrente quale consorzio volontario ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la società ricorrente potrebbe essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico, ma conferma solo la difficoltà di classificarla in una delle figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità di inquadrare la stessa fra le associazioni non riconosciute.

3. — La sezione ritiene la questione non manifestamente infondata per le considerazioni di cui appresso.

I consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale nella sentenza n. 326/98, sono «Enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, enti amministrativi dipendenti dalla Regione, della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa».

Si può ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui ha previsto (art. 3, l.r. n. 16/1987) la delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della l.r. n. 42/1984, l'istituzione

su ciascuno di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio di nuova determinazione, abbia fatto corretto uso della propria potestà normativa: la Corte costituzionale, con la precitata sentenza n. 326/1998, ha ritenuto che la materia della bonifica integrale e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui all'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e che il trasferimento delle funzioni amministrative completato con detta norma ha anche l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale concorrente coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione è stato esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed è stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e, quindi, in sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso.

4. — Il sospetto di incostituzionalità del suddetto articolo nasce in relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.

Tali principi sono stati di recente descritti con precisione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale di una legge della Regione Marche in materia di bonifica.

Per la parte che qui interessa la suesposta sentenza riconosce carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi di bonifica configurandoli come espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica.

Riconosce anche che la potestà regionale di programmazione ed organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle funzioni degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche alle funzioni pubblicistiche dei consorzi, con conseguente potere in capo alla Regione di trasferire i compiti propri dei consorzi anche ad altri enti pubblici, in relazione alla connessione delle funzioni di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo, alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente.

Non si può spingere però, alla stregua delle stesse norme di principio, all'eliminazione della figura giuridica del consorzio di bonifica, stante la combinazione che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione nazionale.

In relazione a tali principi e con riferimento alla fattispecie all'esame, si deve ritenere che la Regione possa riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica (così come ha fatto la Regione Emilia-Romagna con l'art. 3 della legge regionale n. 16/1987), ma non sopprimere ogni organismo di gestione a questi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato.

Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa regionale non è manifestamente infondato ipotizzare che in materia di bonifica la facoltà di incidere obbligatoriamente sugli interessi privati debba seguire il provvedimento previsto per la costituzione dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi, in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.

Al di fuori di tale previsione solo il legislatore statale potrebbe enunciare il principio secondo cui l'attività di bonifica, anche per gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni diversa gestione.

Da un altro punto di vista la violazione dell'art. 117 della Costituzione può essere ipotizzata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazione ivi previsto, posto che nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non esiste una potestà legislativa regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal codice civile (in particolare quella attinente alle modalità di estinzione delle associazioni) ha senza dubbio natura di principio fondamentale (Corte costituzionale n. 154/1972 e n. 108/1983).

Il sospetto di incostituzionalità sorge infine con riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1987 dell'Emilia-Romagna in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dà atto che con sentenza in data odierna è stato sospeso il giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6 aprile 2000.

Il Presidente: PAPIANO

Il consigliere relatore estensore: LELLI

00C1121

N. 649

*Ordinanza emessa il 23 giugno 2000 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Di Giuseppe Cosimo ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove Esame di persone imputate in procedimento connesso nei confronti delle quali si è proceduto o si procede separatamente Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 210, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento suindicato, nei confronti di Di Giuseppe Cosimo Damiano e Pellegrini Luigi;

Sentita l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. all'udienza del 2 giugno 2000, avente ad oggetto gli artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, comma 4, 112 Cost., cui hanno replicato le difese degli imputati;

R I L E V A

1. — Il presente processo, per violazione degli artt. 317 ss. c.p., nasce, in occasione delle dichiarazioni accusatorie, rese all'ufficio del pubblico ministero verso il Di Giuseppe dal coimputato Pellegrini, nonché da ulteriori accuse, rivolte sempre al Di Giuseppe, ad opera degli imprenditori foggiani Ciuffreda Pasquale e Ciuffreda Antonio.

Questi ultimi vennero interrogati dal p.m. alla presenza del difensore di fiducia, essendo all'epoca indagati per corruzione, e nel presente processo rivestono pacificamente la qualifica di soggetti indagati in procedimento connesso, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (cfr. elenco fonti di prova del decreto di rinvio a giudizio del g.u.p. del tribunale di Foggia del 29 novembre 1996; esposizione introduttiva del p.m. all'udienza del 10 giugno 1997 - p.v. pagg. 11, 13, 20).

Il processo rientra altresì sotto l'impero del regime transitorio introdotto dalla legge n. 35/2000, essendo in corso l'istruzione dibattimentale alla data del 7 gennaio 2000.

2. — All'udienza del 2 giugno 2000, Ciuffreda Pasquale e Ciuffreda Antonio, sentiti alla presenza del loro difensore con le forme dell'art. 210 c.p.p., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Non sono emersi in dibattimento elementi per ritenere che tale ultima scelta sia stata effettuata per essere stati i Ciuffreda sottoposti a violenza, minaccia, offerta di denaro o di altra utilità, *ex art. 1 comma 3 della legge n. 35/2000*.

Alla stessa udienza, il p.m. ha sollevato allora l'incidente di costituzionalità sull'art. 210 comma 4 c.p.p., nella parte in cui consente alle persone imputate in procedimento connesso, di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Va rimarcato come il p.m. non abbia proceduto ad alcuna contestazione, essendosi adeguato all'orientamento in precedenza espresso da questo giudice, in analoga causa, in ordine all'avvenuta abrogazione implicita dell'art. 513 comma 2 c.p.p.

L'organo della pubblica accusa ha segnalato infatti come già nel processo a carico di Gilbo Claudio più altri, sottoposto parimenti al regime introdotto dalla legge n. 35/2000, essendosi rifiutato di rispondere un indagato in procedimento connesso, aveva chiesto di procedere alla c.d. «contestazione acquisitiva», *ex art. 513 comma 2 c.p.p.*, come modificato dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale, cui si erano opposti i difensori degli imputati.

Questo tribunale, risolvendo il contrasto tra le parti, con ordinanza del 17 marzo 2000, interamente richiamata ed applicata anche nel presente processo, aveva ritenuto che le dichiarazioni precedentemente rese dal coindagato, al di fuori del contraddittorio delle parti, escluse le ipotesi di inquinamento probatorio tassativamente previste dall'art. 1 comma 3 legge n. 35/2000, non potessero essere acquisite al fascicolo del dibattimento sotto forma di contestazioni; ciò in quanto:

«La legge di conversione ha reso direttamente applicabili i principi dell'art. 111 della Costituzione ai procedimenti in corso, tra cui vi è quello odierno: il combinato disposto dell'art. 111 della Costituzione e della relativa legge di attuazione hanno riscritto i principi da applicare al caso degli imputati di reato connesso che si avvalgano della facoltà di non rispondere.

Precisamente le dichiarazioni originariamente rese da questi soggetti, possono essere acquisite ora al fascicolo del dibattimento solo se emerge la prova che il rifiuto sia frutto di attività illecita.

Tale disciplina si pone in contrasto netto con quella precedente prevista dall'art. 513 c.p.p., come novellato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, la quale permetteva l'acquisizione e l'utilizzabilità a seguito di contestazione di tali dichiarazioni ove le stesse fossero riscontrate da altri elementi.

Il contrasto va risolto nel senso di dare la prevalenza alla legge di conversione del d.l. n. 2/2000, che, in quanto legge successiva ed attuativa del disposto costituzionale ha abrogato implicitamente il precedente dettato dell'art. 513 c.p.p.».

3. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 comma 4 c.p.p. è certo rilevante sul giudizio in corso.

Dall'esposizione introduttiva del p.m. e dall'elenco delle fonti di prova, menzionate dal g.u.p. nel decreto di rinvio a giudizio, si evince chiaramente come il processo sia stato originato anche dalle dichiarazioni accusatorie contro il Di Giuseppe effettuate al p.m. dal Ciuffreda.

Costoro, interrogati dal p.m. alla presenza del difensore come indagati, non si erano avvalsi della loro facoltà di non rispondere — come invece hanno poi fatto in dibattimento.

Né può essere revocato in dubbio, allo stato attuale della legislazione ordinaria e nella consolidata esegesi della Corte di Cassazione, che la facoltà di non rispondere, *ex art. 210 comma 4 c.p.p.*, sia estesa anche ai soggetti già indagati nel medesimo reato o in un procedimento connesso, *ex artt. 61, 64, comma 3, 197, comma 1, lett. a)*, c.p.p., e ciò perfino nei casi in cui la loro posizione sia stata archiviata.

4. — La questione non è manifestamente infondata.

4.1 — Come è noto, la redazione originaria dell'art. 513 c.p.p., in ossequio al canone della parità tra le parti e della formazione dialettica della prova, prevedeva, al comma 1, la possibilità, su richiesta di parte, di dare lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al p.m., o al g.i.p., o al g.u.p., qualora questi, in udienza dibattimentale, fosse rimasto contumace, o assente, ovvero si fosse rifiutato di sottoporre all'esame.

La disciplina del comma 2 dell'art. 513 c.p.p. prevedeva invece la lettura di dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 210 c.p.p. solo nel caso in cui non fosse possibile ottenere la presenza del dichiarante.

Nel caso invece che questi, reperito, si fosse avvalso dalla facoltà di non rispondere, la prevalente giurisprudenza di legittimità escludeva che fosse possibile utilizzarle ai fini della decisione.

4.2 — Tale diversità di disciplina tuttavia era apparsa priva di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1992 n. 254, censurava tale differenza di trattamento, in quanto subordinava il regime di leggibilità in dibattimento (e quindi di utilizzabilità al fini della decisione) delle dichiarazioni, rese durante le indagini preliminari da imputati di detti procedimenti, alla circostanza che essi fossero stati tratti a giudizio nel medesimo processo, oppure in procedimenti separati.

Si evidenziava altresì che la circostanza della separazione dei procedimenti potesse essere originata da eventi del tutto casuali (quali il legittimo impedimento del difensore; la maturità delle indagini solo nei confronti di alcuni imputati e non di altri), oppure da scelte processuali assolutamente discrezionali o contingenti (adozione, da parte di un coimputato, di un rito speciale; separazione dei processi disposta dal giudice *ex art. 18 comma 2 c.p.p.*); ma ciò non poteva ragionevolmente comportare una diversità di regime probatorio degli atti processuali, con conseguenze determinati ai fini della decisione.

4.3 — All'indomani della pronuncia della Consulta, il legislatore ordinario interveniva sull'intero art. 513 c.p.p. che veniva riscritto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997 n. 267.

Il nuovo assetto prevedeva, in gran parte, un ritorno alla disciplina originaria, in quanto: «il metodo di acquisizione delle dichiarazioni [pre-dibattimentali] non assicurava la garanzia del contraddittorio ed impediva all'imputato cui erano rivolte di esercitare in dibattimento il fondamentale diritto di confrontarsi con la fonte di accusa».

Al primo comma veniva sancito che potesse darsi lettura delle dichiarazioni precedentemente rese all'a.g. dall'imputato, qualora fosse rimasto contumace, assente o si fosse avvalso della facoltà di non rispondere ma tali dichiarazioni non potevano essere utilizzate nei confronti di altri imputati, senza il loro consenso.

Al secondo comma, tale regime di utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese, condizionata all'accordo delle parti, veniva esteso alle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., qualora si fossero avvalse della facoltà di non rispondere.

4.4 — Ma anche tale assetto risultava privo di ragionevole giustificazione.

L'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni veniva fatta dipendere dalla scelta, meramente discrezionale, dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità di altri; questo, dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facoltà di non rispondere *ex art. 210 comma 4 c.p.p.*, si era in precedenza determinato a rendere dichiarazioni *contra alios*.

La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 1998 n. 361, censurava l'irragionevolezza di tale sistema che, da un lato, precludeva a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova legittimamente raccolti nel corso delle indagini preliminari; dall'altro, non prevedendo la possibilità di contestazioni, in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, precludeva in modo assoluto la possibilità di esaminare il dichiarante e quindi, in definitiva, la possibilità della formazione dialettica della prova davanti al giudice.

La Consulta individuava nel meccanismo delle contestazioni, previsto per il regime dei testimoni dall'art. 500, commi 2-*bis* e 4 c.p.p., il correttivo per riportare l'art. 513, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge n. 267/1997, alla conformità con la Carta fondamentale. La Corte, pur evidenziando i numerosi profili che accomunavano, sul terreno processuale, la figura del dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* a quella del testimone (disciplina delle citazioni; obbligo di presentazione al giudice; possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo), preferiva non giungere alla declaratoria di incostituzionalità della disciplina del diritto al silenzio, riconosciuto dall'art. 210, comma 4, c.p.p.

Secondo la Corte, l'intervento additivo compiuto sull'art. 513, comma 2, c.p.p., con la estensione della disciplina delle contestazioni *ex art. 500, comma 2-bis, c.p.p.*, permetteva di salvaguardare sia il diritto al contraddittorio dell'imputato, destinatario delle dichiarazioni, sia dell'imputato dichiarante, avvalso della facoltà di tacere.

L'art. 210 c.p.p. veniva tuttavia ritoccato parzialmente dalla Corte, in quanto la sua disciplina (con la previsione dell'accompagnamento coattivo) veniva estesa al caso dell'imputato che, nel medesimo processo, avesse operato dichiarazioni *contra alios*.

Ciò permetteva alla Corte sia di concentrare nella disciplina dell'art. 513, comma 2, c.p.p. tutti i casi di rifiuto del dichiarante (imputato nel medesimo processo, o in processo connesso, o in processo collegato) di rispondere sul fatto altrui; sia di riservare esclusivamente all'art. 513, comma 1, c.p.p. il caso delle dichiarazioni dell'imputato sul fatto proprio, ipotesi in cui la scelta dell'imputato di rimanere assente, o contumace, o di tacere, era pienamente conforme all'esercizio del diritto di difesa, né ledeva in alcun modo il diritto di difesa altrui, o l'irrinunciabile funzione conoscitiva del processo penale.

4.5 — Rispetto alla sentenza n. 361/1998, il contesto normativo, ordinario e costituzionale, del rito penale è tuttavia notevolmente mutato.

Anzitutto, con legge costituzionale n. 2/1999, è stato novellato l'art. 111 della Carta fondamentale, con la costituzionalizzazione del principio-cardine del contraddittorio delle parti nella formazione della prova, tranne deroghe assai limitate (consenso dell'imputato; provata condotta illecita; impossibilità oggettiva).

Il legislatore ordinario, tra l'altro recependo un preciso *obiter dictum* della Consulta, ha compiuto un altro passo nella parificazione del regime del testimone con quello dell'imputato in procedimento connesso.

L'art. 38 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 468 c.p.p. obbligando la parte richiedente a menzionare, nella propria lista testi, anche le persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con relativa indicazione delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame dibattimentale.

Gli artt. 27 e 28 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 hanno modificato gli artt. 438 e 439 c.p.p., consentendo al coimputato nel *simultaneus processus* di ottenere la definizione della propria posizione con il rito abbreviato, e ciò a prescindere di qualunque consenso della parte pubblica, titolare dell'azione penale, o di deliberazione da parte del giudice, titolare della potestà decisoria.

L'art. 1, comma 1-3, della legge n. 35/2000 ha introdotto uno specifico regime transitorio per i procedimenti penali in corso, fino alla data di entrata in vigore della definitiva legge ordinaria di attuazione dell'art. 111 Cost.

E proprio in ossequio a tale ultima legge, questo tribunale, con l'ordinanza del 17 marzo 2000, ha ritenuto l'avvenuta abrogazione implicita dell'art. 513, comma 2, c.p.p., con la piena espansione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova.

Questo canone risulta tuttavia, allo stato delle legislazione ordinaria, data la durante vigenza dell'art. 210, comma 4, c.p.p., paralizzato dal permanere in capo al soggetto dichiarante su fatto altrui, della facoltà di tacere, anche su quanto sia stato già oggetto delle sue precedenti informazioni, rese all'a.g. o alla p.g. su delega del p.m.

5. — Dubita questo giudice della legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p.

5.1 — Anzitutto, nell'attuale formulazione e nel contesto normativo, costituzionale ed ordinario, oggi vigente esso si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Non sembra rispondere al canone costituzionale di ragionevolezza e all'attuale regime del testimoni, consentire all'autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente nelle indagini preliminari elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni *contra alios* rese dall'imputato ex art. 210 c.p.p. e rimettere poi, alla scelta discrezionale di chi in precedenza le abbia liberamente rese, la possibilità di vagliarle — anche mediante le contestazioni o le confutazioni che le parti possono ampiamente operare — nell'esperimento dibattimentale.

Proprio la costitutiva arbitrarietà della scelta o meno di tacere, riservata alla categoria degli imputati ex art. 210 c.p.p., consente altresì di apprezzare un altro profilo di irragionevole discriminazione tra imputati destinatari di questa tipologia di accuse: due imputati nello stesso processo, accusati magari della medesima fattispecie associativa, potrebbero doversi difendere o meno dalle accuse loro rivolte in base alla discrezionale opzione di un dichiarante di avvalersi della facoltà di tacere, e all'altrettanto contingente scelta di un altro dichiarante di sottoporsi all'esame delle parti.

5.2 — La facoltà prevista dall'art. 210 comma 4 c.p.p. contrasta altresì con l'art. 111 comma 3 e 4 della Costituzione.

Nel momento in cui il contraddittorio nella formazione della prova diviene, anche costituzionalmente, il principio cardine del processo penale, appare senz'altro incongruo consentire che fonti o elementi di prova, legittimamente addotti da una parte, sia essa pubblica o privata, possano evitare il vaglio pubblico della loro consistenza; oppure elidere a priori la possibilità per l'accusato di interrogare, dinanzi al giudice, facendone magari emergere la calunniosità, chi abbia reso dichiarazioni a suo carico, senza una ragione processualmente apprezzabile o di pari valore costituzionale.

Va ricordato infatti come il diritto al contraddittorio dell'imputato non può certo identificarsi in un mero potere di veto, bensì con la possibilità di contestare le dichiarazioni accusatorie, in contraddittorio con le altre parti e davanti al Giudice.

È comunque appena il caso di sottolineare come la revisione dei confini del diritto al silenzio non intacca — né lo potrebbe — la salvaguardia del fondamentale principio del «*Nemo tenetur se detegere*».

Esso, nella sua dimensione originaria e costitutiva, preclude la possibilità giuridica di un'auto-incriminazione, ossia la possibilità di accertare la responsabilità di un soggetto per un fatto di reato, sulla base di dichiarazioni rese da costui sul fatto proprio, agli organi giudiziari, senza le garanzie di legge.

Ma l'attuale sistema già prevede rigorosi meccanismi processuali che scongiurano il pericolo di dichiarazioni auto-incriminanti rese non consapevolmente o fuori delle garanzie di legge.

Nella fase delle indagini preliminari vi è infatti il presidio costituito dall'art. 63 c.p.p.; nella fase del processo soccorre invece la previsione dell'art. 198 comma 2 c.p.p., nella parte in cui vieta la deposizione su fatti da cui potrebbe emergere una responsabilità penale — che, nel caso dei dichiaranti ex art. 210 c.p.p., sarebbe una responsabilità penale altra, rispetto a quella da loro già spontaneamente ammessa, o accertata, in altra sede processuale.

In ogni caso, valendosi proprio dei risultati interpretativi raggiunti dalla Consulta nella sentenza n. 361/1998, il diritto di tacere del dichiarante su fatto altrui potrebbe esser escluso nei limiti dei fatti oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del p.m.

È questo sostanzialmente il perimetro oggettivo in cui la fonte di prova ha fatto emergere il proprio contributo conoscitivo ai fatti di causa; ed è questo l'ambito in cui la fonte è chiamata a svolgere — per una sua libera e precedente assunzione di responsabilità, sia verso gli organi giudiziari, sia verso i consociati — il suo ruolo nel processo penale.

In tale prospettiva, va rimarcato come l'importanza dell'opzione locutoria effettuata dal dichiarante ex art. 210 c.p.p. — sia per i riflessi che può avere sulla libertà personale in sede predibattimentale, sia per le conseguenze che se ne possono trarre in sede di decisione finale — finisce col conferire ad essa i caratteri dell'irrevocabilità.

L'assunzione irreversibile di tale qualifica, tra l'altro, non è assolutamente estranea al sistema processuale vigente, come dimostra l'analoga vicenda della facoltà di astensione, ex art. 199 c.p.p.

La Corte costituzionale, con la sentenza 16 maggio 1994 n. 179, ha già avuto modo di rilevare che, nel caso del prossimo congiunto, qualora fossero cessate, per scelta dello stesso interessato, le ragioni che giustificavano la facoltà di astenersi, l'acquisizione delle precedenti informazioni testimoniali non poteva esser pregiudicata da un tardivo esercizio della facoltà di astensione.

Se nel contesto normativo precedente la novella costituzionale, ciò poteva avvenire con il meccanismo ex art. 512 c.p.p., oggi, alla luce del principio cardine del contraddittorio, esso ben può trovare spazio — in modo tra l'altro ancora più trasparente per le parti — con la riduzione del diritto al silenzio.

5.3 — La facoltà prevista dall'art. 210 comma 4 c.p.p. contrasta altresì con l'art. 112 della Costituzione.

Non può essere revocata in dubbio come la funzione del processo penale sia tuttora quella di uno strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità; in tale spettro si inserisce il metodo della formazione dialettica della prova che è al tempo stesso, miglior garanzia conoscitiva dei risultati raggiunti, e più ampia tutela possibile, per accusa e difesa, del diritto-dovere di provare, dinanzi al giudice terzo, la bontà dei rispettivi assunti.

In tale assetto, l'obbligatorietà dell'azione penale costituisce un corollario ineliminabile del principio di legalità, che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale (art. 25 comma 2 della Costituzione) nonché dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (arg. ex sentenza 15 febbraio 1991 n. 88, n. 2 del «Considerato in diritto»).

Invero, la Consulta ha già avuto modo di evidenziare che: «Sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità ed obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale.

Ciò, invero significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti, realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale» (Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 1993 n. 111, n.8 del «Considerato in diritto»).

Proprio svolgendo in continuità tale linea di pensiero, la Corte ha negato che la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione (cfr. sentenza n. 313/1990, in tema di patteggiamento); sulla conclusione delle prove utilizzabili (cfr. sentenze n. 92/1992 e 56/1993 in tema di rito abbreviato);

o l'esistenza di un principio dispositivo della prova nel rito penale perché ciò significherebbe rendere disponibile, indirettamente, la «stessa *res judicanda*» (cfr. sentenza n. 111/1993, già citata, in tema di art. 507 c.p.p.; o, analogamente, sentenza n. 241/1992, in tema di art. 519 c.p.p.).

Orbene, se l'esercizio dell'azione penale non è una facoltà disponibile, in capo al Pubblico Ministero; se l'esito del processo non è una facoltà disponibile, in capo alle parti; se la prova medesima non è una facoltà disponibile in capo alle parti necessarie, ben potendo il giudice supplirvi con i suoi poteri *ex art. 507 c.p.p.*, tanto maggiormente incongruo sarebbe consentire che la disponibilità di una prova — ossia indirettamente della stessa *res judicanda* — sia rimessa all'arbitrio della fonte medesima, ossia di una persona la quale per definizione, effettuando dichiarazioni su fatti altrui, le più volte non è nemmeno parte di quel processo in cui è coinvolto l'accusato.

Anzi con l'avvenuta modifica del regime del rito abbreviato, ancora più ampia è la possibilità che imputati nel medesimo processo, dichiaranti *contra alios*, possano discrezionalmente uscire dallo stesso, sottraendosi così alla verifica dibattimentale delle loro versioni.

Né ha pregio l'osservazione che a tali inconvenienti si porrebbe rimedio con la preventiva adozione della procedura dell'incidente probatorio, essendo evidente che anche in tale ipotesi nulla vieterebbe al coimputato o all'imputato in procedimento connesso di valersi dello *jus tacendi*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ritenuta rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dall'art. 210 comma 4 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice debba avvertire della facoltà di non rispondere anche le persone, nei confronti delle quali si è proceduto o si procede separatamente, limitatamente a fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto di proprie precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;

Sospende il presente giudizio, anche ai fini dell'art. 159 c.p.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Foggia, addì 23 giugno 2000.

Il Presidente: GENTILE

00C1122

N. 650

*Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Catanzaro
nel procedimento civile vertente tra Banca Popolare di Crotona e S.n.c. Varano Giuseppe & C*

Fallimento - Società di persone e loro soci illimitatamente responsabili - Assoggettabilità a fallimento anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese - Inapplicabilità del termine di preclusione annuale, previsto per l'imprenditore individuale ed estensibile (in base alla sent. n. 66/1999 della Corte costituzionale) al socio receduto - Disparità di trattamento.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 10 e 147.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio per la dichiarazione di fallimento proposto da Banca Popolare di Crotona nei confronti di soc. Varano Giuseppe & C. S.n.c. (successivamente Varano Pasquale & C. s.n.c.), Varano Pasquale e Varano Giuseppe, soci illimitatamente responsabili, con atto depositato in data 24 settembre 1999 (n. 197/1999 R.R.), al quale risulta riunito quello proposto da Dicembre Fernando, con atto depositato in data 24 settembre 1999 (n. 198/1999 R.R.);

Letti gli atti di causa;

Sentito il giudice Relatore;

O S S E R V A

Dagli atti del giudizio emerge come la società intimata, originariamente costituita in data 31 dicembre 1992 con la denominazione Varano Giuseppe & C. S.n.c. tra i soci Varano Giuseppe e Varano Pasquale, ha mutato denominazione sociale in data 7 gennaio 1998 (con atto trascritto in data 21 aprile 1998), a seguito del recesso del socio Varano Giuseppe (cfr. certificato della Camera di commercio in atti).

Dai documenti, inoltre, si evince come la stessa società sia stata posta in liquidazione dal 5 novembre 1998 e sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 dicembre 1998.

Ciò posto, ritiene il collegio che la pronuncia di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, passi per l'interpretazione degli artt. 10 e 147 legge fallimentare, con riferimento sia alla fattispecie del socio receduto da oltre un anno (nella specie Varano Giuseppe), sia alla fattispecie della società di persone cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese.

Ed invero, non potendo essere revocato in dubbio l'esistenza dello stato d'insolvenza della società intimata, attesa la sussistenza e l'entità dei crediti per cui è ricorso, vantati da fornitori ed istituti di credito, l'esistenza di numerosi protesti cambiari, nonché la cessazione (almeno di fatto) dell'attività d'impresa — con conseguente impossibilità di ulteriore produzione di reddito —, risulta dirimente la questione dell'applicabilità del termine annuale di cui all'art. 10 legge fallimentare alle società di persone.

Per ciò che attiene, infatti, alla posizione del socio receduto, Varano Giuseppe, il collegio non ignora il recente orientamento della Corte costituzionale espresso con la sentenza n. 66/1999 del 12 marzo 1999, secondo cui «...gli artt. 10 ed 11 legge fallimentare assumono una portata generale... (e) l'ammissibilità del fallimento dell'ex socio, al fine di non pregiudicare l'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, dev'essere circoscritta entro un rigoroso limite temporale...», (con conseguente applicabilità del termine annuale di cui agli artt. 10 ed 11 legge fallimentare al socio receduto o defunto).

Tale interpretazione, comporterebbe, dunque, il rigetto dei ricorsi con riguardo alla posizione del socio receduto.

Può, invece, senz'altro qualificarsi come *ius receptum*, l'opinione giurisprudenziale secondo cui, nella fattispecie all'esame del giudicante, non vi sarebbe stata alcuna cessazione dell'impresa sociale, vista la mancanza dell'estinzione dei debiti precedenti l'apertura della liquidazione (Cass. 1996, n. 8099; Cass. 1997, n. 73).

In base a tale orientamento, infatti, atteso che le società commerciali si considerano ancora in vita fin quando non hanno adempiuto ad ogni loro obbligazione, neanche la messa in liquidazione dell'ente e la concreta cancellazione dal registro delle imprese può rappresentare il *dies a quo* per il decorso del termine di cui all'art. 10 legge fallimentare.

Da ciò conseguirebbe, nel caso di specie, il fallimento della soc. Varano Pasquale & C. S.n.c. e del socio unico (non receduto) Varano Pasquale.

A giudizio del tribunale, tale interpretazione giurisprudenziale è sospetta di incostituzionalità, con riferimento al disposto degli artt. 3 e 24 Cost.

Vi sarebbe, infatti, un'irragionevole disparità di trattamento (ed una menomazione del diritto di difesa) tra l'imprenditore individuale (a cui è applicabile l'art. 10 legge fallimentare) e l'impresa sociale (vista l'interpretazione *abrogans* sopra richiamata), nonché tra il socio receduto di società di persone (a cui è applicabile, dopo la sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata 1999/66, il termine di fallibilità annuale) ed il socio di società cancellata dal registro delle imprese (che sarebbe condannato al fallimento *sine die*).

Tale questione, quella cioè dell'incostituzionalità dell'interpretazione abrogativa dell'art. 10 legge fallimentare sopra indicata, è stata respinta dalla Corte costituzionale nella recente ordinanza 20 maggio 1998, n. 180. Epperò, ritiene il collegio, che sia possibile ed utile sollevare nuovamente tale questione.

Infatti, in primo luogo, la precedente pronuncia della Corte ha escluso la disparità di trattamento di fattispecie diversa nella prospettazione e, cioè, tra i creditori dell'imprenditore individuale e quelli dell'imprenditore collettivo (mentre adesso si discute della disparità di trattamento tra le due categorie di imprenditori e tra il socio

receduto ed il socio di società di persone cancellata dal registro delle imprese). Inoltre, dopo quella pronuncia è intervenuto un importante elemento di novità (che ha portato già altri giudici di merito a sollevare nuovamente la questione - cfr. ord. tribunale Bologna 5 ottobre 1999).

Tale elemento di novità si ritrova proprio nella sentenza della Corte costituzionale 66/1999. Una volta, infatti, affermato dal giudice delle leggi che l'art. 10 legge fallimentare è norma di generale applicabilità e che il principio di certezza delle situazioni giuridiche (anche a tutela dei creditori e dei terzi) impone un termine perentorio legislativamente fissato per la dichiarazione di fallimento del socio, receduto o defunto, l'evidente parallelismo tra imprenditore individuale e collettivo e, più ancora, tra il socio receduto e il socio di società di persone cancellata, impone, a giudizio del tribunale, la pronuncia di incostituzionalità degli artt. 10 e 147 legge fallimentare come interpretati secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e sopra richiamato.

Si ravvisano, quindi, tutti gli elementi richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

- 1) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 2) Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- 3) Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*
- 4) Sospende il procedimento;*
- 5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.*

Catanzaro, addì 28 giugno 2000

Il Presidente: GRECO

00C1123

N. 651

*Ordinanza emessa il 6 giugno 2000 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Ferrari Fabrizio*

Processo penale - Modifiche normative - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (con emissione prima del 2 gennaio 2000, e notificazione dopo tale data, del decreto che dispone il giudizio) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento sopra meglio specificato, a carico di Ferrari Fabrizio, nato a Bordighera (Imola) il 16 ottobre 1971, elettivamente domiciliato in Pigna, corso Borfiga n. 12.

Sollewa d'ufficio questioni di legittimità costituzionale degli articoli 446 primo comma e 555 secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevedono che la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. possa essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, anche in quei processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589 c.p.) di competenza del tribunale in composizione monocratica divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato trasmesso prima del 2 gennaio 2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 e quindi senza previa udienza preliminare) e notificato dopo tale data. Ciò in relazione agli articoli 3 primo comma e 24 secondo comma della Costituzione.

Il problema sorge per l'assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999. È di tutta evidenza che il presente giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione. Il prevenuto (al quale il decreto di citazione a giudizio emesso il 23 dicembre 1999 è stato notificato il 20 gennaio 2000) ha infatti chiesto (con istanza scritta ex art. 446 secondo comma c.p.p. depositato in cancelleria il 24 maggio 2000, già corredata di consenso scritto del p.m.) prima della apertura del dibattimento l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 589 c.p.. Di conseguenza il giudice all'udienza dibattimentale e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento a dover decidere su una istanza basata proprio sulle disposizioni di legge attinte dalla questione.

La questione poi, pare non manifestamente infondata, sia se riguardata alla luce dell'art. 24 secondo comma della Costituzione.

L'imputato, nel caso specifico, non ha avuto l'udienza preliminare (in quanto non prevista nel momento in cui il decreto di citazione è stato emesso), non ha potuto chiedere l'applicazione della pena entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (poiché essendo tale modifica avvenuta il 20 gennaio 2000, non era già più in vigore l'art. 557 c.p.p. nella precedente formulazione) e non può chiedere l'applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (poiché da un lato non è più in vigore l'art. 446 primo comma c.p.p. nella precedente formulazione e, dall'altro i vigenti articoli 446 primo comma e 555 secondo comma c.p.p. si riferiscono rispettivamente, quanto alla possibilità di richiesta, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ai soli casi di giudizio direttissimi — e tale non è quello instaurato a carico del Ferrari — e ai soli reati a citazione diretta, tra i quali non rientra quello addebitato all'imputato. È di tutta evidenza la disparità di trattamento rispetto a qualsiasi altro imputato che abbia avuto almeno una sede per formulare la richiesta di applicazione della pena nonché la menomazione del diritto alla difesa, che deve potersi dispiegare pienamente anche sotto il profilo della concreta ed effettiva possibilità di scelta fra il procedimento ordinario e i provvedimenti speciali messi a disposizione dall'ordinamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 87/1953;

Sollevata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Torino, addì 6 giugno 2000.

Il giudice: PIETRINI

N. 652

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Montanari Vittorio e Sala Federico ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Regime generale di impignorabilità, salvo che per crediti alimentari (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1041/1988) - Pignorabilità nella misura di un quinto, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nei quali il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto al lavoro, nonché dei principi di tutela del lavoro e di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 36.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede.

O S S E R V A

Con atto di pignoramento presso terzi il sig. Vittorio Montanari procedeva ad esecuzione forzata nei confronti del sig. Federico Sala per la somma di L. 2.647.390 indicata in precetto in virtù di verbale di conciliazione redatto davanti al pretore di Cassano d'Adda in funzione di giudice del lavoro.

Il pignoramento ha colpito i crediti vantati da Notaro Carmelo verso l'I.N.P.S.

In sede di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'INPS ha precisato che il sig. Sala è titolare di pensione di vecchiaia che percepisce in misura di L. 1.080.000 mensili nette.

Secondo quanto disposto dall'art. 128 del regio decreto-legge n. 1827/35 le pensioni non sono pignorabili, salvo che per crediti alimentari (a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 1041/1988) o «nell'interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative».

Ritiene questo giudice che la norma debba essere sottoposta al vaglio di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione.

Le limitazioni normative alla pignorabilità delle pensioni, originate evidentemente dal riconoscimento della natura di mero mezzo di sostentamento per il percettore, non paiono giustificate, quantomeno con riferimento alla frazione di un quinto in analogia con quanto previsto per le retribuzioni di dipendenti pubblici e privati, qualora il credito per il quale si procede ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di lavoro tra il creditore procedente in qualità di lavoratore subordinato e il debitore titolare di pensione in qualità di datore di lavoro, e ciò in primo luogo con riferimento al diritto alla retribuzione garantito dall'art. 36 e, indirettamente, dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

L'ampia tutela di cui gode il titolare di pensione (che peraltro trae fondamento dai principi enunciati dall'art. 37 della Costituzione) confligge, nel caso di specie, con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, non riconoscendo analoghe garanzie al lavoratore privato della retribuzione. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame impone a questo giudice di sospendere la presente procedura esecutiva in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggi proposta.

L'attuale formulazione della norma in esame, tuttavia, non consente di mantenere sotto il vincolo del pignoramento le somme dovute dall'INPS a titolo di pensione e trattenute allo stesso ente in misura di un quinto in forza del presente pignoramento.

Deve pertanto, in attesa della decisione della Corte costituzionale, ordinarsi al terzo pignorato INPS di mettere a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento sino a diverso ordine di questo giudice dell'esecuzione.

P. Q. M.

Ordina al terzo pignorato INPS di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 regio decreto-legge n. 1827/1935 nella parte in cui non consente la pignorabilità, quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato nei quali il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara sospesa la presente procedura esecutiva;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al terzo pignorato INPS e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Milano, addì 5 luglio 2000.

Il giudice: MASSENZ

00C1125

N. 653

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Longhi Pasqualino*

Processo penale - Valutazione della prova - Prevista possibilità di desumere l'esistenza di un fatto da indizi gravi, precisi e concordanti - Lesione del principio del giusto processo (dal quale deriva, asseritamente, la necessità di un sistema basato solamente su prove e non su indizi) - Violazione del principio di eguaglianza, con incidenza sulla libertà personale dei cittadini.

- Cod. proc. pen., art. 192, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo a carico di Longhi Pasqualino, avendo la difesa richiesto rito abbreviato, sentite le conclusioni delle parti con richiesta di condanna da parte del p.m. a mesi 1 di reclusione e L. 100.000 di multa; con richiesta della difesa di assoluzione ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p. o in subordine minimo della pena.

OSSERVA

Il processo è di natura chiaramente indiziaria.

L'app. Adesso Nicola ha riferito, infatti, che il derubato Cesarei Luciano avrebbe saputo del furto di occhiali dalla sua autovettura ad opera del Longhi da una persona che non è stata poi rintracciata.

Occhiali da sole simili a quelli derubati marca Calvin Klein venivano visti dagli operanti in testa al Longhi successivamente rintracciato.

Trattasi, dunque, di accuse *de relato*, di terza mano provenendo da soggetto ignoto, che sarebbero state riferite al Cesarei e infine all'appuntato Adesso.

Il riconoscimento di quegli occhiali da parte del Cesarei sembra basato solo sulla marca peraltro di larga diffusione Calvin Klein, ma manca l'*experimentum crucis* per dire che gli occhiali erano gli stessi sottratti, rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti.

Tanto premesso ritiene questo giudice di sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 192, secondo comma c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione.

In Italia, in brevissima cronistoria, il processo indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale che ha creato un sistema d'interpretazione dei dati fondato *in primis* sulle prove e solo in via marginale sugli indizi «gravi, precisi e concordanti».

Si avanza da quest'ufficio a codesta eccellentissima Corte una proposta di verifica dell'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 192, secondo comma c.p.p. là dove detta «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti». Si ritiene *ex contrariis* che mai l'esistenza di un fatto sembra essere desumibile, *stricta scientia*, da indizi quand'anche «gravi, precisi e concordanti».

Se il discorso della *probatio* è un fatto scientifico, il suo esame non può essere scisso da un discorso epistemologico in generale, vale a dire sul senso e sul limite del metodo scientifico, tenendo conto delle ultime tendenze della filosofia della scienza in materia.

A questa procedura esegetica va ancorato in maniera rigorosa il criterio del «libero convincimento del giudice», sia a livello legislativo che pragmatico, distinguendo la scienza come risultato dalla scienza come mera congettura. A quest'ultima area appartiene, a parere del proponente, il processo indiziario sia pur condotto nelle linee del massimo rigore interpretativo.

La norma citata appare in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che nella nuova formulazione (Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999) detta: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

Il processo è giusto non solo quando vengano rispettate le posizioni formali paritarie tra accusa e difesa, ma anche quando si realizzi nella sostanza una rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati, ad evitare ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi. Infatti la citata norma costituzionale prosegue: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale». L'imparzialità e la terzietà del giudice è garantita proprio da un sistema probatorio scientifico fondato sul setaccio critico che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche (indiziarie e congetturali) che potrebbero essere inficiate dagli *idola baconiani*.

Il successivo sistema rigoroso predisposto dall'art. 111 della Costituzione per l'assunzione di specifiche forme di prove a carico degli imputati non fa che ribadire la forza cogente di un sistema giusto basato solamente su prove e non su indizi.

Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto dell'istituendo tribunale penale internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani.

La decifrazione concreta del giusto processo non si esaurisce nella parità tra le parti processuali, dunque, e richiede l'applicazione nella valutazione della prova di un criterio valido quale appare solo quello scientifico in un mondo reale di eguali davanti alla legge. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in scienza, quello di Karl Popper, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base. Ciò ad evitare verdetti basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo logico.

Questo, a parere del giudice proponente implica la necessità di un sistema basato unicamente su prove (non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degli investigatori sul modello di Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa.

Nella scienza setacciata secondo i criteri dell'epistemologia popperiana le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se conducano a prove conclusive e ripetute costantemente da qualunque sperimentatore esaminate.

La scienza giudiziaria per essere tale deve, a parere del proponente, adeguarsi a tale criterio epistemologico. Infatti nella scienza delle prove giudiziarie con gli indizi puri, sia pur mascherati da enigmistici intrecci significanti, si può dire tutto e il contrario di tutto; *ergo* il processo indiziario appare *prima facie* come un processo anti-costituzionale perché non garantisce né la certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà (art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziarie.

In questa prospettiva la dichiarazione d'incostituzionalità del processo indiziario nel nostro sistema renderebbe concreto il principio di eguaglianza nell'aver leggi giuste e di essere giudicati secondo criteri non più letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo grado di probabilità alla verità. La garanzia dell'eguaglianza nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico che esclude alee logiche.

Per ciò ritiene quest'ufficio che non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, secondo comma c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione.

Nel caso di specie trattasi di processo chiaramente indiziario. Poiché l'attuale giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità, richiedendosi a questo giudice di decidere in base un criterio indiziario che potrebbe essere incostituzionale, vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte sul punto.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43) e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, secondo comma c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2000.

Il giudice: FRANCIONE

00C1126

N. 654

*Ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento di esecuzione proposto da Gandola Donatella nei confronti di Esa TRI S.p.a. ed altro*

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa del contribuente - Opposizione da parte di terzo convivente con il debitore - Improponibilità, qualora i beni siano stati acquistati in una precedente vendita esattoriale - Violazione del diritto di difesa - Limitazione irragionevole e ingiustificata del diritto di proprietà del terzo convivente.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a) (ora riprodotto nell'art. 58 dello stesso d.P.R., a seguito del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).
- Costituzione, artt. 24 e 42.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede

O S S E R V A

La sig.ra Donatella Gandola ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale promossa da ESATRI s.p.a. nei confronti del sig. Vittorio Lobrano.

L'opponente ha dichiarato, e dimostrato mediante produzione di certificazione anagrafica, di essere da tempo convivente con il debitore esecutato.

Ha affermato di essere proprietaria dei beni pignorati presso la comune abitazione, producendo, per una parte di questi, il verbale relativo a un'asta esattoriale a carico del medesimo odierno debitore esecutato nel corso della quale la stessa opponente ha acquistato i beni pignorati presso la comune abitazione.

La ricorrente ha precisato che l'acquisto all'asta era stato a suo tempo l'unico modo per rientrare in possesso dei beni già di sua proprietà, proprietà della quale non era stata in precedenza in grado di fornire prova. Secondo quanto disposto dall'art. 52, secondo comma, lett. a) d.P.R. 602/1973 (disposizione ora riprodotta nell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 46/1999) il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile essendo i beni pignorati nella casa del debitore già stati oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore.

Deve in primo luogo rilevarsi che la limitazione alla proponibilità dell'opposizione di terzo posta dal già citato art. 52, secondo comma lett. a), trae origine dalla necessità di evitare comportamenti fraudolenti in danno del fisco.

Con riferimento al divieto di cui all'art. 52, secondo comma, lett. a) decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, infatti, si vuole evitare che il debitore, cui i beni sono stati pignorati, riacquisti gli stessi per interposta persona e ne ritorni nella piena disponibilità ricollocandoli nella sua abitazione.

È evidente, peraltro, che, se l'acquirente dei beni all'asta esattoriale è persona convivente con il debitore esecutato, come nel caso di specie, necessariamente i beni stessi vengono ricollocati nella abitazione comune dell'acquirente e del debitore. In tale circostanza la presunzione che sia stato il debitore stesso a ricomparseli per interposta persona non può operare automaticamente, potendosi invece ipotizzare che questo sia l'unico modo per il convivente per rientrare in possesso dei beni originariamente pignorati.

La disposizione in esame, pertanto, appare in contrasto con gli articoli 24 e 42 della Costituzione in quanto priverebbe il convivente proprietario dei beni già pignorati di rientrare in possesso degli stessi, riacquistandoli, e di opporre all'esattore la prova della proprietà. Ciò comporta, in fatto, l'assoluta impossibilità per il terzo convivente con il debitore di conservare, nella propria abitazione, il possesso dei beni di sua proprietà, così impedendo l'esercizio da parte del terzo del diritto di difesa e limitando irragionevolmente il suo diritto di proprietà.

Tale grave limitazione del diritto del terzo appare sproporzionata ed eccessiva rispetto alle necessità di tutela fatte valere con la citata norma.

Va aggiunto, inoltre, che la Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 4/1973 in ordine alla legittimità di analoga disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 645/1958, ebbe in quella occasione a precisare che «questa norma non sopprime il diritto di proprietà perché non fa altro che imporre al terzo acquirente di beni mobili in una asta esattoriale, l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne è stato espropriato, se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione; e l'articolo 42, secondo comma, della Costituzione non esclude che il diritto di proprietà sia, in certe situazioni, subordinato a condizioni o presupposti, od anche all'onere di un particolare comportamento da parte dello stesso proprietario».

In precedenza, sulla medesima disposizione, la Corte costituzionale aveva affermato con la sentenza n. 13/1971 che la disposizione risultava dettata «dalla finalità di salvaguardare i diritti dell'erario, nella riscossione dei tributi, contro possibili frodi, facili ad attuarsi se all'aggiudicazione, in precedente asta esattoriale di beni pignorati, facciano seguito, da parte del terzo aggiudicatario, atti di disposizione dei beni stessi, che consentano al contribuente esecutato di continuare a possederli nella propria casa di abitazione. Perciò occorre che l'aggiudicatario, se vuole salvare a sé quei beni, li asporti dalla casa del debitore».

È peraltro evidente come, nel caso di specie, essendo la terza opponente convivente del debitore, il trasferimento dei beni in luogo diverso dalla casa comune comporterebbe necessariamente impossibilità per il terzo di goderne, con ciò limitandosi ingiustificatamente il suo diritto di proprietà.

Non appare pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per contrasto con gli articoli 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di proporre opposizione di terzo al fine di provare la proprietà sui beni pignorati presso l'abitazione comune al debitore qualora detti beni siano stati acquistati da una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore esecutato.

La declaratoria parziale di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 52 in esame, renderebbe ammissibile il ricorso proposto dal terzo convivente con il debitore esecutato, consentendo al giudice di entrare nel merito dei motivi di opposizione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, per contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c qualora i beni di cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati ad una precedente vendita esattoriale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il presente processo;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Milano, addì 15 marzo 2000.

Il giudice: MASSENZ

00C1127

N. 655

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal giudice di pace di Palermo
nel procedimento civile vertente tra azienda U.s.l. n. 6 di Palermo e Marocco Gabriella*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle inerenti al servizio farmaceutico e al servizio sanitario nazionale - Mancata esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi - Eccesso di delega.

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1, 2, lett. f), e 3.
- Costituzione, art. 76.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 916/1999 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promossa dall'azienda U.s.l. n. 6 di Palermo, difesa dall'avv. Giuseppe Giardina, nei confronti della dott.ssa Gabriella Marrocco, titolare della omonima farmacia, corrente in Palermo, difesa dall'avv. Massimo Polina.

Premesso in fatto

Con decreto ingiuntivo n. 4540/1998, emesso dal giudice di pace di Palermo il 6 ottobre 1998, veniva ingiunto, su ricorso della dott.ssa Gabriella Marrocco, titolare della omonima farmacia, all'azienda U.s.l. n. 6 di Palermo il pagamento, in favore della ricorrente, del chiesto corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti dal servizio sanitario nazionale nel mese di luglio 1998.

Avverso il soprarichiamato decreto proponeva opposizione l'azienda U.s.l. n. 6, la quale svolgeva le proprie difese eccependo in via principale il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998.

Si costituiva la farmacia opposta, la quale contestando l'eccepito difetto di giurisdizione, deduceva che l'azionato diritto di credito, integrando semplice corrispettivo della adempita fornitura, piuttosto che essere conseguente ad un'attività svolta nell'ambito di un servizio pubblico, si inseriva in un rapporto di natura privatistica nascente da contratto in favore della pubblica amministrazione.

La parte ne faceva derivare che competente a conoscere della relativa controversia era soltanto il giudice ordinario e che laddove si ritenesse applicabile alla controversia oggetto dell'odierno giudizio la disposizione contenuta nell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998, tale norma dovrebbe comunque ritenersi affetta da vizio di incostituzionalità, per avere trasferito alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie in materia di pubblici servizi, esorbitando dai limiti posti dal legislatore delegante.

Ulteriori censure l'opposta formulava in ordine all'art. 35 del soprarichiamato decreto legislativo per violazione del principio di eguaglianza e del diritto all'azione, nonché in ordine all'art. 34 del medesimo decreto.

Chiedeva, pertanto dichiararsi la non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La causa, quindi, sulle precisate conclusioni delle parti, veniva posta in decisione.

Ritenuto in diritto

1.1 — Ai fini di accertare la applicabilità alla presente controversia delle disposizioni contenute nell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, occorre, anzitutto, stabilire se si verta nella specie in materia rientrante fra quelle qualificate siccome «pubblici servizi».

La domanda introduttiva del giudizio di che trattasi, invero, è volta alla condanna della amministrazione sanitaria al pagamento del corrispettivo per il servizio reso dalla farmacia opposta, in adempimento di convenzione stipulata fra l'assessore regionale della sanità della Regione siciliana e la Federfarma Sicilia, in rappresentanza delle farmacie private, e resa esecutiva con decreto dello stesso assessore.

Convenzione, codesta, che realizza un rapporto di tipo concessorio avente ad oggetto immediato e diretto, da un lato, la prestazione della erogazione dei presidi sanitari in regime di assistenza diretta e, dall'altro, la corresponsione da parte della stessa pubblica amministrazione al farmacista del prezzo del prodotto erogato, nella misura consentita dalla convenzione medesima.

Sembra potersi, quindi, agevolmente affermare che l'azione esperita della farmacia ha ad oggetto prestazione avente natura patrimoniale conseguente ad attività svolta nell'ambito di un servizio pubblico, con ciò escludendosi che la fattispecie possa sussumersi nel paradigma del contratto di fornitura avente natura privatistica, così come ipotizzato da parte convenuta.

La suddetta affermazione trova ampia conferma nella giurisprudenza secondo la quale i rapporti tra il servizio sanitario nazionale e le farmacie, relativi alla erogazione agli aventi diritto dei farmaci o altri presidi sanitari, rientrano nello schema della concessione di un pubblico servizio, con la conseguenza che i compensi dovuti per il servizio reso costituiscono il corrispettivo delle prestazioni effettuate in forza della concessione (Cass. civ. sez. un. n. 12077 del 9 novembre 1992).

Principio, codesto, ribadito dalla suprema Corte con sentenza n. 9500 del 1997, laddove si osserva che l'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle Regioni ed agli Enti territoriali locali, di guisa che l'esercizio di esso da parte dei soggetti privati può avvenire solo in regime di concessione in forza della quale i soggetti convenzionati, a norma degli articoli 43 e 48 della legge n. 833/1978, perseguono finalità di ausiliare la pubblica amministrazione, fornendo agli assistiti le prestazioni gratuite o semigratuite in luogo delle strutture pubbliche.

E d'altra parte, l'art. 28 della legge n. 833/1978 prevede espressamente che l'assistenza farmaceutica è resa dalla unità sanitaria locale «attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48» della stessa legge.

Indiscutibile, dunque, è la circostanza che l'erogazione dell'assistenza farmaceutica avviene sulla base di una convenzione con il servizio sanitario nazionale secondo la disciplina dettante dall'art. 48 della citata legge n. 833/1978.

E la disposta attribuzione alla pubblica amministrazione del compito della assistenza sanitaria farmaceutica (art. 28 della legge soprarichiamata) non può non qualificare conseguentemente il rapporto tra la stessa amministrazione sanitaria e le farmacie, attraverso le quali quel compito viene assolto.

In coerenza a detta previsione normativa, l'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998 annovera tra le materie relative a servizi pubblici anche il servizio farmaceutico.

Con ciò, risulta ampiamente dimostrato che l'erogazione della assistenza farmaceutica agli utenti da parte delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale configura espletamento da parte di un soggetto privato di un pubblico servizio. Dal che la natura pubblica della prestazione e della relativa controprestazione.

Sicché, indubbia risulta la circostanza che il diritto di credito azionato dalla convenuta trova il proprio riferimento nella convenzione stipulata con carattere di generalità dalla amministrazione sanitaria con le associazioni dei farmacisti — dalla quale il privato resta obbligato attraverso suo atto di adesione — e non già in un diverso

contratto di fornitura di beni avente natura privatistica, ipotizzabile solo ove i farmaci o presidi sanitari fossero acquistati dalla pubblica amministrazione per essere dalla stessa successivamente e direttamente distribuiti agli assistiti.

Ma, anche ad ammettersi diverso avviso sulla natura concessoria del rapporto tra pubblica amministrazione e farmacista, non pare possa revocarsi in dubbio che, una volta venuto meno nella nuova normativa il riferimento al rapporto di concessione quale criterio necessario per l'affermazione della giurisdizione amministrativa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve intendersi, ora, radicata a fronte di qualsiasi modulo organizzativo predisposto per la gestione di un pubblico servizio.

1.2. — Posto quanto sopra, ai fini della valutazione della fondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla opponente azienda U.s.l., giova analizzare la normativa nell'ambito della quale si colloca la odierna controversia.

In attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 — con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato a realizzare, in uno con il trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, «la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia di pubblici servizi» — l'art. 33 comma 1, del decreto 31 marzo 1998 n. 80, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti il servizio farmaceutico.

Il successivo secondo comma, con elencazione esemplificativa delle controversie rimesse alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, include, per quel che qui rileva, alla lettera b) quelle «tra amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque denominati di pubblici servizi» ed alla lettera f) quelle «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale» facendo, tuttavia, espressa esclusione «dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati».

È ben vero che la norma in esame non definisce la nozione di servizio pubblico, ma, per la generalità delle attribuzioni in materia al giudice amministrativo, sembra recepire una nozione oggettiva di servizio pubblico, che nella sua portata più ampia comprende tutte le attività svolte da qualsiasi soggetto, riconducibile ad un ordinamento di settore, sottoposte a controllo, vigilanza od a mera autorizzazione di una pubblica amministrazione (in tal senso, Consiglio di Stato, adunanza generale del 12 marzo 1998).

Il legislatore delegato, dunque, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, «tutte le controversie in materia di pubblici servizi» (art. 33, comma 1) delinea un ambito di competenza significativamente più ampio rispetto al preesistente regime in quanto non più riferito alla impugnazione di atti e provvedimenti relativi ai soli rapporti di concessione, così come previsto dalla precedente normativa (art. 5 della legge 1034/1971, ma esteso a tutti gli aspetti del rapporto intercorrente fra amministrazione e soggetto gestore. In tal senso, peraltro, si ha espressa conferma nella disposizione contenuta nel secondo comma, lettera b) del medesimo articolo.

In tale logica, l'articolo richiamato, al secondo comma, lettera f), attribuisce in maniera esplicita alla competenza del giudice amministrativo le attività e le prestazioni di ogni genere anche di natura patrimoniale rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

La conferma, poi, che l'oggetto della controversia per cui è causa rientri nella competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa ulteriormente si ritrova nella disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 33, in esame, laddove viene prevista la soppressione dall'art. 5, primo comma, della legge n. 1034/1971, delle parole «o di servizi».

Com'è noto, il precitato art. 5, primo comma, attribuiva al giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici.

Il secondo comma dello stesso articolo riservava all'autorità giudiziaria ordinaria la controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nelle materie di cui al primo comma (beni e servizi).

La previsione soppressiva di cui innanzi risponde ad un duplice ordine di esigenze: l'una, data dal fatto che la materia dei servizi è organicamente disciplinata in altra sede, dal che l'esigenza di evitare duplicazioni con la possibilità dell'insorgere di conflitti interpretativi; l'altra, dal fatto che la materia dei servizi pubblici viene dal nuovo impianto normativo devoluta al giudice amministrativo con maggiore ampiezza di competenza rispetto alla preesistente normativa.

L'aver escluso dal testo dell'art. 5, primo comma, le controversie relative alla concessione di servizi pubblici rende conseguenziale che la citata previsione normativa del secondo comma torna applicabile alle disposizioni

del primo comma nel testo residuo, con la conseguenza che le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di servizi pubblici vengono del pari trasferite alla generale competenza del giudice amministrativo.

In altri termini, per effetto della modifica come sopra apportata all'art. 5 della legge n. 1034/1971, non vi ha dubbio che tutte le controversie relative alla materia dei servizi pubblici, ivi comprese quelle attinenti a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per le dedotte considerazioni, quindi, ogni controversia tra la pubblica amministrazione concedente ed i gestori, comunque denominati, di pubblici servizi si appartiene alla cognizione del giudice amministrativo sia che attenga al rapporto concessorio sia che riguardi i corrispettivi reclami del gestore.

Si osserva, infine, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 45, comma 18, del decreto legislativo n. 80/1998 per cui il nuovo criterio di riparto della giurisdizione opera con riguardo al momento della instaurazione della lite, che all'odierna controversia, anche sotto il profilo temporale, torna applicabile la normativa di che trattasi, atteso che il decreto giuntivo opposto risulta notificato il 14 ottobre 1998.

2. — Riteruto, sulla base delle esposte considerazioni, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella sottoposta controversia, occorre affrontare la questione, sollevata dalla convenuta farmacia, circa la corrispondenza tra la normativa attuata ed i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante.

Si premette che non rilevano nella presente sede i denunciati profili di illegittimità costituzionale dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo in esame, nella considerazione che il primo disciplina materia diversa dall'assistenza farmaceutica, mentre le censure mosse nei confronti del secondo possono formare oggetto di valutazione soltanto da parte del giudice competente in materia, che, come ampiamente esposto, nella specie, è il giudice amministrativo.

Particolare notazione meritano, invece, i rilievi formulati in ordine all'art. 33 del citato decreto legislativo.

A tali fini, occorre fare riferimento alla legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 11, comma 4, lettera g), prevede la estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, per ciò che qui interessa, in materia di servizi pubblici.

Da una interpretazione rigorosa della norma delegante non può non farsi derivare che l'estensione della giurisdizione amministrativa doveva intendersi circoscritta alle controversie riguardanti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi compreso il risarcimento del danno, relative a quelle materie che già dall'art. 5 (primo comma) della legge 1034/1971 erano attribuite alla cognizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quindi, per quanto concerne i servizi pubblici, avrebbe dovuto continuare a riguardare soltanto i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi ai rapporti di concessione, mentre da siffatta estensione dovevano ritenersi escluse le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che il precitato art. 5, al secondo comma, riservava alla cognizione del giudice ordinario.

Se ne doveva correttamente dedurre che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rimaneva dalla legge delega estesa alle controversie relative ai soli diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto oggetto del ricorso, che l'art. 7, comma 3, della legge 1034/1971 in precedenza riservava al giudice ordinario.

In altri termini, la volontà del legislatore delegante sarebbe stata esclusivamente quella di incidere sulla disposizione del precitato art. 7, per nulla innovando in ordine alla ripartizione di competenza prevista dall'art. 5, della stessa legge.

Ampliato, quindi, avrebbe dovuto intendersi soltanto il novero delle azioni ammesse davanti al giudice amministrativo, ferma restando l'area della relativa giurisdizione, con i limiti fissati dal richiamato art. 5 della legge 1034/1971.

Ove, diversamente, il legislatore delegante avesse inteso attribuire al Governo il potere di estendere l'area della giurisdizione esclusiva, avrebbe di certo molto più chiaramente previsto che la delega era intesa a devolvere al giudice amministrativo le materie dell'edilizia, dell'urbanistica e dei pubblici servizi ivi compresi i diritti patrimoniali consequenziali.

E tuttavia, il legislatore delegato, con la soppressione dal precitato art. 5, primo comma, delle parole «o di servizi», disposta con il terzo comma dell'art. 33 in esame, ha sostanzialmente modificato anche il secondo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che il testo residuo torna applicabile soltanto alle controversie in materia di concessione di beni, mentre, per quanto riguarda i servizi pubblici, la norma soppressiva ha operato l'estensione al giudice amministrativo anche delle controversie concernenti canoni, indennità ed altri corrispettivi, ampliando in tal modo l'ambito di attuazione prefigurato dal legislatore delegante.

Le esposte considerazioni inducono a ritenere che il legislatore delegato abbia travalicato i limiti fissati dal legislatore delegante con l'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi prima riservati al giudice ordinario, con ciò incorrendo in eccesso di delega con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Devesi, pertanto, concludere che la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998, sollevata da parte convenuta, non appare manifestamente infondata.

Ritenuta la rilevanza che la questione di legittimità costituzionale innanzi prospettata assume per la definizione del processo in corso, atteso che la relativa soluzione condiziona la decisione dell'odierna controversia, non può mancarsi di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Previa rimessione della causa sul ruolo;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2, lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie anche di natura patrimoniale in materia di pubblici servizi, non fa espressamente salvezza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 1034/1971, giusta la previsione normativa dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento della Repubblica.

Palermo, addì 12 maggio 1999.


Il giudice: GERACI

00C1128

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 1 0 0 4 5 0 0 0 *

L. 15.000